

## PROSPETTO INFORMATIVO

---



### ASM BRESCIA S.p.A.

(società per azioni ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana)

---

#### *Prestito obbligazionario 2014 del valore nominale di € 500.000.000 con tasso fisso del 4,875%*

---

Il prezzo di emissione del prestito obbligazionario 2014 del valore nominale di € 500.000.000 con tasso fisso del 4,875% (le "Obbligazioni") di ASM Brescia S.p.A. (l'"Emittente") è pari al 99,304 per cento del loro valore nominale. Le Obbligazioni sono conformi alle disposizioni di cui agli artt. 2410 e segg. del Codice civile italiano.

Se non precedentemente rimborsate o annullate, le Obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale in data 28 maggio 2014. Le Obbligazioni sono soggette a rimborso al valore nominale per la loro totalità, ma non in parte, in qualsiasi momento a discrezione dell'Emittente nell'eventualità di determinate modifiche alle norme di imposizione fiscale nella Repubblica Italiana. Cfr. "Termini e condizioni delle Obbligazioni – Rimborso e acquisto".

Le Obbligazioni frutteranno interessi a partire dal 28 maggio 2004 al tasso del 4,875 per cento l'anno pagabili annualmente a posteriori il 28 maggio di ogni anno a partire dal 28 maggio 2005. I pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno effettuati in euro. I pagamenti degli interessi a determinati Obbligazionisti possono essere soggetti all'imposta sostitutiva italiana come illustrato nelle sezioni "Termini e condizioni delle Obbligazioni – Tassazione" e "Tassazione – Italia".

È stata richiesta la quotazione delle Obbligazioni alla Borsa di Lussemburgo.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "**Securities Act**") e sono soggette alle norme fiscali in vigore negli Stati Uniti. Le Obbligazioni vengono offerte al di fuori degli Stati Uniti dai Gestori (secondo la definizione di cui al capitolo "**Sottoscrizione e vendita**") ai sensi della Regulation S del Securities Act ("**Regulation S**") e non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi, per loro conto o a loro beneficio, se non previa esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act o nell'ambito di una transazione ad essi non soggetta.

Alle Obbligazioni è stato attribuito il rating A+ di Standard & Poor's, divisione di The McGraw-Hill Companies Inc. **I rating non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto, la vendita o la detenzione di titoli e possono essere oggetto di revisione, sospensione o ritiro in qualsiasi momento da parte dell'ente che lo attribuisce.**

Le Obbligazioni saranno al portatore e avranno un valore nominale di € 100.000 ciascuna. Inizialmente le Obbligazioni saranno in forma di obbligazione globale temporanea ("**Obbligazione Globale Temporanea**"), senza cedole di interesse, e saranno depositate il 28 maggio 2004 (la "**Data di chiusura**") o in altro giorno prossimo a tale data presso un depositario comune per Euroclear Bank S.A./N.V., quale operatore del sistema Euroclear ("**Euroclear**"), e Clearstream Banking, société anonyme ("**Clearstream, Lussemburgo**"). L'Obbligazione Globale Temporanea potrà essere scambiata, in tutto o in parte, con una quota in una obbligazione globale permanente ("**Obbligazione Globale Permanente**"), senza cedole di interesse, non prima che siano trascorsi 40 giorni dalla Data di chiusura e dietro certificazione che il beneficiario effettivo non è un soggetto statunitense. I pagamenti degli interessi in relazione alle Obbligazioni non possono essere percepiti in assenza della certificazione che il beneficiario effettivo non è un soggetto statunitense. Solo in talune circostanze, l'Obbligazione Globale Permanente potrà essere scambiata in tutto, ma non in parte, con Obbligazioni in forma definitiva del valore nominale di € 100.000 ciascuna, dotate di cedole di interesse. Cfr. "Sintesi delle disposizioni relative alle Obbligazioni in forma globale".

---

*Joint Lead Manager*

**BARCLAYS CAPITAL**

Banca Akros S.p.a. -  
Banca Popolare di Milano  
Banca Popolare Di Lodi S.c.a.r.l.,  
London Branch

**CABOTO**

*Senior Co-Lead Manager*

Banca OPI S.p.A.

*Co-Lead Manager*

Gruppo Banco Bilbao Vizcaya  
Argentaria, S.A  
Calyon Corporate and  
Investment Bank  
Unipol Banca S.p.A.

**MERRILL LYNCH INTERNATIONAL**

Banca Lombarda e Piemontese Spa  
SG Corporate & Investment Banking

---

27 maggio 2004

*L'Emittente ha confermato ai Gestori nominati nel capitolo "Sottoscrizione e vendita" (i "Gestori") che il presente Prospetto informativo contiene tutte le informazioni rilevanti (nel contesto dell'emissione delle Obbligazioni) relative all'Emittente e alle sue società controllate (le "Controllate") nonché alle Obbligazioni; che tali informazioni sono veritiere, corrette e non ingannevoli sotto tutti gli aspetti materiali; che le opinioni, previsioni o intenzioni espresse nel presente Prospetto informativo da parte dell'Emittente sono state sostenute o elaborate con onestà dopo aver considerato tutte le relative circostanze; che il presente Prospetto informativo non contiene alcuna dichiarazione fallace di fatti rilevanti né omette di dichiarare alcun fatto rilevante necessario affinché tali informazioni, opinioni, previsioni o intenzioni (alla luce delle circostanze in cui sono state formulate) non siano ingannevoli sotto alcun aspetto materiale; e che sono stati effettuati tutti i debiti controlli per accertare e verificare quanto sopra. Pertanto, l'Emittente si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo.*

*L'Emittente non ha autorizzato il rilascio o la fornitura di qualsiasi dichiarazione o informazione in merito all'Emittente o alle Obbligazioni diverse da quelle contenute nel presente Prospetto informativo o approvate a tal fine dall'Emittente. Qualsiasi dichiarazione o informazione di tale natura non deve essere intesa come autorizzata dall'Emittente, dal Trustee o dai Gestori.*

*Il presente Prospetto informativo non è stato sottoposto alla procedura di autorizzazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") e non può essere utilizzato in relazione all'offerta delle Obbligazioni nella Repubblica Italiana, nei suoi territori e possedimenti e in qualsiasi zona soggetta alla sua giurisdizione ("Italia") se non a investitori professionali, secondo la definizione di cui e in conformità alle relative leggi e norme italiane applicabili. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo "Sottoscrizione e vendita".*

*Né la consegna del presente Prospetto informativo né l'offerta, la vendita o la consegna di qualsiasi Obbligazione implicheranno in alcuna circostanza che non vi sia stato alcun cambiamento avverso o alcun evento ragionevolmente in grado di provocare un cambiamento avverso della situazione (finanziaria o di altro genere) dell'Emittente o dell'Emittente e delle sue Controllate (nel loro complesso) dalla data del presente Prospetto informativo. Il presente Prospetto informativo non costituisce un'offerta né una sollecitazione alla sottoscrizione o all'acquisto di Obbligazioni.*

*In alcune giurisdizioni la distribuzione del presente Prospetto informativo nonché l'offerta, la vendita e la consegna delle Obbligazioni possono essere soggette a restrizioni a norma di legge. L'Emittente e i Gestori richiedono ai soggetti che vengano in possesso del presente Prospetto informativo di informarsi circa tali restrizioni e rispettarle. Per la descrizione di alcune restrizioni all'offerta, alla vendita e alla consegna di Obbligazioni e alla distribuzione del presente Prospetto informativo e di altri documenti d'offerta relativi alle Obbligazioni, si rimanda al capitolo "Sottoscrizione e vendita".*

*In particolare, le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act e sono soggette alle norme fiscali in vigore negli Stati Uniti. Fatte salve determinate eccezioni, le Obbligazioni non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi.*

*L'autorizzazione per l'offerta di Obbligazioni è stata ottenuta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche.*

*Nel presente Prospetto informativo, eccetto ove diversamente indicato, "€" o "euro" si riferiscono alla moneta unica introdotta all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria europea ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modifiche.*

*Alcune cifre contenute nel presente Prospetto informativo sono state arrotondate; pertanto, le cifre relative a una stessa categoria presentate in tabelle diverse possono variare leggermente e le cifre indicate come totali in alcune tabelle possono non essere la somma aritmetica delle cifre che le precedono.*

**In relazione all'emissione delle Obbligazioni, Barclays Bank PLC (l'"Agente stabilizzatore") (o qualsiasi soggetto che agisca per conto dell'Agente stabilizzatore) può effettuare nel corso del tempo over-allotment o transazioni finalizzate a sostenere il prezzo di mercato delle Obbligazioni a un livello superiore a quello che potrebbe altrimenti prevalere per un periodo limitato. Tuttavia, l'Agente stabilizzatore (o qualsiasi soggetto che agisca per conto dell'Agente stabilizzatore) può non essere sottoposto ad alcun obbligo in questo senso. Tali interventi di stabilizzazione, se avviati, possono essere interrotti in qualsiasi momento, devono essere conclusi entro un periodo di tempo limitato e devono essere conformi a tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili.**

## SOMMARIO

---

	Pagina
DOCUMENTI INCLUSI PER RIFERIMENTO. ....	4
TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI. ....	4
UTILIZZO DEI PROVENTI. ....	14
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI IN FORMA GLOBALE. ....	14
DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE. ....	15
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE. ....	21
STRUTTURA SOCIETARIA. ....	24
QUADRO COMPETITIVO. ....	37
QUADRO NORMATIVO. ....	42
CAPITALIZZAZIONE E INDEBITAMENTO DELL'EMITTENTE. ....	53
INFORMAZIONI FINANZIARIE SINTETICHE RELATIVE ALL'EMITTENTE. ....	54
TASSAZIONE. ....	62
SOTTOSCRIZIONE E VENDITA. ....	69
INFORMAZIONI GENERALI. ....	72

## DOCUMENTI INCLUSI PER RIFERIMENTO

---

I seguenti bilanci saranno considerati inclusi e facenti parte del presente Prospetto informativo:

- (i) il bilancio certificato consolidato e non consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2002 per l'esercizio 2002;
- (ii) il bilancio certificato consolidato e non consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2003 per l'esercizio 2003; e
- (iii) la relazione trimestrale consolidata non certificata dell'Emittente al 31 marzo 2004.

Copie gratuite del presente Prospetto informativo e di qualsiasi documento incluso per riferimento nello stesso sono a disposizione presso la sede degli Agenti per i pagamenti. La richiesta orale o scritta di tali documenti va rivolta alle sedi indicate di ciascun Agente per i pagamenti o all'ufficio prescelto dell'Agente per la quotazione in Lussemburgo.

## TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI

---

*Riportiamo di seguito il testo dei Termini e condizioni delle Obbligazioni che (fatte salve eventuali integrazioni e modifiche) sarà riportato sul retro di ciascuna Obbligazione nella sua forma definitiva.*

Il prestito obbligazionario 2014 del valore nominale di € 500.000.000 con tasso fisso del 4,875% (di seguito **“Obbligazioni”**, espressione che ricomprende qualsiasi successiva o ulteriore obbligazione emesse ai sensi della Condizione 14 (Emissioni successive) e che costituisce una serie unica con l'emissione in oggetto) emesso da ASM Brescia S.p.A. (**“Emittente”**) è soggetto e beneficia di un trust deed datato 27 maggio 2004 (e successivi emendamenti o integrazioni, di seguito il **“Trust Deed”**) sottoscritto da e tra l'Emittente e The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. in qualità di trustee (il **“Trustee”**, espressione che include tutte le persone operanti quali trustee nominate ai sensi del Trust Deed) ed è oggetto di un contratto per i servizi di agente per i pagamenti datato 27 maggio 2004 (e successivi emendamenti o integrazioni, di seguito il **“Contratto di agenzia”**) sottoscritto da e tra l'Emittente, JPMorgan Chase Bank quale agente incaricato dei pagamenti (il **“Agente principale per i pagamenti”**, espressione che include qualsiasi successivo agente principale per i pagamenti nominato di volta in volta in relazione alle Obbligazioni), Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. (unitamente all'Agente principale per i pagamenti, gli **“Agenti per i pagamenti”**, espressione che include qualsiasi agente per i pagamenti successivo o aggiuntivo nominato di volta in volta in relazione alle Obbligazioni) e il Trustee.

Talune disposizioni di cui nelle presenti Condizioni sono riassunte nel Trust Deed e nel Contratto di agenzia e sono soggette alle disposizioni dettagliate di cui nei suddetti documenti. I titolari delle Obbligazioni (gli **“Obbligazionisti”**) e i titolari delle relative cedole di interesse (i **“Titolari delle Cedole”** e le **“Cedole”** rispettivamente) sono vincolati dalle disposizioni di cui nel Trust Deed e nel Contratto di agenzia loro applicabili, restando inteso che hanno ricevuto notifica delle stesse. Copie del Trust Deed e del Contratto di agenzia sono disponibili per la consultazione nel normale orario lavorativo presso la sede legale di volta in volta vigente del Trustee, sede che alla data del presente documento è sita in Fifth Floor, 100 Wood Street, Londra EC2V 7EX oppure presso le sedi indicate di ciascuno degli Agenti per i pagamenti, il cui primo indirizzo è indicato di seguito.

### 1. FORMA, DENOMINAZIONE E TITOLARITÀ

Le Obbligazioni sono numerate in serie ed emesse al portatore in tagli di € 100.000 con annesse Cedole al momento dell'emissione. La titolarità su Obbligazioni e Cedole si trasferisce alla consegna. Il titolare di qualsivoglia Obbligazione o Cedola (salvo laddove richiesto altrimenti ai sensi di legge) sarà trattato come il proprietario assoluto a tutti i fini (sia che abbia o meno provveduto al debito versamento e indipendentemente da qualsivoglia comunicazione in relazione alla proprietà, amministrazione fiduciaria o altro interesse nelle medesime, così come da qualsiasi dicitura sulle stesse o qualunque precedente perdita o furto delle stesse) e nessuna altra persona incorrerà in alcuna responsabilità per avere considerato in tal modo detto titolare.

### 2. STATUS

Le Obbligazioni e le Cedole costituiscono (fatta salva la Condizione 3) obbligazioni dirette, generali, incondizionate e non subordinate dell'Emittente che si configurano come “obbligazioni” ai sensi degli Articoli 2410 e ss. del Codice Civile italiano e che, in qualsiasi momento, godono di pari trattamento tra loro e di un trattamento quantomeno paritario rispetto a tutte le altre obbligazioni non subordinate, in essere o future, dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni che possano essere privilegiate ai sensi di leggi di applicazione generale e tassativa.

### 3. CLAUSOLA DI PEGNO NEGATIVO

Fintantoché qualsiasi Obbligazione o Cedola rimarrà in circolazione (come da definizione nel Trust Deed), l'Emittente non procederà alla costituzione o consentirà la costituzione, avendo cura di verificare che nessuna delle Controllate dell'Emittente proceda alla o consenta la costituzione, (se non richiesta ai sensi di legge) di qualsivoglia Garanzia reale gravante sulla totalità o su parte dei suoi impegni, attività o redditi, presenti o futuri, al fine di garantire eventuali Indebitamenti rilevanti o Garanzie a fronte di Indebitamenti rilevanti, salvo che nel

caso di Gravami consentiti (come da definizione infra), senza (a) aver prima o contestualmente provveduto a garantire le Obbligazioni ai medesimi termini e nello stesso grado così da soddisfare il Trustee oppure (b) aver fornito una qualsiasi altra garanzia per le Obbligazioni che il Trustee, a propria assoluta discrezione, possa ritenere sostanzialmente non meno favorevole agli interessi degli Obbligazionisti o che possa essere approvata con delibera (come da definizione nel Trust Deed) degli Obbligazionisti.

Nelle presenti Condizioni:

“**Gravami consentiti**” indica qualsiasi Garanzia reale a copertura di un Indebitamento rilevante sulle attività di qualsivoglia entità che diventa una Controllata di uno dei membri del Gruppo (una “**Controllata del gruppo**”) dopo la data di emissione delle Obbligazioni a condizione che:

- (i) detta Garanzie reale esistesse al momento in cui tale entità è diventata una Controllata del Gruppo;
- (ii) detta Garanzia reale non sia stata creata prevedendo o in relazione al fatto che tale entità diventasse una Controllata del gruppo;
- (iii) l'importo garantito al momento in cui tale entità diventa una Controllata del Gruppo non venga successivamente aumentato o superato;
- (iv) la data di rimborso di qualsiasi importo garantito non venga prorogata; e
- (v) l'Indebitamento rilevante garantito da una o più Garanzie reali non superi mai il 10% dell'attivo consolidato complessivo del Gruppo;

“**Persona**” indica qualsivoglia persona fisica, persona giuridica, società, impresa, società di persone, joint venture, associazione, organizzazione, stato o ente di uno stato o qualsiasi altra entità, dotata o meno di personalità giuridica indipendente;

“**Indebitamento rilevante**” indica qualsiasi indebitamento, in essere o futuro, sotto forma di o rappresentato da obbligazioni, carte commerciali, titoli di credito a reddito fisso, obbligazioni non garantite, capitale obbligazionario, certificati o altri strumenti che siano, o siano pensati per o passibili di essere, quotati, scambiati o negoziati su qualsiasi borsa valori o mercato mobiliare (ivi compreso, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi mercato over-the-counter o altro mercato mobiliare);

“**Garanzia reale**” indica qualsivoglia ipoteca, onere, diritto di pegno, privilegio o altra garanzia ivi compreso, senza alcuna limitazione, ogni altro gravame analogo a quanto menzionato in precedenza ai sensi del diritto di qualsivoglia giurisdizione, ad eccezione di qualsiasi garanzia reale già in essere sulle attività o sulla proprietà di una Persona immediatamente prima della sua acquisizione da parte del o del suo consolidamento o fusione con l'Emittente o con una Controllata dell'Emittente, a condizione che tale garanzia reale non venga posta in essere in previsione di detta acquisizione, consolidamento o fusione e che l'importo garantito da detta Garanzia non venga successivamente aumentato;

“**Controllata**” indica, in relazione a qualsivoglia persona (la “**prima persona**”) in un determinato momento, qualsiasi altra persona (la “**seconda persona**”):

- (a) la cui maggioranza di voti nell'assemblea ordinaria degli azionisti sia detenuta dalla prima persona; oppure
- (b) in cui la prima persona detenga un numero di voti sufficiente a conferire a detta persona un'influenza determinante nelle assemblee ordinarie degli azionisti della seconda persona; oppure
- (c) che si trova sotto l'influenza dominante della prima persona in virtù di rapporti contrattuali tra la prima persona e la seconda persona; oppure
- (d) su cui la prima persona ha il diritto, ai sensi di un contratto o di una clausola dello statuto della seconda persona, di esercitare un'influenza dominante, laddove la legge consenta detti contratti o clausole; o
- (e) su cui la sola prima persona, sulla base di un accordo con gli azionisti, abbia a propria disposizione un numero di voti sufficiente a esercitare un'influenza dominante nel corso delle assemblee ordinarie degli azionisti della seconda persona,

ai sensi del disposto di cui all'Articolo 2359 del Codice Civile italiano e all'Articolo 93 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Un'entità che è consolidata nei bilanci dell'Emittente solo su base proporzionale non deve essere considerata come una controllata dell'Emittente, salvo laddove l'Emittente detenga la maggioranza nelle assemblee ordinarie degli azionisti di tale entità.

Ai fini della presente Condizione 3:

“**Garanzia**” indica, in relazione a qualsiasi Indebitamento rilevante di qualsivoglia Persona, qualsiasi

obbligazione a carico di un'altra Persona di ripianare tale Indebitamento rilevante ivi compresi (a solo titolo esplicativo, ma non esaustivo):

- (a) qualsiasi obbligo ad acquistare detto Indebitamento rilevante;
- (b) qualsiasi obbligo a concedere in prestito i fondi per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o altri titoli o per l'acquisto di attività o servizi al fine di fornire il finanziamento per il ripianamento di detto Indebitamento rilevante;
- (c) qualsiasi risarcimento contro le conseguenze del mancato pagamento di detto Indebitamento rilevante; e
- (d) qualsiasi altro accordo per assumersi la responsabilità di tale Indebitamento rilevante.

#### 4. INTERESSI

Le Obbligazioni maturano un interesse a decorrere dal 28 maggio 2004 compreso (la "**Data di emissione**") a un tasso del 4,875% annuo (il "**Tasso di interesse**"), pagabile annualmente a posteriori il 28 maggio di ogni anno ("**Data di pagamento dell'interesse**").

Ciascuna Obbligazione cessa di essere fruttifera dalla data di rimborso, salvo, previa debita presentazione, laddove il pagamento della somma in conto capitale sia impropriamente trattenuto o rifiutato, nel qual caso continuerà a maturare interesse al suddetto tasso (sia prima che successivamente alla sentenza) fino al momento che si pone in essere per primo tra (a) il giorno in cui tutti gli importi dovuti in relazione a tale Obbligazione fino a quella data siano ricevuti dal o per conto dell'Obbligazionista interessato e (b) il giorno che cade decorsi sette giorni dalla data in cui l'Agente principale per i pagamenti o il Trustee hanno notificato all'Obbligazionista l'avvenuto ricevimento a suo favore di tutti gli importi dovuti in relazione alle Obbligazioni fino a detto settimo giorno (salvo nella misura in cui vi fosse un successivo mancato pagamento). L'importo dell'interesse pagabile in ciascuna Data di pagamento interessi sarà pari a € 4.875 per ogni € 100.000 di importo nominale delle Obbligazioni.

Qualora fosse necessario calcolare un interesse in relazione a un periodo inferiore rispetto al Periodo di interesse (come da definizione infra), detto interesse sarà calcolato sulla base del numero di giorni del relativo periodo, includendo la data a decorrere da cui matura l'interesse, ma escludendo la data in cui detto interesse giunge a scadenza, diviso per il numero di giorni del Periodo di interesse in cui cade il periodo in esame (ivi compreso il primo giorno, ma escludendo l'ultimo). Si definisce "Periodo di interesse" il periodo che decorre dal 28 maggio 2004 e che termina, estremo escluso, alla prima Data di pagamento interessi e ciascun periodo successivo che decorre e include la Data di pagamento interessi e che termina, estremo escluso, alla Data di pagamento interessi successiva.

#### 5. RIMBORSO E ACQUISTO

(a) *Rimborso finale*: fatto salvo un precedente rimborso o un acquisto seguito da cancellazione, le Obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale in data 28 maggio 2014. Le Obbligazioni non possono essere rimborsate a discrezione dell'Emittente se non in conformità con la presente Condizione 5.

(b) *Rimborso per motivi fiscali*: le Obbligazioni possono essere rimborsate su richiesta dell'Emittente, nella loro totalità, ma non in parte, in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 60 giorni agli Obbligazionisti (preavviso che dovrà essere irrevocabile) al loro valore nominale, unitamente agli interessi maturati fino alla data di rimborso esclusa, se, immediatamente prima di detto preavviso, l'Emittente dimostri al Trustee quanto segue:

(i) l'Emittente è o sarà obbligato a versare importi aggiuntivi come disposto o menzionato nella Condizione 7 (Tassazione) a seguito di qualsivoglia variazione delle o emendamento alle leggi o normative della Repubblica Italiana o di qualsiasi sua ripartizione politica o autorità della stessa o avente potere di imporre tributi, oppure a seguito di qualsivoglia modifica nell'applicazione o nell'interpretazione giudiziale o ufficiale di dette leggi o normative, con detta modifica o emendamento che entra in vigore il 27 maggio 2004 o successivamente a tale data ; e

(ii) detto obbligo non può essere evitato dalle misure ragionevolmente intraprese dall'Emittente;

a condizione che, tuttavia, nessun avviso di rimborso possa essere inviato prima che siano trascorsi 90 giorni dalla prima data in cui l'Emittente sarebbe obbligato a versare detti importi addizionali laddove fosse in tale momento dovuto un pagamento in relazione alle Obbligazioni.

Prima della pubblicazione di qualsivoglia avviso di rimborso di cui nel presente paragrafo, l'Emittente dovrà

consegnare al Trustee:

- (A) un certificato firmato da due amministratori dell'Emittente nel quale si dichiara che l'Emittente ha la facoltà di procedere a detto rimborso e riportante una sintesi degli elementi di fatto che hanno originato il diritto dell'Emittente di operare tale rimborso; e
- (B) un parere, in una forma e con un contenuto ritenuti soddisfacenti dal Trustee, redatto da un consulente legale indipendente di chiara fama in cui si dichiara che l'Emittente è o sarà obbligato a versare detti importi aggiuntivi a seguito di tale modifica o emendamento.

Il Trustee ha diritto ad accettare tale certificato e parere come prova sufficiente del soddisfacimento delle circostanze di cui ai punti (i) e (ii) supra, nel qual caso questi saranno definitivi e vincolanti per gli Obbligazionisti.

Alla scadenza di detto preavviso come indicato nella presente Condizione 5(b), l'Emittente sarà tenuto a rimborsare le Obbligazioni in conformità con questa Condizione 5(b).

- (c) *Acquisto*: l'Emittente o qualsivoglia delle sue Controllate può, in qualsiasi momento, acquistare delle Obbligazioni sul mercato aperto o altrimenti e a qualsiasi prezzo. Dette Obbligazioni possono essere conservate, rimesse, rivendute o, a discrezione dell'Emittente o delle sue Controllate, presentate all'Agente principale per i pagamenti affinché le annulli. Ai sensi dell'Articolo 2415 del Codice Civile italiano, l'Emittente non ha diritto a votare in alcuna assemblea degli Obbligazionisti in relazione alle Obbligazioni rimborsate o detenute.
- (d) *Annullamento*: le Obbligazioni rimborsate o acquistate dall'Emittente o da qualsivoglia delle sue Controllate e successivamente presentate per l'annullamento e qualsiasi Cedola non ancora maturata, correlata a o presentata unitamente alle stesse saranno annullate direttamente e non potranno essere rimesse o rivendute.

## 6. PAGAMENTI

- (a) *Capitale*: il rimborso del capitale può essere effettuato solo dietro presentazione e (a condizione che il pagamento venga effettuato per intero) consegna delle Obbligazioni presso la sede indicata dell'Agente per i pagamenti al di fuori degli Stati Uniti, mediante assegno in euro a favore del o ancora a mezzo bonifico bancario su un conto in euro (o su altro conto su cui gli euro possano essere trasferiti o accreditati) del beneficiario presso una banca in una città in cui le banche possano accedere al Sistema TARGET (come da definizione infra).
- (b) *Interessi*: il pagamento degli interessi sarà effettuato, fatto salvo il paragrafo (f) (Pagamenti non in relazione a cedole maturate) infra, soltanto dietro presentazione e (a condizione che il pagamento venga effettuato per intero) consegna delle relative Cedole presso la sede indicata dell'Agente per i pagamenti al di fuori degli Stati Uniti secondo le modalità di cui al paragrafo (a) (Capitale) supra.
- (c) *Pagamenti soggetti alla normativa fiscale*: tutti i pagamenti in relazione alle Obbligazioni sono soggetti, in ogni caso, alla legislazione fiscale applicabile e alle altre leggi e normative vigenti nella piazza di pagamento, ferme restando le disposizioni di cui alla Condizione 7 (Tassazione). Nessuna commissione o spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti o ai Titolari di cedole in relazione ai suddetti pagamenti.
- (d) *Detrazione per cedole non maturate*: laddove un'Obbligazione sia presentata senza essere accompagnata da tutte le relative Cedole non scadute:
  - (i) se l'importo complessivo delle Cedole mancanti è inferiore o uguale all'importo del capitale da rimborsare, un ammontare pari all'importo complessivo delle Cedole mancanti verrà detratto dal capitale da rimborsare; a condizione, tuttavia, che se l'importo lordo disponibile per il pagamento è inferiore all'importo del capitale da rimborsare, l'ammontare così detratto sia una frazione dell'importo complessivo delle Cedole mancanti proporzionale al rapporto tra l'importo lordo effettivamente disponibile per il pagamento e l'importo del capitale da rimborsare;
  - (ii) se l'importo complessivo delle Cedole mancanti è superiore all'importo del capitale da rimborsare:
    - (A) verranno annullate tante Cedole mancanti (in ordine inverso rispetto alla scadenza) quante sono necessarie al fine di riportare l'importo complessivo della rimanenza di dette Cedole mancanti (le "Cedole rilevanti") alla pari con l'importo del capitale da



rimborsare; a condizione, tuttavia, che laddove il presente sottoparagrafo richieda l'annullamento di una frazione di una cedola mancante, detta cedola mancante sia annullata nella sua interezza; e

- (B) un importo pari all'importo complessivo delle Cedole rilevanti (o, se inferiore, all'importo del capitale da rimborsare) sarà detratto dall'importo del capitale da rimborsare; a condizione che, tuttavia, se l'importo lordo disponibile per il pagamento è inferiore all'importo del capitale da rimborsare, la somma detratta sia una frazione dell'importo complessivo delle cedole rilevanti (o, a seconda del caso, l'importo del capitale da rimborsare) proporzionale al rapporto tra l'importo lordo effettivamente disponibile per il pagamento e l'importo del capitale da rimborsare.

Ciascun importo del capitale così detratto dovrà essere versato secondo quanto disposto al paragrafo (a) (Capitale) supra dietro presentazione e (a condizione che il pagamento venga effettuato per intero) consegna delle relative cedole mancanti. Nessun pagamento verrà effettuato in relazione alle cedole annullate.

- (e) *Pagamenti in giorni lavorativi*: se la data di pagamento di qualsiasi importo in relazione a un'Obbligazione o a una Cedola cade in un giorno non lavorativo sulla piazza di presentazione, il titolare non avrà diritto al pagamento di quanto dovuto in detta piazza fino al giorno successivo lavorativo in detta piazza e non avrà altresì diritto ad alcun ulteriore interesse o pagamento a seguito di tale ritardo. In questo paragrafo, per "giorno lavorativo" si intende, in relazione a qualsiasi piazza di presentazione, un qualsivoglia giorno in cui le banche sono aperte per la presentazione e il pagamento di strumenti di credito al portatore e per la negoziazione di valute straniere in tale piazza di presentazione e, nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario su un conto in euro come descritto in precedenza, un giorno in cui il Sistema TARGET è operante.
- (f) *Pagamenti non in relazione a Cedole maturate*: i pagamenti di interessi diversi da quelli relativi alle Cedole maturate dovranno essere effettuati solo dietro presentazione delle relative Obbligazioni presso la sede indicata dell'Agente per i pagamenti al di fuori degli Stati Uniti.
- (g) *Pagamenti parziali*: se un Agente per i pagamenti effettua un pagamento parziale in relazione a qualsivoglia Obbligazione o Cedola presentata per il pagamento, detto Agente per i pagamenti dovrà apporre sulla stessa una dichiarazione indicante l'importo e la data del pagamento.

Nelle presenti Condizioni, per "**Giorno di saldo TARGET**" si intende qualsiasi giorno in cui il Sistema TARGET (Sistema Transeuropeo Automatizzato di Trasferimenti Rapidi con Liquidazione Lorda in Tempo Reale) è operativo (il "**Sistema TARGET**").

## 7. TASSAZIONE

Tutti i pagamenti di capitale e interessi in relazione alle Obbligazioni e alle Cedole effettuati da o per conto dell'Emittente dovranno essere esenti e liberi da, senza alcuna ritenuta o deduzione per o per conto di, imposte attuali o future, dazi, imposte ricorrenti o oneri governativi di qualsivoglia natura imposti, riscossi, raccolti, trattenuti o applicati da o per conto dell'Italia, a seconda dei casi, o da qualsivoglia ripartizione politica della stessa o di autorità aventi potere di imposizione fiscale, salvo laddove tale ritenuta o deduzione di imposte, dazi, imposte ricorrenti o oneri governativi sia richiesta ai sensi di legge. In tal caso l'Emittente dovrà quegli importi addizionali necessari a fare in modo che gli Obbligazionisti e i Titolari di Cedole, dopo le suddette ritenute o deduzioni, ricevano quell'importo che avrebbero altrimenti ricevuto se dette ritenute o deduzioni non fossero state richieste. L'obbligo di pagare tale importo ulteriore in relazione a Obbligazioni o Cedole esibite per il pagamento non si applicherà:

- (a) in Italia;
- (b) da o per conto di un titolare soggetto a tali imposte, dazi, imposte ricorrenti o oneri governativi in relazione alle suddette Obbligazioni o Cedole per il fatto di intrattenere con l'Italia relazioni diverse dal mero possesso di tale Obbligazione o Cedola; oppure
- (c) laddove tale ritenuta o deduzione sia imposta sul pagamento a una persona fisica e sia richiesta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o da qualsivoglia altra direttiva che implementa le conclusioni della riunione del Consiglio ECOFIN del 26-27 novembre 2000 sulla

- tassazione dei redditi da risparmio o altra legge che attua o si conforma a o ancora introdotta al fine di conformarsi alla suddetta Direttiva; o
- (d) da o per conto di un titolare che avrebbe potuto evitare tale ritenuta o deduzione presentando l'Obbligazione o la cedola a un altro Agente per i pagamenti in uno Stato membro dell'Unione Europea; o
  - (e) decorsi oltre 30 giorni dalla Data rilevante salvo nella misura in cui il titolare di detta Obbligazione o Cedola avesse avuto diritto al pagamento di tali importi aggiuntivi dietro presentazione dell'Obbligazione o della Cedola per il pagamento nell'ultimo giorno di detto periodo di 30 giorni; o
  - (f) nella misura in cui l'interesse o qualsiasi altro importo esigibile sia versato a un titolare che è una persona fisica o giuridica non residente in Italia o residente a fini fiscali in un paradiso fiscale (come da definizione ed elenco stilato nel Decreto del Ministero delle Finanze del 23 gennaio 2002) o la cui residenza fiscale è fissata in un paese che non consente alle autorità italiane di ottenere informazioni adeguate in relazione all'effettivo beneficiario dei pagamenti in uscita dall'Italia; o
  - (g) in relazione a qualsivoglia ritenuta o deduzione di interesse, capitale o altri proventi di qualsivoglia Obbligazione o Cedola in conto di un'imposta sostitutiva (alla data di emissione delle Obbligazioni applicata a un tasso del 12,5% (o al tasso in tale momento vigente)) ai sensi del decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, e successivi emendamenti ("Decreto legislativo n. 239") e in tutte le circostanze in cui le procedure di cui al Decreto legislativo n. 239, al fine di beneficiare di un'esenzione fiscale, non siano state rispettate o adempiute, ad eccezione dei casi in cui tali procedure non siano state adempiute o rispettate a seguito di azioni o omissioni da parte dell'Emittente o dei suoi agenti.

Nelle presenti Condizioni, per "**Data rilevante**" si intende la data più lontana tra (1) la data in cui il pagamento in oggetto diventa per la prima volta esigibile e (2) laddove l'ammontare complessivo non sia stato ricevuto in una città in cui le banche hanno accesso al Sistema TARGET da parte dell'Agente per i pagamenti o del Trustee alla o prima di detta data, la data in cui (previo ricevimento dell'intero ammontare) sia stata notificata all'Obbligazionista una comunicazione a tal fine.

Qualsiasi riferimento nelle presenti Condizioni a capitale o interessi deve essere considerato includere qualsiasi importo aggiuntivo in relazione al capitale o agli interessi (a seconda del caso) che possa essere pagabile ai sensi della presente Condizione 7 (*Tassazione*) o qualsiasi impegno assunto in aggiunta o in sostituzione alla presente Condizione 7 (*Tassazione*) ai sensi del Trust Deed.

Laddove l'Emittente diventasse soggetto, in qualsivoglia momento, a una giurisdizione fiscale diversa dall'Italia, i riferimenti nelle presenti Condizioni all'Italia dovranno essere interpretati come riferimenti all'Italia e/o detta diversa giurisdizione.

## 8. CASI DI INADEMPIMENTO

Laddove si ponesse in essere uno dei seguenti eventi, il Trustee potrà a propria discrezione e dovrà, su richiesta dei titolari di almeno un quarto del valore del capitale complessivo delle Obbligazioni in circolazione, o ancora attuando una Delibera (fatto salvo, nel caso del porsi in essere di qualsivoglia degli eventi di cui ai paragrafi (b) (*Violazione di altri obblighi*), (d) (*Sentenza disattesa*), (e) (*Esecuzione delle garanzie*) o nella misura in cui qualsiasi evento ai sensi del diritto italiano abbia un effetto analogo agli eventi di cui ai paragrafi (d) (*Sentenza disattesa*) ed (e) (*Esecuzione delle garanzie*) infra e, in relazione solo a una Controllata sostanziale dell'Emittente, ai paragrafi (c) (Inadempimento incrociato dell'Emittente o della Controllata sostanziale) o (g) (*Scioglimento, ecc.*) infra, che il Trustee abbia certificato per iscritto che il porsi in atto di tale evento è, a suo parere, sostanzialmente sfavorevole agli interessi degli Obbligazionisti e, in tutti i casi, che il Trustee sia stato risarcito o gli sia stata fornita una garanzia tale da soddisfarlo, dare comunicazione all'Emittente del fatto che le Obbligazioni sono immediatamente dovute ed esigibili e che, conseguentemente, le stesse diventeranno immediatamente dovute ed esigibili al valore del capitale maggiorato di eventuali interessi maturati senza la necessità di alcuna ulteriore azione o formalità per:

- (a) *Mancato pagamento*: l'Emittente non versa un importo in conto capitale in relazione alle Obbligazioni

alla data stabilita per il pagamento o non versa l'importo degli interessi relativi alle Obbligazioni alla data stabilita per il pagamento e tale mancato pagamento perdura per un periodo di sette giorni nel caso del capitale e di quattordici giorni nel caso degli interessi oppure

- (b) *Violazione di altri obblighi:* l'Emittente non adempie a o non rispetta uno qualsiasi degli altri obblighi assunti ai sensi delle o in relazione alle Obbligazioni o al Trust Deed e detto inadempimento (i) non può, a parere del Trustee, essere sanato oppure (ii) si tratta di un inadempimento che, a parere del Trustee, può essere sanato ma non vi viene posto rimedio entro 30 giorni dalla data in cui il Trustee ha dato comunicazione scritta in tal senso all'Emittente; oppure
- (c) *Inadempienza incrociata dell'Emittente o della Controllata sostanziale:*
  - (i) qualsiasi inadempimento dell'Emittente o di una delle sue Controllate sostanziali che non viene ripianato alla data stabilita o (a seconda del caso) nel periodo di grazia originario applicabile;
  - (ii) qualsiasi Indebitamento diventa dovuto ed esigibile prima della sua scadenza dichiarata per motivi diversi che per scelta dell'Emittente o (a seconda del caso) della relativa Controllata sostanziale oppure (a condizione che non si sia posto in essere alcun inadempimento, di qualsivoglia natura) di qualsiasi persona avente diritto a tale Indebitamento; o
  - (iii) l'Emittente o qualsivoglia delle sue Controllate sostanziali non provvede al pagamento di un importo dovuto ai sensi di qualsivoglia Garanzia a fronte di un Indebitamento; a condizione che l'ammontare di detto Indebitamento di cui al sottoparagrafo (i) e/o al sottoparagrafo (ii) supra e/o l'importo pagabile ai sensi di qualsivoglia Garanzia di cui al sottoparagrafo (iii) supra, individualmente o complessivamente superi € 15.000.000 (o l'equivalente in altra o altre valute); oppure
- (d) *Sentenza disattesa:* laddove vengano emesse a sfavore dell'Emittente o di una delle sue Controllate sostanziali una o più sentenze o provvedimenti esecutivi per il pagamento di un importo (sia singolarmente che in totale) superiore a (i) € 15.000.000 (o l'equivalente in altra o altre valute), oppure (ii) in relazione alla direttiva della Commissione Europea 2003/ 193/CE del 5 giugno 2003, una sentenza o un provvedimento esecutivo per il pagamento di un importo superiore a € 50.000.000 (o l'equivalente in altra o altre valute) contro cui non possa essere presentato appello o contestazione in buona fede o ancora contro cui non viene presentato appello o contestazione in buona fede e tali sentenze o provvedimenti non trovino applicazione per un periodo di 30 giorni dalla o dalle date degli stessi oppure, se successiva, dalla data in essi indicata per il pagamento; o
- (e) *Esecuzione delle garanzie:* una parte garantita prende possesso di, oppure viene nominato un curatore, un gestore o altra figura simile in relazione alla totalità o a una parte sostanziale dell'impresa, delle attività e dei ricavi dell'Emittente o di una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali; o
- (f) *Insolvenza, ecc.:* (i) l'Emittente o una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali diviene insolvente oppure incapace di far fronte ai propri debiti alla scadenza, (ii) viene nominato un amministratore o un liquidatore dell'Emittente o di una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali per la totalità o una parte sostanziale dell'impresa, delle attività o dei ricavi dell'Emittente o di una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali (oppure viene fatta richiesta di tale nomina), (iii) l'Emittente o una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali intraprende azioni tese alla riorganizzazione o alla dilazione dei propri obblighi oppure procede a una cessione o sottoscrive un accordo o un concordato preventivo con i propri creditori oppure dichiara una moratoria in relazione a qualsivoglia Indebitamento o Garanzia a fronte di un Indebitamento a suo carico oppure (iv) un creditore ipotecario o un curatore, un curatore amministrativo o altra figura simile viene nominato in relazione alla totalità o a una parte sostanziale delle attività o dell'impresa dell'Emittente o di una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali; oppure
- (g) *Scioglimento, ecc.:* viene emesso un provvedimento o approvata una deliberazione effettiva per lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione dell'Emittente o di una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali; oppure
- (h) *Cessazione delle attività:* l'Emittente o una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali cessa o annuncia la cessazione di tutte o di parte sostanziale delle sue attività (ad eccezione che nel caso di una fusione per incorporazione a titolo oneroso, fusione o riorganizzazione nel cui ambito le attività e le passività dell'Emittente o di una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali, a seconda del caso, sono assunte dall'entità risultante dalla fusione per incorporazione, dalla fusione o dalla riorganizzazione e laddove tale entità assume gli obblighi dell'Emittente o di una qualsiasi delle sue Controllate sostanziali, a seconda del caso, in relazione alle Obbligazioni, in presenza di un parere di un consulente legale indipendente di chiara fama in Italia, nel caso dell'Emittente e nella relativa giurisdizione di costituzione

nel caso di una qualsiasi delle Controllate sostanziali, consegnato al Trustee a conferma di quanto sopra precedentemente alla data di entrata in vigore di tale fusione per incorporazione, fusione o riorganizzazione); oppure

- (i) *Evento analogo*: si pone in essere un qualsiasi evento che ai sensi del diritto italiano ha un effetto analogo agli eventi di cui ai paragrafi da (d) (Sentenza disattesa) a (g) (Scioglimento) supra.

Nelle presenti Condizioni:

“**Attività consolidate**” indica il valore complessivo delle attività dell’Emittente e delle sue Controllate come riportato nel più recente bilancio consolidato dell’Emittente e delle sue Controllate, redatto prima del momento in cui viene presa la decisione o effettuata la verifica come richiesto ai sensi di e in conformità ai termini di cui nel presente;

“**Indebitamento**” indica qualsivoglia indebitamento di qualsiasi Persona in relazione ai fondi raccolti o assunti in prestito (ivi compresi eventuali interessi); e

“**Controllata sostanziale**” indica, in ogni data, qualsiasi Controllata dell’Emittente (i) a cui è ascrivibile oltre il 5% delle Attività consolidate dell’Emittente e delle sue Controllate (come risulta nel bilancio consolidato dell’Emittente) a tale data; oppure (ii) a cui era ascrivibile oltre il 5% dei proventi consolidati dell’Emittente e delle sue Controllate (come riportato nel bilancio consolidato dell’Emittente) per l’esercizio chiuso in tale data o in una data immediatamente precedente.

Ai fini della presente Condizione 8:

“**Garanzia**” indica in relazione a qualsiasi Indebitamento di qualsivoglia Persona, qualsiasi obbligazione a carico di un’altra Persona di ripianare tale Indebitamento ivi compresi (a solo titolo esplicativo, ma non esaustivo):

- (a) qualsiasi obbligo ad acquistare detto Indebitamento;
- (b) qualsiasi obbligo a concedere in prestito i fondi per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o altri titoli o per l’acquisto di attività o servizi al fine di fornire il finanziamento per il ripianamento di detto Indebitamento;
- (c) qualsiasi risarcimento contro le conseguenze del mancato pagamento di detto Indebitamento; e
- (d) qualsiasi altro accordo per assumersi la responsabilità di tale Indebitamento.

## 9. PRESCRIZIONE

I diritti relativi al capitale sono nulli laddove non accompagnati dalla presentazione per il pagamento delle relative Obbligazioni o, se del caso, delle Cedole entro dieci anni dalla relativa Data rilevante. Le richieste di pagamento di interessi sono nulle laddove non accompagnate dalla presentazione per il pagamento delle relative Cedole entro cinque anni dalla relativa Data rilevante.

## 10. SOSTITUZIONE DI OBBLIGAZIONI E CEDOLE

Laddove un’Obbligazione o Cedola andasse persa, fosse rubata, lacerata, resa illeggibile o distrutta, la stessa potrà essere sostituita presso la sede indicata dell’Agente principale per i pagamenti e dell’Agente per i pagamenti con sede in Lussemburgo, fatte salve tutte le leggi applicabili e i requisiti fissati dalla borsa, previo versamento da parte del richiedente delle spese sostenute in relazione a detta sostituzione e a quelle condizioni in materia di prove documentali, garanzia, risarcimento e di altra natura che l’Emittente potrà ragionevolmente fissare. Le Obbligazioni o le Cedole lacerate o rese illeggibili dovranno essere consegnate prima dell’emissione delle copie sostitutive.

## 11. TRUSTEE E AGENTE PER I PAGAMENTI

Ai sensi del Trust Deed, il Trustee ha diritto a essere manlevato e tenuto indenne dalle sue responsabilità in talune circostanze, nonché dal rimborso delle spese e dei costi sostenuti con priorità rispetto alle richieste avanzate dagli Obbligazionisti. Inoltre, il Trustee ha diritto a intrattenere relazioni commerciali con l’Emittente e con qualsiasi entità correlata all’Emittente senza rispondere di alcun utile.

Nell’esercizio dei propri poteri e discrezionalità, ai sensi delle presenti Condizioni e del Trust Deed, il Trustee terrà conto degli interessi degli Obbligazionisti come categoria e non sarà responsabile di alcuna conseguenza a carico dei singoli titolari delle Obbligazioni o delle Cedole che dovessero risultare dalla collocazione geografica o

dall'assoggettamento a un particolare regime fiscale di detti titolari.

Il Trustee può fare affidamento, senza ulteriori indagini, su qualsivoglia certificato, consiglio o altra informazione ottenuta da un Revisore contabile (come da definizione nel Trust Deed) dell'Emittente che il Trustee ritenga essere appropriato indipendentemente dal fatto che detto certificato, consiglio o informazione sia indirizzato al Trustee oppure in presenza o meno di qualsiasi limitazione di responsabilità.

Agendo ai sensi del Contratto di agenzia e in relazione alle Obbligazioni e alle Cedole, gli Agenti per i pagamenti agiscono esclusivamente in qualità di agenti dell'Emittente e (nella misura disposta nel summenzionato documento) del Trustee e non si assumono alcun obbligo nei confronti di o configurano alcun rapporto di agenzia o fiduciario con o per gli Obbligazionisti o i Titolari di Cedole.

Gli Agenti per i pagamenti iniziali e le rispettive sedi sono indicati di seguito. L'Emittente si riserva il diritto (con il preventivo consenso del Trustee) in qualsiasi momento di modificare i termini o revocare la nomina di qualsiasi Agente per i pagamenti e di nominare un agente principale per i pagamenti in sua vece e qualsiasi altro agente per i pagamenti aggiuntivo o successivo; *fermo restando, tuttavia*, che l'Emittente in ogni momento disponga di (a) un agente principale per i pagamenti, (b) fintantoché le Obbligazioni sono quotate alla Borsa del Lussemburgo, un Agente per i pagamenti con sede indicata in Lussemburgo e (c), laddove entrasse in vigore la Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che implementa le conclusioni della riunione del Consiglio ECOFIN del 26-27 novembre 2000, un agente per i pagamenti in uno Stato membro della UE che non sia tenuto ad operare alcuna ritenuta o deduzione fiscale ai sensi della Direttiva sui redditi da risparmio.

La comunicazione di qualsivoglia variazione degli Agenti per i pagamenti o delle relative sedi deve essere inviata tempestivamente agli Obbligazionisti in conformità con la Condizione 15 (Comunicazioni).

## **12. ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI; MODIFICHE**

- (a) *Assemblee degli Obbligazionisti*: il Trust Deed contiene le disposizioni in materia di convocazione delle assemblee degli Obbligazionisti per deliberare su questioni relative alle Obbligazioni, ivi compresa la modifica di qualsivoglia delle presenti Condizioni, in conformità all'Articolo 2415 del Codice Civile italiano e alle disposizioni applicabili del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 sulle società quotate. Tali modifiche possono essere apportate se approvate con Delibera. L'assemblea può essere convocata dagli Amministratori dell'Emittente o dal Rappresentante degli Obbligazionisti (come da definizione infra) e deve essere convocata dagli Amministratori dell'Emittente, dal Trustee e dal Rappresentante degli Obbligazionisti su richiesta scritta degli Obbligazionisti che detengono non meno di un ventesimo dell'importo complessivo del capitale delle Obbligazioni in circolazione (nel caso del Trustee fatto salvo il suo diritto al rimborso dei costi e delle passività sostenuti). Tale assemblea si intende validamente convocata (i) se sono presenti una o più persone, Obbligazionisti o in rappresentanza di Obbligazionisti, che detengono almeno la metà dell'importo complessivo del capitale delle Obbligazioni in circolazione oppure (ii) in caso di seconda convocazione a seguito dell'aggiornamento dell'assemblea in prima convocazione per mancanza di numero legale, se sono presenti una o più persone, Obbligazionisti o in rappresentanza di Obbligazionisti, che detengono almeno un terzo dell'importo complessivo del capitale delle Obbligazioni in circolazione oppure (iii) nel caso di una terza convocazione a seguito dell'aggiornamento di un'assemblea in seconda convocazione per mancanza di numero legale, se sono presenti una o più persone, Obbligazionisti o in rappresentanza di Obbligazionisti, che detengono almeno un quinto dell'importo complessivo del capitale delle Obbligazioni in circolazione a condizione che, tuttavia, il numero legale sia sempre pari almeno alla metà dell'importo complessivo del capitale delle Obbligazioni laddove si deliberi su un Argomento riservato (come da definizione infra). La maggioranza richiesta per approvare una delibera in qualsiasi assemblea convocata per votare una Delibera (ivi compresa qualsivoglia assemblea convocata a seguito dell'aggiornamento della precedente assemblea per mancanza di numero legale) è costituita da una o più persone che detengono o rappresentano almeno i due terzi dell'importo complessivo del capitale delle Obbligazioni rappresentate in assemblea, a condizione che, tuttavia, talune proposte (come indicato all'Allegato 3 del Trust Deed) (ivi compresa, tra l'altro, qualsiasi proposta di variare una data fissata per il pagamento di capitale o interessi in relazione alle Obbligazioni, di ridurre l'importo del capitale o interessi pagabile in qualsiasi data in relazione alle Obbligazioni, di modificare il metodo di calcolo del capitale o degli interessi di qualsivoglia pagamento in relazione alle Obbligazioni o la data di detto pagamento, di variare la valuta dei pagamenti ai sensi delle Obbligazioni o ancora di variare i requisiti in materia di numero legale per le assemblee o la maggioranza richiesta per l'approvazione di una Delibera (ciascuna proposta viene

denominata un “**Argomento riservato**”) possano essere autorizzate soltanto mediante una Delibera approvata nel corso di un’assemblea degli Obbligazionisti da una o più persone che detengono o rappresentano almeno la metà dell’importo complessivo del capitale delle Obbligazioni in circolazione. Qualesivoglia Delibera debitamente approvata in una simile assemblea è vincolante per tutti gli Obbligazionisti e i Titolari di Cedole, indipendentemente dalla loro presenza in assemblea. Gli Obbligazionisti, in conformità con il disposto del Codice Civile italiano in materia di assemblee degli Obbligazionisti e nel rispetto delle suddette maggioranze, devono nominare un rappresentante comune (il “**Rappresentante degli Obbligazionisti**”) che sarà munito dei poteri e avrà i doveri di cui all’Articolo 2418 del Codice Civile italiano.

- (b) *Modifiche*: il Trustee può, senza il consenso degli Obbligazionisti e dei Titolari di Cedole, accettare qualsivoglia modifica delle presenti Condizioni o del Trust Deed (ad eccezione che in relazione a un Argomento riservato) che il Trustee ritiene essere adeguata se, a parere del Trustee, detta modifica non risulta sostanzialmente sfavorevole per gli interessi degli Obbligazionisti, nonché qualsiasi modifica delle Obbligazioni o del Trust Deed che riveste carattere formale o di natura tecnica o di scarsa rilevanza oppure tesa a correggere un errore manifesto o provato (in misura tale da soddisfare il Trustee).

In aggiunta, il Trustee può, senza il consenso degli Obbligazionisti e dei Titolari di Cedole, autorizzare o rifiutare qualsiasi deroga, proposta o effettiva, delle Obbligazioni o del Trust Deed (diversa da una deroga, proposta o effettiva, relativa alla materia di un Argomento riservato) se, a parere del Trustee, ciò non pregiudica sostanzialmente l’interesse degli Obbligazionisti.

Salvo diversa decisione del Trustee, qualsiasi autorizzazione, modifica o rinuncia in tal senso dovrà essere comunicata agli Obbligazionisti non appena possibile.

### **13. APPLICAZIONE**

Il Trustee può, in qualsiasi momento, a propria discrezione e senza preavviso, avviare quei procedimenti che ritiene opportuni al fine di far rispettare i propri diritti ai sensi del Trust Deed in relazione alle Obbligazioni, pur non essendo tenuto a procedere in tal senso salvo nei casi in cui:

- (a) gli sia stato richiesto per iscritto dai titolari di almeno un quarto dell’importo complessivo del capitale delle Obbligazioni in circolazione o ciò sia stabilito in una Delibera; e
- (b) sia stato manlevato o gli sia stata fornita debita e soddisfacente garanzia.

Nessun Obbligazionista può procedere direttamente contro l’Emittente salvo laddove il Trustee, pur essendo vincolato a farlo, non si attivi entro un lasso di tempo ragionevole e tale inadempimento perduri.

### **14. EMISSIONI SUCCESSIVE**

L’Emittente può, di volta in volta, senza il consenso degli Obbligazionisti e dei Titolari di cedole e in conformità con il Trust Deed, creare e emettere ulteriori obbligazioni ai medesimi termini e condizioni delle Obbligazioni sotto tutti gli aspetti (o sotto tutti gli aspetti ad eccezione del primo pagamento degli interessi) così da formare una singola serie con le Obbligazioni. L’Emittente può, di volta in volta, con il consenso del Trustee, creare ed emettere altre serie di obbligazioni che rientrano nel campo di applicazione del Trust Deed.

### **15. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni agli Obbligazionisti sono valide se pubblicate su un quotidiano di primaria importanza generalmente distribuito in Lussemburgo (che si presume essere il Luxemburger Wort) oppure, laddove tale pubblicazione non fosse possibile, su un quotidiano in lingua inglese di primaria importanza, generalmente distribuito in Europa, a condizione che, tuttavia, qualsivoglia avviso di convocazione di un’assemblea degli Obbligazionisti ai sensi della Condizione 12 (*Assemblee degli Obbligazionisti, Modifiche*) sia altresì pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima dell’assemblea (escluso il giorno in cui l’avviso viene pubblicato e il giorno di convocazione dell’assemblea). Tali comunicazioni saranno considerate debitamente notificate alla data della prima pubblicazione. Il contenuto di qualsiasi comunicazione notificata agli Obbligazionisti sarà ritenuto comunicato a tutti gli effetti anche ai Titolari delle Cedole.

### **16. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

- (a) *Legge applicabile*: le Obbligazioni e il Trust Deed e tutte le questioni derivanti da o correlate alle Obbligazioni e al Trust Deed sono disciplinati dal e devono essere interpretate in conformità al diritto

inglese.

- (b) *Giurisdizione*: l'Emittente accetta irrevocabilmente a beneficio degli Obbligazionisti che i tribunali inglesi abbiano giurisdizione di cognizione e di decisione di qualsivoglia azione legale, civile o penale, o procedimento, e di composizione di qualsivoglia controversia che possa insorgere da o in relazione alle Obbligazioni (rispettivamente "Procedimenti" e "Controversie") e, a tal fine, si sottometta irrevocabilmente alla competenza di detti tribunali.
- (c) *Foro competente*: l'Emittente rinuncia irrevocabilmente a sollevare qualsivoglia eccezione, adesso o in futuro, in relazione alla competenza dei tribunali inglesi quale foro di cognizione e decisione di eventuali Procedimenti e di composizione di eventuali Controversie e accetta di non eccepire la competenza o idoneità di detto foro.
- (d) *Agente per le notifiche*: l'Emittente accetta che l'atto processuale con cui viene istituito qualunque procedimento in Inghilterra e qualsiasi altro documento da notificare in relazione a detti Procedimenti possa essere notificato mediante consegna a Law Debenture Corporate Services Limited all'indirizzo 100 Wood Street, Londra EC2V 7EX, Regno Unito o, se diversa, presso la sede legale *pro tempore* o presso qualsivoglia indirizzo dell'Emittente in Gran Bretagna a cui sia possibile notificare atti processuali in conformità con la Parte XXIII del Companies Act del 1985 (Legge sulle società) e successivi emendamenti o successiva promulgazione. Laddove la nomina irrevocabile da parte dell'Emittente della persona di cui alla presente Condizione 16 decadesse, l'Emittente dovrà immediatamente e in maniera irrevocabile nominare un'altra persona in Inghilterra affinché accetti le notifiche di atti processuali per suo conto in Inghilterra dando comunicazione del nome e dell'indirizzo di detta persona al Trustee e, qualora non si addivenisse a tale nomina nel termine di quindici giorni, qualsiasi Obbligazionista avrà diritto a nominare detta persona inviando una comunicazione scritta indirizzata all'Emittente e consegnata all'Emittente o alla sede indicata del Trustee. Nulla di quanto contenuto nel presente inficia il diritto di ogni Obbligazionista a effettuare notifiche processuali secondo le modalità previste ai sensi di legge.
- (e) *Non esclusività*: L'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali inglesi non limita (e non deve essere interpretato come limitazione) il diritto degli Obbligazionisti o di alcuno di essi di portare i Procedimenti contro l'Emittente di fronte a qualsiasi altro tribunale avente giurisdizione e l'avvio di detti procedimenti contro l'Emittente in uno o più giurisdizioni non preclude l'avvio dei Procedimenti contro l'Emittente in qualsiasi altra giurisdizione (contestualmente o meno) se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi vigenti.

## **17. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 – LEGGE SUI CONTRATTI (DIRITTI DI TERZI) DEL 1999**

Nessuna persona ha diritto di richiedere l'applicazione di alcun termine o condizione delle Obbligazioni ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act del 1999 (Legge sui contratti – Diritti di terzi), ma ciò non inficia alcun diritto o rimedio a favore di terzi laddove questo esista o sia altrimenti disponibile non facendo riferimento alla suddetta legge.

## UTILIZZO DEI PROVENTI

---

Parte dei proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, che si prevede ammonteranno a € 495.420.000 dedotte le commissioni combinate di gestione e sottoscrizione e i diritti di vendita, sarà impiegata dall'Emittente per rifinanziare il proprio debito attuale (ivi compresa la linea di credito a breve-medio termine erogata all'Emittente da Banca Intesa S.p.A., azionista di controllo di Banca Caboto s.p.a., uno dei Joint-Lead Manager). Inoltre, l'Emittente intende utilizzare la rimanenza dei proventi netti derivanti dall'Emissione delle Obbligazioni per finanziare potenziali acquisizioni future del Gruppo. Né l'Emittente né alcuna delle sue Controllate hanno sottoscritto alcun accordo, impegno o contratto in relazione ad alcuna acquisizione sostanziale, società mista o investimento. Eventuali proventi netti che non dovessero essere impiegati come illustrato in precedenza saranno utilizzati dall'Emittente per il perseguimento del proprio oggetto sociale generale.



## SINTESI DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI IN FORMA GLOBALE

---

Le Obbligazioni saranno emesse inizialmente sotto forma di Obbligazione Globale Temporanea depositata alla Data di chiusura o in altro giorno prossimo a tale data presso un depositario comune per Euroclear e Clearstream, Lussemburgo. L'Obbligazione Globale Temporanea potrà essere scambiata, in tutto o in parte, con una quota in una Obbligazione Globale Permanente non prima che siano trascorsi 40 giorni dalla Data di chiusura e dietro certificazione che il beneficiario effettivo non è un soggetto statunitense. Nessun pagamento potrà essere effettuato in relazione all'Obbligazione Globale Temporanea salvo nei casi in cui lo scambio per una partecipazione nell'Obbligazione Globale Permanente sia impropriamente ritardato o rifiutato. In aggiunta, i pagamenti degli interessi in relazione alle Obbligazioni non possono essere percepiti in assenza della certificazione che il beneficiario effettivo non è un soggetto statunitense.

L'Obbligazione Globale Permanente potrà essere scambiata in tutto, ma non in parte, con Obbligazioni in forma definitiva ("**Obbligazioni in forma definitiva**") del valore nominale di € 100.000 ciascuna su richiesta del portatore dell'Obbligazione Globale Permanente dietro presentazione e consegna dell'Obbligazione Globale Permanente all'Agente principale per i pagamenti laddove si ponesse in essere uno degli eventi indicati di seguito (ciascun denominato un "**Evento di scambio**"):

(a) Euroclear o Clearstream, Lussemburgo rimangono chiusi per un periodo continuativo di 14 giorni (per motivi diversi dalla chiusura per ferie ai sensi di legge) oppure annunciano l'intenzione di cessare le attività a titolo permanente o

(b) si pone in essere una delle circostanze di cui alla Condizione 8 (*Casi di inadempimento*).

Nel caso in cui l'Obbligazione Globale Permanente sia scambiata per Obbligazioni in forma definitiva, l'Emittente dovrà provvedere alla tempestiva consegna (a titolo gratuito al portatore) di dette Obbligazioni in forma definitiva, debitamente autenticate e con le relative cedole allegate, per un valore capitale pari al valore capitale dell'Obbligazione Globale Permanente al portatore dell'Obbligazione Globale Permanente dietro consegna dell'Obbligazione Globale Permanente presso la sede dell'Agente principale per i pagamenti entro 30 giorni dal porsi in essere del relativo Evento di scambio. In aggiunta, l'Obbligazione Globale Temporanea e l'Obbligazione Globale Permanente indicheranno le disposizioni che modificano i Termini e le condizioni delle Obbligazioni applicabili all'Obbligazione Globale Temporanea e all'Obbligazione Globale Permanente. Presentiamo di seguito una sintesi di talune delle suddette disposizioni:

*Pagamenti:* tutti i pagamenti in relazione all'Obbligazione Globale Temporanea e all'Obbligazione Globale Permanente saranno effettuati dietro presentazione e (nel caso di pagamento dell'intero importo di capitale e interessi maturati sulla stessa) consegna dell'Obbligazione Globale Temporanea e (a seconda del caso) dell'Obbligazione Globale Permanente presso la sede indicata dell'Agente per i pagamenti e saranno sufficienti per il soddisfacimento e l'adempimento delle relative responsabilità assunte dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni.

*Comunicazioni:* ferma restando la Condizione 15 (*Comunicazioni*), laddove tutte le Obbligazioni siano rappresentate dall'Obbligazione Globale Permanente (o dall'Obbligazione Globale Permanente e/o dall'Obbligazione Globale Temporanea) e l'Obbligazione Globale Permanente (o l'Obbligazione Globale Permanente e/o l'Obbligazione Globale Temporanea) sia depositata presso un depositario comune per Euroclear e Clearstream, Lussemburgo, le comunicazioni agli Obbligazionisti possono essere inviate consegnando la relativa comunicazione a Euroclear e Clearstream, Lussemburgo e, in ogni caso, tali comunicazioni saranno considerate debitamente inviate agli Obbligazionisti in conformità alla Condizione 15 (*Comunicazioni*) alla data della consegna delle stesse a Euroclear e Clearstream, Lussemburgo, a condizione che, tuttavia, fintantoché le Obbligazioni siano quotate alla Borsa del Lussemburgo e le sue regole lo richiedano, le comunicazioni siano altresì pubblicate su un giornale di rilevanza nazionale a larga diffusione in Lussemburgo (si presume che sia il *Luxemburger Wort*) e a condizione, inoltre, che qualsivoglia comunicazione relativa alla convocazione di un'assemblea degli Obbligazionisti ai sensi della Condizione 12 (*Assemblee degli Obbligazionisti, Modifiche*) sia pubblicata anche sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima dell'assemblea (escluso il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione e il giorno stabilito per la convocazione) o sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e almeno su un quotidiano indicato nello statuto dell'Emittente.

## DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE

---

### Oggetto sociale

L'Emittente è stata costituita in data 25 maggio 1998 come società per azioni di diritto italiano ed è stata registrata nel Registro delle Imprese di Brescia in data 1° luglio 1998. La durata dell'Emittente è indicata all'Articolo 4 del suo statuto fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

L'oggetto sociale dell'Emittente come risulta dall'Articolo 4 dello statuto è: l'esercizio, per proprio conto e/o in conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività inerenti a (i) captazione, potabilizzazione, distribuzione e vendita di acqua potabile; (ii) servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue; (iii) acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica; (iv) promozione e realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate; (v) produzione, trasporto, rigassificazione di gas liquido, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e vendita del gas; (vi) raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo; (vii) produzione, distribuzione e vendita del freddo; (viii) servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie; (ix) gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi; (x) produzione, distribuzione e vendita di calore per usi civili e industriali; (xi) raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti, raccolta differenziata, lavaggio e spazzamento stradale; (xii) impianto ed esercizio di reti di illuminazione pubblica e non, gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali, impianto ed esercizio di apparati semaforici e di altri apparati connessi alla regolazione del traffico; (xiii) installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti, gestione e sviluppo di servizi informatici e telematici; (xiv) servizi pubblici di interesse turistico; (xv) trasporto di merci anche per conto terzi; (xvi) manutenzione e revisione di veicoli e altri mezzi di trasporto. La Società può inoltre svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, qualsiasi attività comunque funzionale e connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di gestione e manutenzione di impianti tecnologici anche per conto terzi, di consulenza, assistenza e progettazione e costruzione degli impianti necessari, da chiunque commissionate. La Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nei settori di proprio interesse, la Società può promuovere modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati. La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o servizi specifici non preminenti rispetto alla sue funzioni complessive.

### Capitale sociale

Alla data del presente Prospetto informativo, il capitale sociale autorizzato dell'Emittente è pari a € 735.570.858. In aggiunta, alla data del presente Prospetto informativo, il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato è pari a € 735.570.858, diviso in 735.570.858 azioni ordinarie da € 1 ciascuna.

### Azionisti

Al 31 marzo 2004, circa il 72,884% delle azioni ordinarie dell'Emittente è detenuto dal Comune di Brescia. Alla medesima data, gli azionisti di minoranza di ASM Brescia sono Hopa S.p.A con una partecipazione del 3,501%, Carlo Tassara S.p.A. con una partecipazione del 3,007% e Lonati S.p.A., con una partecipazione del 2,997% in ASM Brescia. Per quanto consta all'Emittente, non vi sono altri azionisti che detengono una partecipazione superiore al 2% nel capitale azionario dell'Emittente. Il restante 17,611% del capitale sociale di ASM Brescia è attualmente flottante.

<i>Azionista</i>	<i>Proprietà (percentuale del capitale sociale)</i>
Comune di Brescia .....	72,884%
Hopa S.p.A .....	3,501%
Carlo Tassara S.p.A. ....	3,007%
Lonati S.p.A .....	2,997%

## Consiglio di Amministrazione

La gestione della Società spetta al consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione") che ha facoltà, nei limiti prescritti dalla legislazione italiana e dallo statuto della Società, di delegare la propria autorità generale a uno o più Amministratori delegati e/o a un Comitato esecutivo e/o a un Direttore generale. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del mandato e i poteri di tali Amministratori Delegati, Comitato esecutivo e/o Direttore generale. Inoltre, il Codice Civile italiano richiede che sia istituito un organismo di vigilanza noto come Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri in relazione alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatte salve quelle attività che, in conformità con la legislazione italiana o lo statuto, richiedono l'approvazione degli azionisti. Tra i poteri del Consiglio di Amministrazione ricordiamo:

- approvazione di piani strategici, operativi e finanziari della società, bilanci preventivi annuali e pluriennali, oltre che piani di ristrutturazione;
- controllo della gestione e delle attività, anche mediante comparazione periodica dei risultati effettivi e preventivati;
- verifica dell'adeguatezza della struttura amministrativa e organizzativa della Società e della squadra dirigenziale scelta dagli Amministratori delegati; e
- istituzione di un Comitato strategico, un Comitato per la remunerazione, un Comitato per il controllo interno e la corporate governance e un Comitato per le proposte di nomina e determinazione della composizione degli stessi.

Lo statuto della Società consente la nomina di un numero compreso tra i cinque e i sette amministratori. L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri e include un consigliere esecutivo e sei consiglieri non esecutivi, nonché un Presidente. I membri non esecutivi del Consiglio sono altrimenti qualificati come amministratori indipendenti. Il Comune di Brescia (nella sua posizione di azionista di controllo) ha diritto a procedere con la nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione. In ogni caso, il Comune di Brescia non potrà nominare un numero di amministratori superiore ai quattro quinti della composizione del Consiglio di Amministrazione della Società. Gli amministratori che non sono nominati dal Comune di Brescia sono eletti sulla base del meccanismo del voto di lista, con le liste che dovranno essere presentate da un numero minimo di 500 azionisti o da azionisti che, singolarmente o unitamente ad altri azionisti, rappresentano almeno lo 0,5% delle azioni recanti diritto di voto nell'assemblea ordinaria degli azionisti. Gli amministratori eletti e nominati dal Consiglio rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti e rinominati. L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato nel corso dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2004 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2006.

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente e un Direttore generale e può eleggere uno o più Amministratori delegati e/o un Comitato esecutivo al suo interno.

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è la seguente:

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>
Renzo Capra	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere esecutivo
Bruno Barzellotti	Consigliere
Maurizio Brunazzo	Consigliere
Giuseppe Onofri	Consigliere
Marco Vitale	Consigliere
Alberto Clò	Consigliere
Emilio Gnutti	Consigliere

I primi cinque consiglieri del suddetto elenco sono stati nominati dal Comune di Brescia, mentre gli altri sono stati nominati dall'assemblea degli azionisti.

Ai sensi del diritto italiano, gli amministratori possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento su deliberazione degli azionisti nel corso di un'assemblea ordinaria degli azionisti; tuttavia, laddove un amministratore fosse revocato senza giusta causa, detto amministratore potrà avanzare una richiesta di

risarcimento danni contro la Società. Gli amministratori nominati dal Comune di Brescia sono revocabili e sostituibili solo dal Comune di Brescia. Gli amministratori possono in qualsiasi momento rassegnare le proprie dimissioni dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale. Il Consiglio di Amministratore deve nominare degli amministratori supplenti per coprire eventuali posti vacanti che dovessero insorgere a seguito di revoca o dimissione e detti amministratori supplenti rimarranno in carica fino alla successiva assemblea generale degli azionisti, fatta salva l'approvazione del Collegio sindacale.

Se la maggioranza dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione dovesse rassegnare le proprie dimissioni o essere revocata contemporaneamente, i restanti amministratori saranno tenuti a convocare un'assemblea degli azionisti per votare i candidati in sostituzione degli amministratori dimissionari o revocati.

Le assemblee del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente (o laddove il Presidente non provvedesse in tal senso entro sette giorni dal ricevimento di una richiesta della maggioranza degli amministratori, dagli amministratori richiedenti) inviando una comunicazione contenente l'ordine del giorno dell'assemblea. Gli avvisi di convocazione di un'assemblea del Consiglio di Amministrazione devono essere ricevuti dagli amministratori almeno tre giorni (uno in caso di urgenza) prima della data dell'assemblea. Le assemblee possono altresì essere convocate da almeno due membri del Collegio sindacale. Il numero legale minimo richiesto per le assemblee del Consiglio di Amministrazione è pari alla maggioranza degli amministratori in carica. Gli amministratori possono partecipare alle assemblee per telefono o in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che siano in grado di seguire la discussione e intervenire in merito alle questioni dibattute e di trasmettere, ricevere e leggere i documenti di cui si fa menzione in assemblea. Le deliberazioni sono adottate con il voto di maggioranza degli amministratori in carica.

Il Presidente del Consiglio ha la procura per rappresentare la Società in qualsiasi questione che rientra nell'ambito di applicazione dello statuto.

Gli amministratori devono comunicare al Collegio sindacale della Società, con frequenza almeno trimestrale, le attività più significative svolte e le operazioni effettuate dalla Società menzionandone il potenziale impatto sulle condizioni e sui risultati finanziari della Società e, nello specifico, sottolineando qualsiasi potenziale conflitto di interesse che dovesse insorgere in relazione a tali operazioni.

### **Collegio sindacale**

Lo statuto della Società dispone la nomina di un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti destinati a sostituire automaticamente un sindaco effettivo in caso di sue dimissioni o altrimenti di sua incapacità di adempiere alle mansioni di sindaco effettivo. Ciascun membro del Collegio sindacale deve essere iscritto all'albo nazionale dei revisori in Italia. Il Comune di Brescia ha diritto di procedere direttamente alla nomina di un numero di sindaci proporzionale all'entità della propria partecipazione, comunque, non superiore a due sindaci effettivi e un sindaco supplente. I sindaci effettivi che non sono nominati dal Comune di Brescia sono eletti dagli azionisti nel corso di un'assemblea ordinaria degli azionisti utilizzando un sistema di voto simile a quello descritto per gli amministratori nella sezione "Consiglio di Amministrazione" supra.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre fiscale ed è responsabile della revisione degli affari, delle condizioni finanziarie e dei risultati operativi della Società. Gli è altresì richiesto di rivedere le attività della Società al fine di determinarne la conformità allo statuto della Società e alla legislazione italiana, nonché di comunicare tempestivamente eventuali irregolarità riscontrate alla CONSOB, la commissione italiana di vigilanza per le società e la borsa, e qualsiasi questione specifica agli azionisti della Società e alle altre autorità competenti. Nello specifico, il Collegio sindacale dovrebbe garantire (i) che la Società sia gestita in maniera fondata e (ii) che le procedure di controllo interno e in materia di contabilità e amministrazione siano adeguate. La revisione condotta dal Collegio sindacale non costituisce una revisione contabile ai sensi dei principi italiani in materia di revisione contabile. I membri del Collegio sindacale devono ricevere comunicazione e sono tenuti a presenziare alle assemblee del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee degli azionisti e alle riunioni di qualsiasi Comitato esecutivo del Consiglio di Amministrazione.

L'attuale Collegio sindacale è stato nominato in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti in data 30 aprile 2004 ed è costituito come illustrato di seguito.

La tabella a seguire indica gli attuali membri del Collegio sindacale:

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>
Giovanni Rizzardi	Sindaco effettivo
Ferruccio Barbi	Sindaco effettivo

Diego Rivetti	Sindaco effettivo
Pierfrancesco Cuter	Sindaco supplente
Pierfranco Aiardi	Sindaco supplente

I membri del Collegio sindacale sono eletti per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per periodi consecutivi. Tali membri possono essere revocati solo per giusta causa con deliberazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti successivamente ratificata da un tribunale italiano competente. Il mandato degli attuali membri decorre dal 30 aprile 2004 (data dell'assemblea degli azionisti in cui gli stessi sono stati nominati) e terminerà all'approvazione del bilancio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2006. Ai sensi della sezione 21 dello statuto dell'Emittente, il Presidente del Collegio sindacale dovrà essere nominato in occasione della prima riunione del Collegio sindacale.

Il Collegio sindacale, o due suoi membri, hanno la facoltà di convocare assemblee degli azionisti, assemblee del Consiglio e riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo.

### Corporate Governance

Il sistema di corporate governance adottato dalla Società assegna poteri e responsabilità ai diversi organi societari al fine di assicurare un corretto equilibrio tra gestione e controllo. La politica di corporate governance della Società è conforme ai principi del Codice di autodisciplina delle società quotate alla Borsa italiana.

Ai sensi di detto Codice di autodisciplina, il Consiglio ha nominato un Comitato per la remunerazione, composto principalmente da consiglieri non esecutivi e a cui spetta la responsabilità di proporre la remunerazione spettante ai membri del Consiglio. Il Consiglio ha altresì nominato un Comitato di controllo interno al fine di monitorare le procedure di controllo interno della Società e un Comitato per le proposte di nomina incaricato di proporre le candidature per la nomina in Consiglio. I nomi e la posizione di ciascun membro del Comitato per la remunerazione sono indicati di seguito.

<i>Posizione</i>	<i>Nome e cognome</i>
Membro (senza poteri esecutivi)	Maurizio Brunazzo
Membro (senza poteri esecutivi)	Alberto Clò
Membro (senza poteri esecutivi)	Ennio Franceschetti

Il Comitato per il controllo interno è composto da Maurizio Brunazzo, Alberto Clò e Marco Vitale, mentre il Comitato per le proposte di nomina è composto da Bruno Barzellotti, Ennio Franceschetti ed Emilio Gnutti.

In data 21 febbraio 2004, il Consiglio ha nominato un Comitato strategico, composto dal Presidente e da quattro membri della dirigenza.

Nella sua prima assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominato in data 30 aprile può deliberare di confermare o modificare la composizione del Comitato per il controllo interno, del Comitato per la remunerazione e del Comitato strategico.

### Responsabili chiave

Riportiamo di seguito i nomi dei responsabili chiave della Società (la "**Direzione**"), unitamente alle relative posizioni e alla data di nomina.

<i>Nome e cognome</i>	<i>Posizione</i>	<i>Data di nomina</i>
Renzo Capra	Presidente	
Elio Tomasoni	Direttore generale	Dicembre 2001
Luciano Aletto	Capo Centrale sul Mincio	Settembre 1993
Antonio Bonomo	Dirigente responsabile Servizio Energia	Gennaio 2002
Fausto Cancelli	Amministratore ASMEA	Gennaio 2002
Leonardo Dabrassi	Dirigente responsabile Servizio Finanza e Amministrazione	Ottobre 1993
Oreste Galasso	Dirigente responsabile Servizio Informatica	Aprile 1996
Mario Tomasoni	Dirigente responsabile Ciclo idrico integrato e distribuzione	Gennaio 2004
Marcello Milani	Dirigente responsabile Pianificazione e controllo, Relazioni con gli investitori	Gennaio 2002

Paolo Rossetti	Dirigente responsabile Area Corporate, Funzione vicaria di Direttore generale	Gennaio 2002
Roberto Ruggeri	Dirigente responsabile Approvvigionamenti e Logistica	Gennaio 2002
Ennio Zambonini	Dirigente responsabile Teleriscaldamento	Aprile 1996
Fulvio Roncari	Dirigente responsabile gestione rifiuti	Aprile 2004
Lorenzo Peduzzi	Dirigente responsabile Segreteria	Luglio 1985

Qui di seguito sono riportati sinteticamente i profili accademico professionali del Presidente e degli altri responsabili chiave della Direzione.

**Renzo Capra:** 74. Dal 1998 Presidente operativo di ASM, dopo aver ricoperto la carica di Direttore Generale prima e di Presidente del Consiglio di Amministrazione successivamente. Ricopre l'incarico di Presidente di Aprica Studi, Aprica, ASMEA, Retrasm, ASM Energy, Plurigas, Sinergia, Valgas e Itradeplace. È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Selene, Infracom S.p.A., Tidone Gas Energie ed Endesa Italia.

Ricopre altresì la carica di Vicepresidente di Gesi e Trentino Servizi. È membro, in rappresentanza dell'Italia, del CEDEC con sede a Bruxelles (Confederazione delle Imprese degli Enti Locali Distributori di Elettricità e Gas Europei). Fa parte del Comitato direttivo e dell'esecutivo dell'Istituto di Economia delle Fonti di Energia (IEFE) dell'Università Bocconi di Milano. Partecipa all' "Osservatorio energia" dell'IRS. Fa parte della Giunta Federelettrica ed è Vicepresidente della Confservizi Lombardia.

**Elio Tomasoni:** 56. Direttore Generale dal dicembre 2001. Assunto nel 1974, nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali. È stato responsabile del Servizio organizzazione, della Sezione trasporti, del Settore pianificazione e del Servizio approvvigionamenti. Dal 1996 è stato Direttore del Servizio organizzazione fino al 1999 quando ha assunto l'incarico di responsabile del Servizio approvvigionamenti. Ricopre gli incarichi di Vice presidente di ASMEA e ASM Energy, Presidente di Abruzzo Energia, Metanizzazione Meridionale e Metamer e di consigliere di Amministrazione in Gesi, ASVT, Sassabanek S.p.A., Aprica, Aprica Studi e Tidone Gas Energia.

**Luciano Aletto:** 50. Amministratore della Centrale sul Mincio dal 1993. È stato assunto nel 1980 come membro del Servizio tecnico.

**Antonio Bonomo:** 52. Responsabile del Servizio Energia dal gennaio 2002, è stato assunto nel 1971 e ha ricoperto vari ruoli. Dal 1982 al 1999 è stato Responsabile del servizio Tecnico Energetica e dal 1999 Responsabile del Servizio Energia Elettrica. Ricopre incarichi di Consigliere di Amministrazione in Endesa Italia, ASMEA, Retrasm ed Ecofert ed è Amministratore delegato di ASM Energy.

**Fausto Cancelli:** 47. Amministratore delegato di ASMEA dal gennaio 2002, è stato assunto nel 1984 presso l'Ufficio Studi del quale è diventato Dirigente nel 1996. È stato Responsabile del Servizio clienti e del Settore commerciale e programmazione del Servizio Energia Elettrica. Ricopre l'incarico di Amministratore delegato di Ergon Energia ed è consigliere di amministrazione di ASM Energy e Tidone Gas Energia.

**Leonardo Dabrassi:** 57. Responsabile del Servizio amministrazione e finanza dal 1993. Assunto nel 1973 presso la Direzione commerciale, ha poi ricoperto diversi incarichi presso il Servizio Internal Auditing. Ricopre incarichi di consigliere di amministrazione presso ASVT, COGES S.p.A. ed Ecofert. È Amministratore unico della Centrale Termoelettrica del Mincio S.r.l. Inoltre è Presidente del collegio sindacale di Cige, membro effettivo del collegio sindacale di Endesa Italia e membro supplente dei collegi sindacali di Abruzzo Energia, Gesi e STEA S.p.A.

**Oreste Galasso:** 50. Responsabile del Servizio informatica (IT), assunto nel 1980 nell'ambito del Servizio tecnico, dal 1982 segue le tematiche connesse ai servizi informatici per il Gruppo. Ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione di Selene.

**Mario Tomasoni:** 51. Responsabile del Ciclo idrico integrato e distribuzione da gennaio 2004. Assunto nel 1974 nel Servizio Gestione rifiuti. Dal 2000 al 2003 ha ricoperto l'incarico di consigliere di amministrazione di Aprica S.p.A.

**Marcello Milani:** 41. È entrato in ASM Brescia nel gennaio 2002 come responsabile del Servizio Pianificazione e controllo. Dal 2004, è anche responsabile del Servizio Relazioni con gli investitori.

**Paolo Rossetti:** 52. Da gennaio 2002 ha la responsabilità della Corporate e la funzione vicaria del Direttore generale. Assunto in ASM nel 1981 dopo un'esperienza nel Gruppo Ocean, ha ricoperto incarichi direttivi al Servizio del personale fino al 1994, quando ha assunto la responsabilità del Controllo di gestione e organizzazione. Nel 1996 è stato nominato Capo del personale fino al 1999, quando ha ricevuto l'incarico di seguire il Servizio Sviluppo strategici. È Amministratore unico di Cogas e del gruppo Cige; ricopre l'incarico di

consigliere di amministrazione in Brescia On Line ed è Vice presidente e Amministratore delegato di Retrasm.

**Roberto Ruggeri:** 50. È responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Logistica dal 2002. Assunto nel 1980 nell'ambito del Servizio tecnico ha successivamente occupato diverse posizioni dirigenziali. Dal 1995 al 2001 è stato responsabile del Servizio Distribuzione Acqua e Gas.

**Ennio Zambonini:** 57. Responsabile del Servizio teleriscaldamento dall'aprile del 2004. È stato responsabile del Servizio Nettezza urbana dal 1996 al 2004 e dal 1999 al 2004 anche responsabile del Servizio ingegneria. Assunto nel 1975, nel corso degli anni ha ricoperto vari ruoli dirigenziali, tra i quali Responsabile del Servizio manutenzione e impianti e Responsabile del Servizio Studi, ricerche e sviluppo. È Amministratore delegato di Aprica, Ecofert e COGES S.p.A. e ricopre incarichi di consigliere di amministrazione in CBBO S.p.A., Metanizzazione Meridionale e Metamer

**Fulvio Roncari:** 39. Responsabile del Servizio gestione Rifiuti dall'aprile del 2004. Assunto nel 2000 nel Servizio Gestione Rifiuti, dal 2002 al 2004 è stato responsabile del Servizio relazioni con gli investitori.

**Lorenzo Peduzzi:** 62. Responsabile del Servizio Segreteria dal 1985, è stato assunto nel 1964 nell'ambito del Servizio Distribuzione gas come tecnico. Laureato in economia nel 1970 è successivamente passato al Servizio Segreteria.

### **Società di revisione**

In conformità con la legislazione italiana in materia di titoli quotati sui mercati regolamentati in Italia, il bilancio della Società deve essere sottoposto a revisione da parte di una società di revisione indipendente, nominata dagli azionisti della Società nel corso di un'assemblea generale e la cui nomina deve essere successivamente comunicata alla CONSOB.

Il bilancio consolidato di ASM Brescia è stato sottoposto a revisione da Deloitte & Touche S.p.A., senza riserve, al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2002.

Ai sensi della legislazione italiana sui valori mobiliari, le società quotate devono nominare la società di revisione indipendente per un periodo di tre esercizi consecutivi e possono nominare la stessa società di revisione indipendente per non più di tre mandati triennali consecutivi. L'attuale mandato di Deloitte & Touche S.p.A. quale società di revisione indipendente scadrà all'approvazione del bilancio da parte degli azionisti della Società al e per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004.

### **Procedimenti giudiziari e arbitrali**

ASM Brescia è parte in alcuni provvedimenti giudiziari civili e amministrativi. In particolare, in data 5 giugno 2002, la Commissione Europea ha emanato una decisione in cui ha dichiarato che taluni sgravi fiscali concessi per gli anni 1997, 1998 e 1999 alle società erogatrici di servizi pubblici (utility) con azionariato diffuso sono incompatibili con la legislazione europea. La decisione ha imposto allo Stato italiano di richiedere il rimborso alle entità interessate. ASM Brescia ha goduto di dette esenzioni fiscali per il periodo dal 1° luglio 1998 fino al 31 dicembre 1999. In data 30 dicembre 2002 ASM Brescia ha presentato un appello insieme ad altre aziende erogatrici di servizi pubblici e in data 29 maggio 2003 ha presentato un appello individuale presso il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea contro la decisione. La Società ha accantonato nel proprio bilancio delle riserve per le potenziali passività derivanti dalla controversia in un importo che la direzione ritiene sufficiente a coprire i pagamenti dovuti ai sensi della suddetta decisione.

Oltre alla vicenda esposta in precedenza, la dirigenza non è a conoscenza di alcun procedimento giudiziario o arbitrale, in essere o intentato, di natura significativa contro ASM o qualsiasi altra società del Gruppo.

Sebbene sia difficile determinare il grado di probabilità dell'esito dei contenziosi e dei procedimenti che interessano ASM Brescia e il Gruppo, la dirigenza ritiene improbabile che le passività derivanti da tali contenziosi e procedimenti abbiano, nel loro complesso, un effetto sostanziale negativo sulle attività, sulle condizioni finanziarie o sui risultati operativi del Gruppo. La dirigenza ha allocato a riserva importi ritenuti adeguati in relazione a tali contenziosi nel bilancio del Gruppo.

### **Personale**

Al 31 dicembre 2003, ASM aveva 1673 dipendenti. I contratti di lavoro in Italia costituiscono di norma l'oggetto di

una trattativa collettiva tra l'associazione nazionale delle imprese operanti in un particolare settore e i rappresentanti sindacali della categoria di dipendenti interessati nello specifico settore (ad esempio personale dirigente o meno). ASM Brescia ritiene che le relazioni in essere con i dipendenti e i sindacati possano ritenersi positive.

### **Organizzazione aziendale**

Il Gruppo è strutturato in tre aree principali:

- *Corporate/Strategia e sviluppo* che include Segreteria, Pianificazione e Controllo, Relazioni con gli investitori e con il pubblico, l'Ufficio legale e il Dipartimento Ambiente
- *Servizi centralizzati corporate* che supportano l'intero Gruppo, promuovendo economie di scala nella fornitura di servizi a livello di gruppo. Questi servizi sono offerti dal Servizio Risorse umane (che include le divisioni Qualità e Sicurezza), il Servizio Approvvigionamenti e logistica, il Servizio Informatica (IT) e il Servizio Finanza e amministrazione.
- *Divisioni operative* che includono (i) Servizio Energia addetto alla pianificazione della produzione (energia elettrica e calore), all'approvvigionamento di materie prime (combustibili, energia elettrica, metano), alla vendita all'ingrosso di elettricità e gas e responsabile della produzione di energia elettrica e calore; (ii) Servizio Ciclo idrico integrato e distribuzione, addetto alla gestione degli impianti e delle reti utilizzati nella distribuzione di gas e acqua; e (iii) il Servizio Distribuzione Elettrica addetto alla gestione di impianti e reti utilizzati nella distribuzione di energia elettrica; (iv) Servizio Teleriscaldamento addetto alla gestione della rete per il teleriscaldamento; e (v) Servizio Gestione rifiuti.

ASM offre i propri servizi amministrativi, informatici, di approvvigionamento e tesoreria alle sue controllate. Tali servizi sono disciplinati da appositi contratti di servizio.



## DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

---

### ASM IN BREVE

ASM Brescia S.p.A. ("ASM Brescia", la "Società" o l'"Emittente"), è un gruppo integrato per la fornitura di servizi di pubblica utilità che opera principalmente nella Provincia di Brescia, nel Nord Italia. Ad ASM Brescia e alle sue controllate si fa riferimento come al "Gruppo".

ASM Brescia opera principalmente nelle seguenti aree di attività:

1. Area Energia, che comprende:
  - produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e gestione dell'illuminazione pubblica;
  - trasporto, distribuzione e vendita di gas e
  - produzione, distribuzione e vendita di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
2. Area Ciclo idrico integrato che include gestione acquedottistica e distribuzione idrica, fognatura e depurazione.
3. Area Ambiente, che si espleta nella raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.
4. ASM Brescia svolge inoltre attività di telecomunicazioni e di global service (gestione integrata per la progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione, esercizio e manutenzione di impianti di riscaldamento, illuminazione, approvvigionamento idrico e sorveglianza di edifici).

Il 12 luglio 2002, le azioni ordinarie di ASM Brescia sono state quotate alla Borsa di Milano e ammesse alle contrattazioni sul Mercato Telematico Azionario, il sistema di quotazione automatico italiano, nel segmento blue chip. Il 30 aprile 2004, la valutazione sul mercato azionario delle azioni era pari a Euro 1,952. In tale data, la capitalizzazione di mercato di ASM Brescia era pari a Euro 1.436.000.000 circa. Alla data del presente Prospetto informativo, il capitale azionario autorizzato emesso e totalmente versato di ASM Brescia era di Euro 735.570.858, suddiviso in 735.570.858 azioni con un valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

La sede legale e amministrativa di ASM Brescia è sita in Via Lamarmora 230, 25124 Brescia, Italia.

### STORIA

L'Azienda dei Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia è stata costituita il 23 luglio 1908 mediante delibera del Comune di Brescia per la gestione del traffico tranviario e la produzione di ghiaccio. Negli anni successivi il Comune di Brescia affidava all'Azienda dei Servizi Municipalizzati ulteriori servizi tra cui la distribuzione di energia elettrica, la produzione e distribuzione di gas e la gestione dell'acquedotto del Comune di Brescia.

A partire dagli anni '60, la Società predecessore espandeva le sue aree di attività e la gamma dei servizi offerti sia all'interno che al di fuori della città di Brescia. In particolare acquisiva la gestione del servizio di nettezza urbana (1968); teleriscaldamento e teleraffrescamento (1972); impianti semaforici (1976); centrali termiche negli edifici pubblici (1989); parcheggi e parcometri (1990) e depurazione e fognatura (1995). Nella generazione e trasporto di elettricità, partecipava anche alla costruzione di centrali termoelettriche e realizzava, in concomitanza, un anello di elettrodotti che collegava le centrali e i comuni delle aziende comproprietarie.

Nel 1998, la Società predecessore si trasformava da azienda municipalizzata in società per azioni con un capitale azionario rappresentato da 1.306.536 azioni, di cui il 99,49 per cento sottoscritte dal Comune di Brescia. Le restanti azioni venivano acquisite dall'azienda municipalizzata integrata del Comune di Milano, AEM S.p.A. ("AEM"), dall'azienda municipalizzata integrata del Comune di Modena, META Modena S.p.A. ("META"), ASM Rovereto S.p.A. e dall'azienda municipalizzata integrata del Comune di Verona, AGSM S.p.A. ("AGSM"). La Società è stata una delle prime ex aziende municipalizzate a entrare nel mercato dell'approvvigionamento di energia elettrica di importazione e la prima e sola ex azienda municipalizzata italiana a conseguire la qualifica di "responsable d'équilibre" in Francia, che le consente di agire come acquirente e venditore all'ingrosso di energia elettrica direttamente in Francia.

In data 20 dicembre 2001, veniva formalizzata la scissione dei servizi di trasporto pubblico, gestione soste e semafori che venivano trasferiti a Brescia Mobilità S.p.A. - Società Metropolitana di Mobilità, società controllata dal Comune di Brescia.

Il 12 luglio 2002, ASM Brescia faceva il suo ingresso in Borsa nel segmento blue chip.

Per l'importazione e l'acquisto di gas naturale all'ingrosso nel 2000 veniva costituita Plurigas S.p.A., in joint venture con AEM e AMGA, in cui ASM Brescia mantiene una partecipazione del 30%.

Nella seconda metà del 2001, ASM Brescia acquisiva il 14,7 per cento di Endesa Holding Italia ("**Endesa Holding**"), l'impresa veicolo che deteneva il capitale di Endesa Italia e che a sua volta incorporava Elettrogen (la prima società di produzione di energia dismessa da Enel). Endesa Italia è il terzo produttore di energia elettrica in Italia, con 5.860 MW di potenza installata e 17,9 TWh di energia prodotta nel 2003. Alla data del presente Prospetto, l'investimento complessivo in Endesa Holding da parte di ASM Brescia era pari ad Euro 321.300. Endesa Holding ed Endesa Italia ("**Endesa**") si sono fuse nel Dicembre 2003.

- Nel settembre 2001 è stato sottoscritto un patto parasociale, avente durata di sette anni e rinnovabile automaticamente per periodi successivi di tre anni, che stabilisce le regole di funzionamento di Endesa e dei rapporti tra ASM Brescia e Endesa. Il Patto parasociale riserva a ASM Brescia il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare fino a 3 TWh l'anno di energia elettrica al miglior prezzo di mercato. Nel corso del 2003, ASM Brescia ha acquistato da Endesa 580 GWh circa di energia elettrica.
- ASM Brescia detiene un'opzione di acquisto sul 5% del capitale sociale di Endesa, esercitabile entro il giugno 2006.
- A partire dal 2003, Endesa è stata consolidata mediante il metodo del patrimonio netto.
- Nel 2003 Endesa e ASM Brescia hanno definito un accordo strategico per operare congiuntamente nel mercato dell'energia elettrica. Tale attività congiunta potrebbe espandersi in futuro ai servizi relativi al gas metano e alle altre energie. L'accordo risponde alla finalità strategica di rafforzare il rapporto tra le due società nella generazione e fornitura di energia elettrica, sfruttando le potenzialità offerte dalla riduzione della soglia di idoneità. Il veicolo commerciale, Ergon Energia S.r.l., che ha sede a Brescia, è posseduto pariteticamente al 50% da ASM Brescia ed Endesa, il CEO della società è il CEO di ASMEA, controllata di ASM Brescia. L'accordo prevede che fino al 2009, alla Società verrà fornito l'accesso a un importo aggregato di circa 18 TWh di energia elettrica prodotta da Endesa. Alla data del presente prospetto, la Società non ha utilizzato le capacità rese disponibili dall'accordo.

Nel settembre 2001, ASM Brescia ha acquisito una partecipazione del 20% in Trentino Servizi in cui ha assunto il ruolo di partner strategico. ASM Brescia intende svolgere un ruolo sempre più importante grazie ad attività di consulenza per progetti specifici quali l'acquisizione della rete di distribuzione Enel e la costruzione di un impianto di termovalorizzazione a Trento, in aggiunta a una partecipazione diretta nella gestione delle attività di Trentino Servizi. Attualmente ASM Brescia detiene una partecipazione del 14,8% in Trentino Servizi.

ASM Brescia detiene direttamente il 43,8% del capitale sociale di Abruzzo Energia. Metanizzazione Meridionale, partecipata al 50% da ASM Brescia, possiede il 23,75 per cento di Abruzzo Energia. Abruzzo Energia è titolare dell'autorizzazione per la costruzione di una centrale elettrica turbogas da 800 MW a Gissi (Svizzera) il cui avvio commerciale è previsto per il 1° luglio 2008.

Nella seconda metà del 2003, ASM Brescia acquisiva le reti gas del gruppo Cige e del gruppo Arcelloni, che comprendevano circa 67.000 clienti gas, per un totale di Euro 75 milioni.

Alla fine del 2003, ASM Brescia acquisiva le reti elettriche ENEL che rappresentano un numero stimato di 100.000 clienti elettricità per un totale di circa Euro 168 milioni.


ASM Brescia e Bergamo Ambiente e Servizi S.p.A. ("**BAS**") hanno recentemente avviato delle trattative per una possibile fusione di BAS in ASM. Tali trattative sono state tuttavia sospese temporaneamente a seguito di una delibera del Consiglio Comunale di Bergamo. Alla luce delle incertezze insite in transazioni di questo tipo, non è possibile prevedere con sicurezza se la transazione potrà effettivamente avere luogo né a quali condizioni o in che tempi.

La tabella presentata di seguito illustra i principali azionisti di ASM Brescia al 31 maggio 2004.

<i>Azionista</i>	<i>Proprietà (in percentuale del capitale sociale)</i>
Comune di Brescia .....	72,884%
Hopa S.p.A.....	3,501%
Carlo Tassara S.p.A. ....	3,007%
Lonati S.p.A. ....	2,997%

## STRUTTURA SOCIETARIA

Il grafico seguente illustra l'organizzazione del Gruppo alla data del presente Prospetto informativo (comprendente solo le società consolidate - Metanizzazione Meridionale è consolidata al 50%, Plurigas S.p.A. è consolidata al 30%, Metamer S.r.l. è consolidata al 50%, Gesi è consolidata al 47,5%):



## STRATEGIA

ASM Brescia intende perseguire una strategia di crescita nel core business (energia, ciclo idrico integrato e ambiente) e di aumento dell'efficienza, mantenendo nel contempo un profilo finanziario solido.

Gli obiettivi di primaria importanza di ASM Brescia sono la crescita della capacità di generazione elettrica e l'aumento delle vendite di energia elettrica e gas metano nel segmento di clientela industriale, con la trasformazione da operatore prevalentemente locale a operatore nazionale. ASM Brescia si propone di consolidare e rafforzare il suo modello multiutility nelle aree territoriali di riferimento ed esportarlo anche al di fuori dell'ambito locale, sviluppando partnership con altre multiutility e assumendo un ruolo di guida nel processo di consolidamento del settore energetico.

Per migliorare l'efficienza, ASM Brescia intende:

- perseguire significative sinergie nell'acquisto di combustibili, gas e altre fonti di energia al fine di ridurre ulteriormente i costi di produzione;
- proseguire nella ricerca continua dell'ottimizzazione nella gestione di impianti e infrastrutture; e

- ricercare il miglioramento continuo dei processi aziendali e della qualità dei prodotti e dei servizi forniti.

## AREE DI ATTIVITÀ

ASM Brescia opera principalmente nelle seguenti aree di attività:

- **Energia** – che si compone di tre divisioni: energia elettrica (produzione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e gestione dell'illuminazione pubblica), gas (importazione, trasporto, distribuzione e vendita) e teleriscaldamento (generazione, distribuzione e vendita);
- **Ciclo idrico integrato** – che include gestione acquedottistica e distribuzione idrica, fognatura e depurazione; e
- **Ambiente** - che si espleta nella raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché nella pulizia di strade ed aree pubbliche.

ASM Brescia svolge, inoltre, attività di telecomunicazioni e di global service (gestione integrata per la progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione di impianti di riscaldamento, illuminazione, approvvigionamento idrico e sorveglianza degli edifici).

## Energia

### Energia elettrica

L'area energia elettrica comprende le attività seguenti:

- la generazione di energia elettrica, effettuata dalle Divisioni Generazione elettrica e Teleriscaldamento di ASM Brescia mediante generazione e cogenerazione e tramite impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani;
- il trasporto di energia elettrica. Per adempiere agli obblighi fissati dalla normativa, ASM ha ceduto la propria rete elettrica AT a Retrasm S.r.l., direttamente controllata con una partecipazione al 100%.  
Il trasporto di energia elettrica comprende la gestione operativa delle sezioni delle Reti di trasmissione nazionali ("RTN") di proprietà del Gruppo;
- la distribuzione di energia elettrica, che viene affidata alla Divisione Distribuzione Elettrica di ASM Brescia. L'attività di distribuzione comprende le funzioni del trasporto di energia elettrica su reti di altissima, alta, media e bassa tensione non facenti parte della RTN; e
- la vendita di energia elettrica a tre diverse categorie di clienti: (i) i clienti vincolati, che sono serviti tramite ASM Energia e Ambiente S.r.l. ("ASMEA"); (ii) clienti idonei, serviti tramite ASMEA o ASM Energy S.r.l. ("ASM Energy"); e (iii) il Gestore Rete di trasmissione nazionale ("GRTN"), rifornito direttamente da ASM Brescia.

Alla data del 31 dicembre 2003, il Gruppo serviva 115.890 abitanti, corrispondenti a 194.100 clienti.

Il Gruppo fornisce inoltre servizi di lampade votive e illuminazione pubblica, gestiti attraverso la Divisione Distribuzione elettrica di ASM Brescia.

### Produzione di energia elettrica

Alla data del presente Prospetto, il Gruppo produce energia elettrica mediante 15 impianti di generazione aventi una potenza elettrica installata complessiva di 517 MW, costituita per l'85% da impianti termoelettrici o di cogenerazione.

La seguente tabella riporta le località in cui sono ubicati gli impianti, la rispettiva potenza e la quota di proprietà di ASM:

Tipologia di impianto	Località	Potenza installata	% ASM
Centrale termoelettrica	Cassano d'Adda, Milano	634,0 MWe <sup>(1)</sup>	25,0%
Centrale termoelettrica	Ponti sul Mincio, Mantova	261,1 MWe	45,0%
Centrale di cogenerazione elettricità-calore	Sud Lamarmora, Brescia	139,2 MWe 359,1 MWt <sup>(2)</sup>	100,0%

Centrale di cogenerazione elettricità-calore	Nord Brescia	25,5 MWe	94,0%
		166,8 MWt	100,0%
Termoutilizzatore di cogenerazione elettricità-calore	Brescia	58,0 MWe	100,0%
		102,0 MWt	
Centrale idroelettrica ad acqua fluente	Prevalle Naviglio, Brescia	1,0 MWe	100,0%
Centrale idroelettrica ad acqua fluente	Prevalle Chiese, Brescia	2,1 MWe	100,0%
Centrale idroelettrica ad acqua fluente	Roè Volciano, Brescia	2,2 MWe	100,0%
Centrale idroelettrica ad acqua fluente	Pompegnino di Vobarno, Brescia	1,5 MWe	100,0%
Centrale idroelettrica ad acqua fluente	Cogozzo, Brescia	0,9 MWe	100,0%
Centrale idroelettrica ad acqua fluente	Ponte Caffaro, Brescia	9,3 MWe	16,25%
Centrale per il recupero del biogas	Brescia – Buffalora, Brescia	1,2 MWe	100,0%
Centrale per il recupero del biogas	Passirano/Castegnato, Brescia	1,9 MWe	100,0%
Centrale per il recupero del biogas	Calcinato, Brescia	4,9 MWe	100,0%
Centrale per il recupero del biogas	Montichiari, Brescia	2,6 MWe	100,0%

(1) MWe: Megawatt elettrico

(2) MWt: Megawatt termico

Nel 2003, la produzione netta totale di energia elettrica degli impianti di generazione del Gruppo è stata pari a 1.955 GWh.

- Impianti termoelettrici

Il Gruppo si avvale di due centrali termoelettriche, la Centrale di Cassano d'Adda e la Centrale di Ponti sul Mincio, di cui è proprietario in regime di comunione con altre municipalizzate. Ciascun partecipante alla comunione ha il diritto di ritirare una quota della produzione di energia elettrica della centrale in misura pari alla quota posseduta dietro corresponsione dei rispettivi costi variabili. La parte di produzione spettante a ogni partecipante alla comunione e da questo non ritirata è messa a disposizione degli altri partecipanti alla comunione. I costi fissi di produzione (incluso il personale impiegato) sono ripartiti tra i partecipanti alla comunione in proporzione alle quote di comproprietà. La Centrale di Cassano d'Adda è di proprietà di AEM per il 75%, mentre ASM Brescia ne detiene il 25%. ASM Brescia e AGSM Verona detengono ognuna una quota pari al 45% della Centrale di Ponti sul Mincio, mentre AIM Vicenza e Trentino Servizi sono proprietarie delle restanti quote del 5%.

Le due centrali hanno una potenza efficiente lorda combinata di 895,1 MW. La Centrale di Ponti sul Mincio è attualmente sottoposta a un repowering la cui conclusione è prevista per il maggio 2004 e che aumenterà la potenza installata di ulteriori 206 MW.

- Impianti di cogenerazione

La Centrale Sud di Lamarmora è una centrale di cogenerazione che adotta la tecnologia di condensazione del vapore sotto pressione per produrre calore destinato alla rete di teleriscaldamento. Il ciclo termodinamico si differenzia da quello di una centrale termoelettrica tradizionale per il fatto che l'acqua di raffreddamento utilizzata per la condensazione del vapore è quella della rete del teleriscaldamento. In questo modo le dispersioni di calore sono inferiori ed è possibile raggiungere rendimenti termodinamici complessivi più elevati. Le tre caldaie della Centrale Sud Lamarmora possono essere alimentate a carbone, olio combustibile e gas naturale. La centrale ha una potenza efficiente lorda di 139,2 MWe e 359,1 MWt.

La tecnologia di cogenerazione adottata nella Centrale Nord consente il recupero di calore da varie fonti, compreso l'olio lubrificante, acqua di raffreddamento, aria di sovralimentazione e gas di scarico dei due motori diesel. La sua potenza efficiente lorda è pari a 25,5 MWe e 166,8 MWt.

- Impianto di produzione mediante termoutilizzazione di rifiuti

Il termoutilizzatore è una centrale di produzione di energia elettrica e termica che ha per obiettivo il trattamento e il recupero energetico dei rifiuti non utilmente riciclabili come materiale. Il Termoutilizzatore, che è stato concepito all'interno di una strategia di gestione integrata ed ecologica di smaltimento dei rifiuti, ha una potenza efficiente lorda di 58,0 MWe e 102,0 MWt. L'intervento di repowering attualmente in corso prevede la realizzazione di una nuova linea per il recupero energetico di biomasse che aumenterà la potenza installata di ulteriori 50,0 MWt e 20,0 MWe entro la metà del 2004.

- Impianti idroelettrici

La Società possiede 6 centrali idroelettriche ad acqua fluente, ubicate nella Provincia di Brescia per una potenza installata di 9 MWe, pari al 2% dell'intera potenza installata del Gruppo.

- Generazione a biogas

La Società possiede quattro centrali di generazione a biogas, ubicate nelle vicinanze delle discariche gestite dalla Società stessa nella Provincia di Brescia. Il biogas è prodotto da fenomeni di fermentazione anaerobica dei rifiuti collocati all'interno di una discarica alla fine del ciclo di riempimento della stessa. Le centrali hanno una potenza complessiva installata di 11 MWe, pari al 2% dell'intera potenza installata del Gruppo.

#### Approvvigionamento

- Allo scopo di soddisfare il fabbisogno energetico dei propri clienti, oltre all'energia prodotta dai propri impianti (pari al 63% dell'energia immessa in rete), nel 2003 il Gruppo ha utilizzato l'energia elettrica acquistata da terzi sia sul mercato estero (11%) sia sul mercato nazionale (26%). Nel 2003, il Gruppo ha acquistato 329 GWh di energia elettrica sul mercato estero, con una diminuzione del 49% rispetto all'esercizio 2002. Il Gruppo ha importato energia elettrica da Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, sia attraverso acquisti da fornitori esteri sia attraverso attività di compravendita all'ingrosso effettuata direttamente sul mercato estero.

Nel novembre 2001 il Gruppo ha costituito ASM Energy, che opera nel settore della compravendita all'ingrosso di energia elettrica sul mercato nazionale liberalizzato e sul mercato estero. ASM Energy fornisce inoltre energia elettrica ai maggiori clienti industriali del Gruppo.

Il Gruppo opera come "responsabile di equilibrio" sul mercato francese. Tale qualifica consente ad ASM Energy di agire come acquirente e venditore all'ingrosso di energia elettrica direttamente in Francia (e tramite il cd. "France Hub" anche in altri paesi dell'Unione Europea), potendo così contare su una molteplicità di fonti di approvvigionamento. L'energia elettrica così approvvigionata in Francia può poi essere trasferita in Italia mediante i canali di importazione della frontiera franco-italiana che ASM Energy può usare a seguito della partecipazione ai meccanismi di aggiudicazione della capacità di transito gestiti dal GRTN. L'operatività sul mercato francese consente perciò una maggiore valorizzazione e flessibilità di utilizzo di tali canali, rispetto a quelle che potrebbero essere ottenute operando come semplice importatore, ossia unicamente sul versante italiano.

#### Rete di distribuzione

- Rete di distribuzione di energia elettrica MT/BT

La rete di distribuzione MT/BT (media tensione/bassa tensione) è costituita da reti di media tensione e bassa tensione che alimentano i singoli clienti. Tali reti sono rispettivamente alimentate dalle stazioni di trasformazione in alta tensione (stazioni AT/MT e MT/MT) e dalle cabine di trasformazione secondarie (cabine MT/BT).

- Rete elettrica di distribuzione AT/MT

Il Gruppo distribuisce energia elettrica ad alta tensione (AT) e media tensione (MT) mediante sette cabine primarie di cui una con trasformazione AAT/AT e sei con trasformazione AT/MT.

Lo schema di rete adottato nel Comune di Brescia suddivide il territorio cittadino in "isole", ciascuna con una serie di cabine di trasformazione disposte lungo dorsali che, di norma, prendono energia da almeno due stazioni. In condizioni normali, le dorsali sono caricate per metà della loro potenzialità. In caso di lavori di manutenzione o di interruzioni, si procede a rialimentare il tratto a valle del guasto dalla stazione elettrica attigua. Solo eccezionalmente, nelle zone periferiche del territorio comunale in cui non è possibile collegarsi ad un'altra stazione, esistono collegamenti a "petalo" che consentono di richiudere le dorsali MT sulla stazione di partenza della linea, garantendo comunque un'adeguata qualità del servizio in termini di continuità e stabilità dell'alimentazione.

L'esercizio del sistema di distribuzione del Gruppo ASM è svolto da un'unica postazione centrale, ubicata presso la sede della Società, da operatori in turno continuo e avvicendato mediante un sistema di telecontrollo. Tali operatori assistono il personale del Gruppo per gli interventi e le attività sugli impianti e coordinano, inoltre, l'attività di pronto intervento. La clientela può rivolgersi al Gruppo ASM per guasti o interruzioni del servizio direttamente tramite un numero telefonico dedicato o contact center.

Le attività di manutenzione sono svolte prevalentemente da personale interno, mentre l'esecuzione di opere di scavo e posa cavi è appaltata a imprese terze. Le opere di scavo sono appaltate a ditte specializzate che possono garantire adeguate risorse per l'esecuzione in contemporanea di molteplici lavori.

## Vendita

La vendita di energia elettrica è rivolta a tre diverse categorie di clienti:

- la vendita a clienti vincolati, definiti di seguito nella sezione Quadro normativo, avviene nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dall'AEEG;
- la vendita ai clienti idonei, definiti di seguito nella sezione Quadro Normativo, avviene sulla base di prezzi prevalentemente negoziati bilateralmente;
- mentre la vendita al GRTN (Gestore Rete di trasmissione nazionale) è regolata da provvedimenti CIP6 fonti rinnovabili e vendita ad altre aziende.

In particolare, ASMEA vende energia elettrica a clienti vincolati nel Comune di Brescia e a clienti idonei in Italia in BT e MT. ASM Energy vende energia elettrica ad alta tensione (AT) a clienti idonei e agisce come acquirente e venditore all'ingrosso di energia elettrica.

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, il Gruppo ha venduto ai propri clienti 2.942 GWh di energia elettrica.

## Attività di Illuminazione pubblica

Il Gruppo gestisce il servizio di illuminazione pubblica del Comune di Brescia. Tale servizio riguarda la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di 35.880 punti luminosi e 43.100 lampade votive a Brescia.

## Gas

L'area gas comprende le attività seguenti:

- l'approvvigionamento di gas, affidato a Plurigas S.p.A. ("**Plurigas**") di cui ASM Brescia detiene una quota del 30% \* il trasporto di gas, gestito da Retragas S.p.A.
- la distribuzione di gas, svolta dalla Divisione Distribuzione Gas di ASM Brescia, Valgas, Sinergia, Azienda Servizi Valtrompia S.p.A ("**ASVT**"), Metanizzazione Meridionale S.r.l. e gruppo Cige
- la vendita di gas gestita tramite il gruppo ASMEA, ASM Energy e MetaMer. Il Gruppo distribuisce e vende gas naturale attraverso una rete di distribuzione MP/BP che si snoda per circa 4.164 km nel Comune di Brescia, in 56 comuni della Provincia di Brescia e altri 129 comuni, per un bacino stimato di 680.000 abitanti che corrispondono a 275.263 clienti, alla data del 31 dicembre 2003. Nell'esercizio 2003 il gas naturale venduto dal Gruppo è stato pari a 627 Mmc.

## Approvvigionamento

Plurigas, società partecipata dal Gruppo (nella misura del 30% del suo capitale) è stato il principale fornitore del gas naturale distribuito e venduto dal Gruppo dall'ottobre 2001.

Il contratto stipulato nel 2001 da Plurigas e ASM ha durata decennale e ogni anno garantisce al Gruppo un approvvigionamento di gas di circa 900 Mm3 di gas. Il gas è acquistato da ENI BV e messo a disposizione del Gruppo nei punti di consegna concordati in territorio italiano. Il contratto prevede una formula "take or pay" che obbliga il Gruppo a ritirare determinati volumi di gas naturale o a effettuare pagamenti in caso di mancati ritiri, se i volumi minimi previsti dal contratto sono superiori a quelli effettivamente richiesti dal Gruppo.

## Reti di trasporto e distribuzione

Le attività di trasporto (che comprendono il trasporto di gas naturale tramite una rete gas e la distribuzione dello stesso, con l'esclusione della rete di approvvigionamento e il trasporto del gas naturale attraverso una rete locale ai clienti) sono state completamente liberalizzate.

La rete di trasporto, direttamente realizzata nel tempo dal Gruppo, è un'infrastruttura, in parte in AP (alta pressione) e in parte in MP (media pressione), con un'estensione al 31 dicembre 2003 rispettivamente di 45 Km e 280 Km. La rete di distribuzione in MP e BP ha un'estensione rispettivamente di 1.334 Km e 2.830 Km.

In ottemperanza alla normativa vigente, il Gruppo ASM ha scorporato le sue attività di distribuzione dalle altre attività del settore del gas. Per quanto attiene alle attività di trasporto, il Gruppo ha trasferito l'intera rete AP/MP a una società controllata dedicata, Retragas, che proseguirà l'attività e potrà percepire tariffe di trasporto dai terzi utilizzatori.

I principali sistemi di riduzione e misura sono assistiti da sistemi di telecontrollo centralizzati. Al fine di provvedere all'esigenza della sicurezza degli impianti, il personale del Gruppo ASM è specificamente dedicato all'attività di controllo, manutenzione e pronto intervento 24 ore su 24 secondo procedure e normative interne



formalizzate, oltre che nel rispetto delle normative tecniche e di legge vigenti in materia. Il controllo della rete e degli impianti di riduzione della pressione del gas è sistematico e avviene con frequenza stabilita da criteri interni di qualità del servizio che prevedono un programma di ricerca delle dispersioni del gas. Vengono, inoltre, monitorati in continuo da un sistema centrale punti di rilevamento elettrico delle protezioni catodiche per prevenire la corrosione delle tubazioni.

Le attività di manutenzione sono svolte prevalentemente da personale interno, mentre l'esecuzione di opere di scavo e posa delle tubazioni è appaltata a imprese terze. Il Gruppo ASM segue attentamente l'evoluzione tecnologica delle componenti e della validità di posa degli impianti al fine di ottenere il miglior rapporto costo/benefici e la massimizzazione delle attività esternalizzabili.

#### Vendita

Fino alla fine del 2002, la vendita di gas naturale è stata rivolta a due categorie principali di clienti: i clienti idonei ed i clienti vincolati. Quest'ultima categoria comprende anche i cd. clienti industriali che soddisfano i criteri di idoneità ma non hanno optato per il regime di idoneità. Ai sensi del Decreto Letta, a partire dal 1° gennaio 2003, tutti i clienti finali saranno considerati clienti idonei. La vendita ai clienti idonei avviene sulla base di prezzi prevalentemente negoziati, mentre la vendita ai clienti vincolati avviene sulla base di tariffe regolamentate dall'AEEG ed è soggetta all'attività di garanzia degli approvvigionamenti e salvaguardia della sicurezza ed economicità dei medesimi.

#### Convenzioni con i comuni

In data 1° gennaio 2003 il Gruppo ha stipulato una convenzione con il Comune di Brescia, che prevede l'affidamento ad ASM del servizio di distribuzione di gas naturale nella circoscrizione territoriale di Brescia, nonché la gestione delle relative reti e impianti di distribuzione. Quale corrispettivo per l'affidamento del servizio di erogazione del gas metano, ASM Brescia ha versato al Comune di Brescia Euro 1,1 milioni.

ASM Brescia ha inoltre in essere convenzioni con altri 185 comuni per l'affidamento diretto del servizio di erogazione del gas metano, nonché per il diritto esclusivo di utilizzo degli impianti e delle dotazioni siti in ogni comune. Le convenzioni possono essere cedute, con il consenso del comune concedente, solo a favore di aziende consorziali o comprensoriali costituite da enti locali della Provincia di Brescia o di società con prevalente capitale pubblico. I diversi comuni si impegnano, peraltro, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni a non consentire a terzi il collocamento di condutture di gas o altri fluidi combustibili o termici per gli usi connessi all'espletamento del servizio di cui ASM Brescia è affidataria. ASM Brescia è inoltre autorizzata a utilizzare gli impianti di riduzione, trasporto e distribuzione anche per servire utenti posti al di fuori delle circoscrizioni territoriali dei diversi comuni e può alimentare gli impianti di distribuzione mediante impianti di produzione situati fuori dei comuni con cui ha stipulato le suddette convenzioni.

Alla scadenza delle rispettive concessioni, il comune interessato diventerà proprietario di tutti gli impianti di distribuzione costruiti e messi in servizio durante la vigenza della concessione, senza corrispettivo alcuno, salvo gli impianti costruiti negli ultimi cinque anni di gestione, che saranno rimborsati dal comune secondo il valore industriale residuo.

In attuazione del Decreto Letta i termini di scadenza delle diverse convenzioni sono anticipati alla data di completamento del regime transitorio, 31 dicembre 2005, salva la possibilità che si verifichi una o più delle condizioni per le quali è prevista un'estensione del periodo transitorio.

In ottemperanza alla Legge Finanziaria 2002, la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati alla produzione dei servizi pubblici industriali non può essere ceduta dagli enti locali. La legge ha tuttavia consentito alle società quotate in Borsa o quotande quale ASM Brescia di mantenere la proprietà di tali beni anche nel caso di perdita della partecipazione di maggioranza dell'ente locale, dietro costituzione a favore di quest'ultimo di un diritto di uso perpetuo e inalienabile su tali beni.

#### *Divisione teleriscaldamento*

Il servizio di teleriscaldamento consiste nella produzione e fornitura di calore a edifici residenziali, commerciali e industriali. L'attività viene esercitata e gestita dalla Divisione Teleriscaldamento di ASM Brescia, mentre i servizi di fatturazione sono affidati ad ASMEA.

Il Gruppo gestisce il servizio di teleriscaldamento nei comuni di Brescia, Bovezzo e Concesio. Attraverso questo servizio, il Gruppo fornisce calore agli edifici, in forma di acqua calda, sia ad uso riscaldamento urbano sia per la produzione di acqua calda sanitaria mediante una rete di distribuzione sotterranea. Il calore è prodotto congiuntamente all'energia elettrica nella Centrale Sud Lamarmora, Centrale Brescia Nord e Termoutilizzatore per una potenza termica nominale complessiva di 673 MW.

I vantaggi del teleriscaldamento rispetto alla produzione di calore tradizionale consistono, ad opinione della Società, in minore inquinamento dell'aria, risparmio energetico, maggiore sicurezza degli impianti e minori spese grazie all'elevata efficienza energetica dei processi di produzione utilizzati.

Alla data del 31 dicembre 2003, la Società stima che il teleriscaldamento serva circa 34,5 Mm<sup>3</sup> di edifici e un numero di abitanti stimato in 130.000 (pari a circa il 70% della popolazione di Brescia) per un calore immesso in rete, nell'anno 2003, di 1.251 GWh, facendo del Comune di Brescia una delle città più teleriscaldate d'Europa nonché la prima in Italia.

Inoltre, il Gruppo gestisce il servizio di teleraffrescamento, che consiste nella fornitura di acqua refrigerata (alla temperatura di esercizio di 6°C), per uso di condizionamento estivo, mediante una rete di distribuzione sotterranea appositamente dedicata. Ad oggi, l'unico cliente servito è l'Ospedale Civile di Brescia.

#### Rete di teleriscaldamento

L'estensione complessiva delle reti di teleriscaldamento del Gruppo ASM era pari, al 31 dicembre 2003, a 493 Km. La rete di teleriscaldamento è costituita da un sistema di tubazioni che trasportano il calore prodotto dai gruppi cogenerativi e dalle caldaie di integrazione e riserva sotto forma di acqua surriscaldata. Lungo il percorso della rete di teleriscaldamento sono state realizzate tre stazioni di ripompaggio in locali interrati al fine di limitare l'impatto ambientale delle opere.

Il controllo della rete è sistematico e consente di evitare l'insorgere di fenomeni di corrosione e quindi di perdite sulle condotte di distribuzione. Il servizio di pronto intervento viene fornito 24 ore su 24 attraverso un numero telefonico dedicato (contact center) che attiva tempestivamente i tecnici e le squadre di pronto intervento.

#### Vendita

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, il Gruppo ha venduto 1.055 GWh di energia termica a 13.243 utenze di cui 13.033 all'interno del Comune di Brescia e 210 nei Comuni di Bovezzo e Concesio. Con riferimento agli utilizzatori finali dell'energia termica venduta, nel 2003, l'82% è rappresentato da utenze di tipo abitativo, il 2% da utenze industriali e grandi complessi ospedalieri e il 16% da utenze non residenziali.

Dal 1° gennaio 2002, l'attività di vendita per la divisione teleriscaldamento/teleraffrescamento è esercitata tramite ASMEA.

I prezzi del teleriscaldamento/teleraffrescamento non sono attualmente regolamentati; la politica commerciale del Gruppo ASM prevede la perequazione del prezzo al costo del gas naturale al cliente finale per ogni segmento di mercato. I prezzi del teleriscaldamento sono correlati cioè alle tariffe gas in modo da garantire al cliente finale un costo complessivo non superiore a quello che sosterebbe utilizzando gas naturale.

#### Convenzioni con i comuni

Alla data del presente Prospetto, il Gruppo ha in essere convenzioni con i comuni di Brescia, Bovezzo e Concesio con le quali è stato affidato ad ASM Brescia il servizio di teleriscaldamento nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

La convenzione con il Comune di Brescia prevede che ASM Brescia effettui la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti utilizzati nella gestione del servizio che sono e restano di proprietà della Società stessa, sostenendone gli oneri relativi. Quale corrispettivo per l'affidamento del servizio di produzione ed erogazione del calore, ASM Brescia ha versato al Comune di Brescia Euro 2,8 milioni.

#### Ciclo idrico integrato

Nell'ambito dell'area del ciclo idrico integrato, il Gruppo ASM svolge i seguenti servizi:

- captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua potabile nel Comune di Brescia e in altri 58

comuni della Provincia di Brescia. Al 31 dicembre 2003, la rete idrica si estende per circa 2.916 km, con un bacino di 521.000 abitanti, corrispondenti a 173.557 utenze.

- servizio di fognatura relativamente al Comune di Brescia e altri 31 comuni, e depurazione delle acque reflue per il Comune di Brescia e altri 37 comuni. Per lo più ASM Brescia gestisce direttamente i servizi in oggetto e a Valgas e ASVT è affidata solo la gestione di un numero limitato di comuni.

#### *Gestione acquedottistica e distribuzione idrica*

Il Gruppo ASM cura l'approvvigionamento, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua. Le fonti esistenti in Brescia e nel Comune di Villa Carcina appartengono al demanio acquedottistico del Comune di Brescia. Le condotte di trasporto sono di proprietà del Comune di Brescia, mentre tutti i pozzi ubicati in Brescia e la rete di trasporto/distribuzione sono di proprietà del Gruppo ASM.

Nel corso del 2003, il Gruppo ha immesso in rete circa 88,0 Mm<sup>3</sup> di acqua ed erogato 58,0 Mm<sup>3</sup> di acqua a 173.557 utenze (corrispondenti a 521.000 abitanti), di cui 26,0 Mm<sup>3</sup> nel Comune di Brescia e 32,0 Mm<sup>3</sup> nel territorio della Provincia di Brescia.

#### *Approvvigionamento*

Al 31 dicembre 2003, le fonti di approvvigionamento di acqua erano costituite da:

- 146 pozzi (di cui 39 nel Comune di Brescia e 107 nei comuni della Provincia di Brescia), che rappresentavano rispettivamente circa l'84,2% dell'approvvigionamento complessivo del Gruppo ASM;
- 120 fonti (di cui 3 nel Comune di Brescia e 117 nei comuni della Provincia di Brescia), che rappresentavano rispettivamente circa il 15,8% dell'approvvigionamento complessivo del Gruppo ASM.

Il Gruppo ottiene periodicamente l'autorizzazione a utilizzare le fonti pubbliche dalle autorità locali competenti.

#### *Trattamento delle acque*

Per fronteggiare i fenomeni di inquinamento si sono adottate misure per l'abbattimento delle sostanze presenti oltre il livello di concentrazione massimo ammissibile. A tal fine il Gruppo ASM ha provveduto ad installare impianti di trattamento specifici. Particolare rilievo assume l'impianto a biossido di cloro, che assicura la clorocopertura di tutti i punti nella rete di trasporto e distribuzione, al fine di prevenire l'inquinamento microbiologico. Destinati a prevenire e combattere il fenomeno dell'inquinamento sono anche i sistemi di filtrazione per l'inquinamento da solventi clorurati, ferro, manganese, acido solfidrico, ammoniaca e arsenico. A supporto della gestione del servizio acqua, il Gruppo ha istituito anche un laboratorio chimico.

#### *Trasporto e Distribuzione*

Le reti di trasporto sono utilizzate per convogliare l'acqua dai punti di approvvigionamento ai serbatoi o alle reti di distribuzione. Le condotte di distribuzione sono utilizzate per distribuire l'acqua ai clienti tramite derivazione di utenza provvista di idoneo misuratore di volume di acqua consegnata.

Il Gruppo ASM opera al fine di ottenere una costante attività di controllo e monitoraggio del sistema acquedottistico. La manutenzione elettromeccanica dei macchinari si realizza attraverso un controllo preventivo e periodico a rotazione, cui fanno seguito gli interventi eseguiti in base alle necessità che si evidenziano in occasione degli stessi controlli. Il monitoraggio delle reti è attuato attraverso il controllo sistematico della quantità di acqua non contabilizzata.

#### *Tariffe idriche*

Le tariffe idriche, definite dal CIPE (*Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica*), sono soggette a una variazione annua limitata da un meccanismo generalmente costituito da: (i) un price cap, fissato a livello nazionale, teso alla riduzione dei costi operativi e al miglioramento di efficienza, e (ii) una componente aggiuntiva da calcolarsi in funzione del rapporto tra investimenti e ricavi. A partire dal 2004, le tariffe nella Provincia di Brescia sono fissate dall'Autorità ATO (*Ambito Territoriale Ottimale*) in base al piano industriale delle sei società che gestiscono l'area, tramite un metodo normalizzato (ovvero media ponderata delle tariffe preesistenti). Le tariffe saranno rigorosamente correlate al livello degli investimenti.

Le tariffe idriche in Italia sono attualmente tra le più basse in Europa.

#### Convenzioni con i comuni

Al 31 dicembre 2003, il Gruppo ASM ha in essere complessivamente 59 convenzioni con altrettanti comuni della Provincia di Brescia (incluso il Comune di Brescia). La convenzione più significativa per il Gruppo ASM in termini sia di ricavi sia di utenze servite è quella stipulata con il Comune di Brescia in data 1° gennaio 2003, con la quale è stata affidata ad ASM Brescia, *inter alia*, la gestione, nell'ambito della circoscrizione territoriale di Brescia, del servizio acquedottistico e di erogazione dell'acqua potabile. A tal fine, il Comune di Brescia ha costituito a favore di ASM Brescia un diritto d'uso sui beni appartenenti al demanio acquedottistico comunale e ha concesso ad ASM Brescia l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico per collocarvi le reti e gli impianti necessari allo svolgimento del suddetto servizio. Per l'utilizzo dei suddetti beni, ASM Brescia ha corrisposto al Comune di Brescia un canone iniziale di Euro 0,3 milioni.

In caso di cessazione del rapporto concessorio tra il Comune di Brescia ed ASM, il ramo di azienda connesso con la gestione del servizio dovrà essere ceduto a titolo oneroso al nuovo soggetto affidatario del servizio stesso al prezzo individuato sulla base delle stime peritali disposte.

Sulla base delle convenzioni relative ai servizi acquedottistici e di distribuzione idrica, al Gruppo è concesso anche l'uso esclusivo delle reti e degli impianti necessari all'espletamento del servizio nell'ambito delle diverse circoscrizioni comunali. I comuni si impegnano, peraltro, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, a non consentire a terzi il collocamento di condutture d'acqua per gli usi connessi all'espletamento del servizio acquedottistico. Il Gruppo ASM è tenuto inoltre a provvedere a tutte le opere di potenziamento, adeguamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti utilizzati, al fine di assicurare la piena efficienza del servizio. A tale scopo il Gruppo ASM può ricorrere, per l'espletamento dei lavori relativi, a proprie ditte appaltatrici, ferma restando la sua responsabilità. Il Gruppo ASM deve fornire inoltre l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti, rimanendo a suo carico le relative spese di trasformazione. Non sono a carico di ASM Brescia, invece, le eventuali opere di ripristino o ricostruzione che si rendano necessarie a seguito di eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore. Il Gruppo è inoltre autorizzato a utilizzare gli impianti ad esso affidati per servire utenti posti al fuori dei vari comuni considerati.

Alla scadenza della concessione, o in caso di sua anticipata cessazione, il Gruppo ASM è tenuto a riconsegnare gli impianti e le reti affidati in gestione, senza che gli sia dovuto alcun corrispettivo, fatto salvo il diritto a percepire una somma pari al valore industriale (calcolato alla data della riconsegna) delle opere di miglioramento, ampliamento e rinnovo di detti impianti, nonché dei nuovi impianti realizzati e finanziati dopo l'inizio del servizio e degli estendimenti della rete (limitatamente alle quote di spesa non coperte da eventuali contributi). Ove il comune non intenda gestire il servizio direttamente o tramite proprie aziende speciali o consortili, al Gruppo è riconosciuto, a parità di condizioni rispetto ad altre eventuali offerte, un diritto di prelazione per il proseguimento della convenzione.

Ai sensi della Legge Finanziaria 2002, gli affidamenti diretti di servizi idrici integrati proseguiranno non oltre un periodo di transizione (non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni) da determinarsi con regolamento governativo. Una volta concluso il periodo di transizione, per mantenere le proprie concessioni, la Società dovrà partecipare a procedure di gara pubblica. Alla data del presente Prospetto informativo, il periodo di transizione non è ancora stato determinato.

#### *Gestione fognatura e depurazione*

Il sistema di depurazione e fognatura della Città di Brescia gestito dal Gruppo ASM è attualmente costituito da una rete di collettamento delle acque reflue con 17 stazioni di risollevarimento, una rete idrica di 75 canali di scolo e due impianti di depurazione siti nella circoscrizione territoriale di Brescia.

Al 31 dicembre 2003, oltre al capoluogo, il Gruppo gestisce le fognature di altri 31 comuni, con una rete fognaria che si estende complessivamente per circa 1.541 km, di cui circa 603 nel Comune di Brescia e circa 938 nei comuni della Provincia di Brescia.

Al 31 dicembre 2003, il Gruppo ASM espleta il servizio di depurazione nel Comune di Brescia e in altri 39 comuni della Provincia di Brescia, attraverso 47 impianti, per un totale di 453.000 abitanti.

#### *Depurazione*

L'impianto di Verzano ha una capacità effettiva di 375.000 Abitanti Equivalenti, corrispondenti a circa 86.000 m3 giornalieri di acque reflue.

L'impianto di Verziano è inoltre in grado di effettuare il pretrattamento di fanghi provenienti da discariche, con una capacità di 300 m3 di acque reflue.

Gli interventi già programmati da ASM Brescia con l'obiettivo di accrescere l'efficienza e la capacità depurativa degli impianti di trattamento delle acque reflue prevedono in particolare per l'impianto di Verziano un potenziamento della capacità effettiva grazie al quale l'impianto potrà trattare giornalmente 700.000 Abitanti Equivalenti e consentire significative economie di scala. Tale potenziamento dovrebbe consentire ad ASM Brescia di vendere le acque trattate come acque riciclate per scopi industriali o agricoli.

Quasi tutti i depuratori esistenti nella Provincia di Brescia che saranno dismessi successivamente al funzionamento a regime del nuovo sistema di collettamento, saranno utilizzati come vasche di laminazione per contenere le portate straordinarie in caso di eventi meteorici di una certa entità.

Il trattamento e il funzionamento delle macchine adibite al servizio di depurazione e fognatura richiede un attento controllo dell'intero processo e una regolare manutenzione. I tecnici interni del Gruppo ASM effettuano dei regolari controlli (compreso il telecontrollo) al fine di garantire un'adeguata manutenzione e una maggiore efficienza degli impianti di depurazione e delle reti fognarie.

#### Tariffe di depurazione e fognatura

La normativa relativa alle tariffe di depurazione e fognatura prevede una ripartizione delle utenze in tre categorie: (i) civili con approvvigionamento da acquedotto; (ii) industriali e (iii) varie con approvvigionamento autonomo.

#### Convenzioni con i comuni

Alla data del 31 dicembre 2003, oltre alla convenzione stipulata da ASM Brescia con il Comune di Brescia, il Gruppo ha in essere 31 convenzioni per la gestione del servizio di fognatura e 37 convenzioni per quello di depurazione delle acque reflue per un totale di 37 comuni serviti nella Provincia di Brescia.

La convenzione maggiormente significativa per il Gruppo ASM in termini sia di ricavi sia di utenze servite è quella stipulata con il Comune di Brescia in data 1 gennaio 2003 con la quale è stata affidata ad ASM, *inter alia*, la gestione, nell'ambito della circoscrizione territoriale di Brescia, del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. A tal fine, il Comune di Brescia ha dato in concessione ad ASM Brescia, per la durata della convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni relative e ha concesso l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico necessari allo svolgimento del servizio. Ai termini della suddetta convenzione, che scadrà il 31 dicembre 2050, ASM Brescia ha corrisposto al Comune di Brescia un importo pari a Euro 1,0 milione.

Secondo l'accordo, ASM Brescia deve provvedere, con oneri a proprio carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria (anche sostitutiva) degli impianti e delle dotazioni utilizzati nella gestione del servizio. Le opere, gli impianti e le reti già realizzati alla data di stipula della convenzione restano di proprietà del Comune di Brescia. Quelli realizzati successivamente, nel corso della gestione del servizio, sono invece di proprietà di ASM Brescia. In caso di cessazione del rapporto concessorio tra il Comune di Brescia e ASM, il ramo di azienda di ASM connesso con il servizio dovrà essere ceduto a titolo oneroso al nuovo diverso soggetto indicato dal Comune di Brescia, al prezzo individuato sulla base delle stime peritali disposte dalle parti interessate.

Sulla base delle convenzioni stipulate con i vari comuni, con l'affidamento del servizio di fognatura e depurazione, alle società del Gruppo ASM viene concesso l'uso esclusivo delle reti e degli impianti relativi ai suddetti servizi che possono essere utilizzati anche nell'ambito di una collaborazione intercomunale, previo accordo con il comune interessato. Le società del Gruppo ASM sono inoltre tenute a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti, per la quale possono utilizzare anche proprie ditte appaltatrici, rimanendo comunque responsabili. Le società del Gruppo ASM devono fornire, inoltre, l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti, rimanendo a loro carico le relative spese di trasformazione. Sono invece a carico del comune interessato le eventuali opere di ripristino o ricostruzione che si rendano necessarie a seguito di eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore.

Alla scadenza della concessione, o in caso di sua anticipata cessazione, le società del Gruppo ASM sono tenute a riconsegnare gli impianti e le reti affidati in gestione, senza che sia loro dovuto alcun corrispettivo, fatto salvo il diritto a percepire una somma pari al valore industriale (calcolato alla data della riconsegna) delle opere di miglioramento, nonché dei nuovi impianti realizzati dal Gruppo ASM durante la vigenza della concessione. Ove il comune in questione non intenda gestire il servizio direttamente, alle società del Gruppo ASM Brescia è riconosciuto un diritto di prelazione per il proseguimento della convenzione a parità di condizioni rispetto ad altre eventuali offerte.

Ai sensi della Legge Finanziaria 2002, gli affidamenti diretti di servizi idrici integrati proseguiranno non oltre un periodo transitorio (non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni) da determinarsi con regolamento governativo. Alla data del presente Prospetto informativo, il periodo di transizione non è ancora stato determinato.

## **Ambiente**

### *Gestione dei rifiuti*

Il Gruppo ASM opera direttamente in ogni fase del ciclo della gestione dei rifiuti e in particolare svolge:

- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, inclusa la pulizia di strade ed aree pubbliche;
- trattamento dei rifiuti, che comprende (i) selezione per il recupero di materiali; (ii) incenerimento con recupero energetico; (iii) produzione e recupero energetico di biogas; (iv) compostaggio e (v) trattamento delle terre di dragaggio; e
- smaltimento definitivo della frazione residuale in discariche controllate.

La tipologia di clienti serviti si articola in:

(a) privati, ovvero principalmente industrie;

(b) pubblici convenzionati, ovvero quei comuni che hanno affidato al Gruppo ASM, tramite convenzione o in seguito a gara, l'intero ciclo di gestione dei rifiuti; e

(c) pubblici non convenzionati, ovvero quei comuni, consorzi di comuni o altri enti pubblici delle province di Brescia, Bergamo, Milano, Modena e Mantova che hanno stipulato un contratto con le società del Gruppo ASM per lo svolgimento di una parte del ciclo di gestione dei rifiuti.

### *Raccolta dei rifiuti*

#### Clienti privati

I servizi svolti sono relativi alla raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non, e alla raccolta differenziata presso le aziende (la separazione per il recupero di materiali dipende dalla composizione dei materiali stessi), prevalentemente clienti industriali e commerciali ubicati nelle province di Brescia, Bergamo, Milano, Mantova, Cremona, Piacenza e Trento.

#### Clienti pubblici

I servizi svolti sono relativi alla raccolta sia differenziata sia indifferenziata (raccolta di altri rifiuti non separati per il recupero) per i comuni.

#### Raccolta indifferenziata

La raccolta indifferenziata viene svolta per mezzo di 11.227 contenitori, con una capacità complessiva di circa 27.500 m<sup>3</sup>, posizionati sul territorio del Comune di Brescia e in altri 82 comuni. Il Gruppo dispone di 335 automezzi speciali per la raccolta dei rifiuti. I rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata e, pertanto, non utilmente riciclabili sono conferiti all'impianto di termoutilizzazione, dove sono utilizzati come combustibile per la produzione di energia elettrica e termica. La parte residuale dopo la combustione viene successivamente smaltita nella discarica del Gruppo ASM sita in Montichiari.

#### Raccolta differenziata

La raccolta differenziata viene svolta per mezzo di 8.237 contenitori, con una capacità complessiva di circa 20.400 m<sup>3</sup>, posizionati sul territorio del Comune di Brescia e in altri 82 comuni. Il Gruppo ASM gestisce 21 isole ecologiche alle quali è possibile conferire inerti, metalli, legno, batterie, oli esausti, frigoriferi e rifiuti ingombranti. Per questi ultimi, il Gruppo ASM offre inoltre un servizio gratuito di raccolta a domicilio, mediante il quale i materiali ritirati sono separati a seconda che siano riciclabili, riutilizzabili e non recuperabili.

### *Trattamento dei rifiuti*

#### Selezione per il recupero dei materiali

La selezione per il recupero dei rifiuti avviene tramite la piattaforma di Aprica, società direttamente controllata da ASM Brescia con una partecipazione al 98,97%, che è autorizzata al trattamento di 60.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani ingombranti ("RSU"). Aprica dispone di un impianto di selezione in Castenedolo, a cui sono conferiti sia i rifiuti urbani ingombranti sia la carta derivante dalle raccolte differenziate

effettuate dal Gruppo ASM, oltre ai rifiuti non pericolosi raccolti dalla clientela industriale e di servizi.

#### Incenerimento con recupero energetico

I rifiuti urbani provenienti dalla raccolta indifferenziata vengono avviati per il recupero all'impianto di termoutilizzazione, dove diventano combustibile per la produzione di energia elettrica e termica che alimenta la rete del teleriscaldamento. Vengono inoltre conferiti al termoutilizzatore scarti di lavorazione di prodotti tessili, della carta e agricoli.

#### Produzione del biogas

Il biogas è prodotto dalla decomposizione dei rifiuti smaltiti in discarica e viene utilizzato per la produzione di energia elettrica.

#### Compostaggio

Il compostaggio è il trattamento di rifiuti urbani e scarti vegetali (c.d. umido) per il recupero della parte organica, da cui si ottiene il compost. I rifiuti devono essere trattati con questo metodo prima di avviare la fase dello smaltimento in discarica. Il trattamento viene eseguito presso l'impianto di compostaggio, sito nel Comune di S. Gervasio Bresciano. Nel 2003 sono state trattate 10.566 tonnellate di frazione organica di rifiuti urbani e sono state prodotte circa 2.400 tonnellate di compost di prima qualità.

#### Trattamento di terre di dragaggio

L'impianto interessa un'area di circa 2.000 mq, situata all'interno della discarica di Montichiari. L'impianto è stato realizzato principalmente per servire le attività di pulizia e riprofilatura dei corsi d'acqua da parte del Comune e della Provincia di Brescia.

I rifiuti trattati sono costituiti da fanghi derivanti dal dragaggio di corsi d'acqua. Il trattamento viene svolto per permetterne il riutilizzo come terreno di ricopertura giornaliero della discarica attigua all'impianto di trattamento. L'impianto è dimensionato per una potenzialità annua massima di 30.000 t e per un quantitativo massimo giornaliero di 95 t di rifiuti. L'acqua in esubero viene raccolta e inviata al trattamento. Il fango viene successivamente riutilizzato quale materiale di copertura giornaliera dei rifiuti conferiti in discarica.

I rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento, separati e raccolti, sono conferiti a società autorizzate allo smaltimento.

#### *Lo smaltimento dei rifiuti*

I rifiuti non utilmente riciclabili e le scorie pesanti della combustione prodotte con la termoutilizzazione dei rifiuti sono inviati a discariche controllate.

Attualmente, il Gruppo ASM gestisce due discariche controllate in esercizio operativo, dislocate nei comuni di Montichiari e Castenedolo, che si aggiungono a tre discariche in esercizio post-operativo ubicate nei comuni di Passirano/Castegnato e Calcinato.

#### La discarica di Montichiari

La discarica è stata realizzata su una superficie complessiva di circa 167.000 mq. La discarica di Montichiari è autorizzata ad accogliere rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali non pericolosi e fanghi. Nell'impianto sono stati costruiti due pozzi di estrazione del percolato. Inoltre il sistema di impermeabilizzazione del fondo vasca è stato realizzato aggiungendo, oltre allo strato di base di argilla e a un doppio manto artificiale di isolamento, anche un ulteriore strato di argilla. La Società ritiene che tali caratteristiche costruttive rappresentino oggi lo stato dell'arte in tema di protezione e tutela della falda acquifera e dei terreni circostanti. Presso la discarica è inoltre attiva, dal novembre 2001, una centrale per la produzione di energia elettrica dal biogas con una potenza installata di 2,6 MW.

La Società ritiene che l'esaurimento della discarica di Montichiari sarà raggiunto nel 2004. La Società ha richiesto alle autorità competenti l'autorizzazione a effettuare un soprizzo e prevede di ottenere tale autorizzazione entro la fine del 2004.

#### La discarica di Castenedolo

La discarica è stata realizzata su una superficie complessiva di 59.000 mq e accoglie rifiuti speciali non pericolosi, con l'esclusione di quelli organici putrescibili. L'impianto è dotato di una vasca impermeabilizzata con una superficie al piano di campagna pari a 38.400 mq, con una profondità media di 16,8 metri e un'altezza prevista, a fine conferimento rifiuti, di 20,5 m dal piano di campagna. Il sistema di impermeabilizzazione è in linea con le prescrizioni normative vigenti. La rimanente superficie è occupata principalmente da uffici, impianti e stabilimenti strumentali all'attività.

Aprica ha conseguito un'autorizzazione ad aumentare la capacità della discarica di 195.000 m<sup>3</sup> il 17 ottobre 2003.

Attività di post-chiusura delle discariche

Le discariche di Castegnato, Brescia-Buffalora e Calcinato sono in fase di esercizio post-operativo, che contempla diverse attività, tutte finalizzate al mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza ambientale. Tali attività si possono così sintetizzare: raccolta, stoccaggio e smaltimento del percolato, aspirazione, combustione e recupero energetico del biogas, manutenzione delle opere di sistemazione a verde, monitoraggi ambientali e strutturali volti alla verifica e al controllo della qualità dell'acqua di falda, del percolato, del biogas, delle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione e dell'aria esterna.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il Gruppo ASM ha accantonato somme sufficienti a coprire gli oneri previsti per un periodo di tempo pari a 50 anni a decorrere dalla data di cessazione dell'esercizio operativo. Limitatamente alla discarica di Castenedolo, il periodo per il quale vengono determinati gli oneri è pari a 30 anni.

*Tariffe di smaltimento dei rifiuti*

La politica tariffaria del Gruppo ASM relativa alla gestione dei rifiuti è sviluppata in funzione delle attività e dei servizi svolti, nonché della disciplina normativa inerente gli impianti di smaltimento e di recupero energetico dei rifiuti.

I corrispettivi per i vari servizi prestati nei comuni convenzionati con il Gruppo ASM sono stabiliti nelle specifiche convenzioni oppure risultano determinati dal prezzo di aggiudicazione, nel caso di gara di appalto. In entrambi i casi, i relativi disciplinari regolano i meccanismi di revisione dei prezzi dei corrispettivi per i vari servizi.

Per gli altri servizi di nettezza urbana erogati dal Gruppo ASM (trasporti e conferimenti di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi alla piattaforma di stoccaggio), i prezzi vengono fissati dal Gruppo ASM, tenuto conto dei costi del servizio e dell'andamento dei prezzi sul mercato.

Convenzioni con i comuni

Alla data del 31 dicembre 2003, il Gruppo ASM ha in essere convenzioni per l'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti con 70 comuni della Provincia di Brescia (incluso il Comune di Brescia) e 12 comuni della Provincia di Mantova.

La convenzione maggiormente significativa per il Gruppo ASM in termini sia di ricavi sia di utenze servite è quella stipulata con il Comune di Brescia in data 16 dicembre 2002, con la quale è stato affidato al Gruppo ASM il servizio relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nell'ambito della circoscrizione territoriale di Brescia.

In forza della suddetta convenzione con il Comune di Brescia, il Gruppo ASM deve effettuare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani senza limiti quantitativi. ASM Brescia provvede, con oneri a proprio carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti utilizzati nella gestione del servizio. ASM Brescia percepisce i corrispettivi direttamente dai residenti. La convenzione, che è stata rinnovata nel 2002, è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e scadrà il 1° gennaio 2020.

### **Altre attività**

Il Gruppo ASM esercita ulteriori attività accessorie: attività di telecomunicazioni e global service.

*Attività di telecomunicazioni*

Il Gruppo ASM opera nel settore delle telecomunicazioni, offrendo servizi di connettività e di consulenza nel settore telematico, informatico ed Internet.

Il Gruppo intende rafforzare il proprio rapporto e accrescere le opportunità di sviluppare le proprie attività con clienti dei servizi energia offrendo loro servizi telematici integrati. Il Gruppo ASM possiede una rete di oltre 102 km di cavi in fibra ottica che in prospettiva intende sviluppare per una copertura completa del Comune e 284 km di cavi in rame.

Tali reti di proprietà di ASM sono gestite dalla controllata Selene S.p.A. che ne cura lo sviluppo e provvede alla realizzazione e alla vendita dei servizi. Selene S.p.A., tramite queste reti, eroga infatti servizi di trasmissione dati, telefonia e accessi ad Internet.

Inoltre, il Gruppo ASM offre servizi di:

- installazione, manutenzione ed esercizio di reti per servizi telematici, informatici, telefonici e di telecontrollo e relativa consulenza;



- realizzazione di infrastrutture telefoniche per la gestione di numeri verdi e gestione di servizi di call center in outsourcing;
- progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web e consulenza sulle strategie di comunicazione aziendale in ambiente Internet; e
- sviluppo di programmi software destinati a multiutility.

*Global service*

Il Gruppo ASM offre servizi di gestione integrata per la progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione di impianti di riscaldamento, illuminazione, approvvigionamento idrico e sorveglianza degli edifici. Tali servizi sono destinati a utenti di notevoli dimensioni, quali scuole, enti pubblici e condomini.

## QUADRO COMPETITIVO

### Energia elettrica

#### Mercato di riferimento

Al 31 dicembre 2003, secondo i "Dati statistici sull'Energia Elettrica in Italia" pubblicati dal GRTN, la potenza efficiente lorda degli impianti di generazione elettrica in Italia ammontava a 81.107 MW; il 26% era rappresentato da impianti idroelettrici; il 73% da impianti termoelettrici tradizionali e geotermoelettrici, mentre la quota residua (1%) era rappresentata da impianti eolici e fotovoltaici.

Nel 2003, secondo i dati provvisori forniti dal GRTN, la richiesta di energia elettrica in Italia è ammontata a 319.658 GWh, in crescita del 2,9% rispetto al 2002. Circa l'84% dell'energia immessa in rete deriva dalla produzione degli impianti nazionali, mentre l'interscambio con l'estero è risultato in importazioni nette per il residuo 16% del fabbisogno, come risulta dalla tabella seguente:

(GWh)	2002	2003	Variazione %
Produzione lorda:			
- idroelettrica . . . . .	47.262	44.214	- 6,4%
- termoelettrica . . . . .	231.069	241.850	4,7%
- altro: . . . . .	6.070	6.762	11,4%
<b>Totale produzione lorda . . . . .</b>	<b>284.401</b>	<b>292.826</b>	<b>3,0%</b>
Energia destinata ai servizi di produzione: . . . . .	(13.619)	(13.784)	(1,2%)
<b>Totale produzione netta . . . . .</b>	<b>270.782</b>	<b>279.042</b>	<b>3,1%</b>
Energia destinata ai pompaggi . . . . .	(10.653)	(10.352)	(2,8%)
<b>Produzione netta destinata al consumo . . . . .</b>	<b>260.129</b>	<b>268.690</b>	<b>3,3%</b>
Importazione netta . . . . .	50.597	50.968	0,7%
<b>Energia richiesta sulla rete . . . . .</b>	<b>310.726</b>	<b>319.658</b>	<b>2,9%</b>

Fonte: GRTN, "Rapporto mensile sul sistema elettrico", Dicembre 2003.

Nel periodo 1999-2003, la domanda di energia elettrica in Italia è incrementata a un tasso superiore a quello del Prodotto Interno Lordo (PIL) reale, come evidenziato nella successiva tabella. Inoltre, occorre evidenziare come la richiesta di energia elettrica nella Provincia di Brescia abbia registrato una dinamica più accentuata rispetto alla media nazionale, con una variazione media annua del 3,9% nel periodo considerato:

	1999	2000	2001	2002	2003
Crescita della domanda di energia elettrica in Italia (*) . . . . .	2,5%	4,5%	2,2%	1,8%	3,0%
Crescita del PIL reale (**) . . . . .	1,6%	2,9%	1,8%	0,4%	0,3%

(\*) Fonte: Rielaborazione da "Dati statistici sull'energia elettrica in Italia", GRTN (1999-2003). Sono esclusi i consumi FF.SS. per trazione.

(\*\*) Fonte: Rielaborazione da Ministero dell'Economia, "Relazione sull'andamento dell'economia nel 2002 e aggiornamento delle previsioni 2003".

Per i prossimi anni, la Società prevede che tale tendenza dovrebbe consolidarsi e che pertanto il tasso di crescita della domanda di energia elettrica continuerà a essere superiore al tasso di crescita del PIL reale, anche in considerazione del fatto che il consumo *pro capite* di energia elettrica in Italia è tuttora inferiore alla media europea.

#### Posizionamento competitivo

Nel 2002, secondo i dati pubblicati dall'AEEG, nel mercato della generazione elettrica il Gruppo Enel deteneva una quota di mercato del 54% nella produzione netta (esclusi gli autoconsumi). Il principale concorrente era

rappresentato dal Gruppo Edison e dalle c.d. Genco dismesse da Enel, mentre il Gruppo ASM copriva una quota dello 0,7%.

Nel mercato della fornitura, si distinguono vendite sul mercato vincolato e sul mercato libero. Nel primo, quantificato dall'AEEG in 175,2 TWh nel 2002, in seguito al riassetto previsto dal Decreto Bersani, si sta configurando un assetto di monopolio regolamentato dove il mercato nel quale opera in via esclusiva l'impresa concessionaria coincide con l'area territoriale da essa servita.

Il mercato libero è al contrario aperto alla concorrenza. Nel 2002, l'AEEG ha stimato vendite in tale settore per 105,4 TWh. Il principale operatore era rappresentato da Enel Trade S.p.A., con il 29% del mercato, seguito da Edison Energia con il 14% e la parte restante da altri operatori. La quota di energia venduta dal Gruppo ASM è risultata pari al 2% del mercato, ponendo il Gruppo ASM al settimo posto tra gli operatori diversi da Enel Trade S.p.A., come evidenziato nella seguente tabella.

<i>Società</i>	<i>Quota di mercato (%)</i>
Enel Trade S.p.A. ....	28,8
Edison Energia S.p.A. ....	14,0
EGL Italia ....	7,1
Energia. ....	4,9
Dalmine Energie ....	2,7
Enipower Trading ....	2,6
NET ....	2,4
ASM Energy. ....	1,9
Altri: ....	35,6

Fonte: AEEG (Autorità energia elettrica e gas), "Relazione annuale sullo stato dei servizi e dell'attività svolta" - 30 aprile 2003.

Il limite di accesso al mercato libero è oggi pari a 0,1 GWh/anno.

## **Gas naturale**

### *Mercato di riferimento*

Nel 2002, secondo i dati pubblicati dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, la disponibilità di gas naturale in Italia è stata pari a 72,4 miliardi di m<sup>3</sup>, in crescita del 3% rispetto al 2001. Circa l'80% del gas approvvigionato deriva dall'importazione, in prevalenza da Olanda, Russia e Algeria, mentre la produzione nazionale, combinata con la variazione delle scorte, provvede per il residuo 20% del fabbisogno.

Nel dicembre 2002, le vendite di gas naturale in Italia ammontavano a 70 miliardi di m<sup>3</sup>; il 36% era destinato ad usi civili, il 31% ad usi industriali, mentre la quota residua del 33% era impiegato in usi termoelettrici, come risulta dalla tabella seguente:

<i>Valori in miliardi di mc</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>Variazione %</i>
Produzione nazionale .....	15,5	14,3	(7,7%)
Importazione .....	54,8	58,1	6,0%
Variazione scorte .....	1,2	(1,4)	Non significativo
<b>Disponibilità lorda .....</b>	<b>71,5</b>	<b>71,0</b>	<b>(0,7%)</b>
<b>Vendite e consumi finali .....</b>	<b>70,1</b>	<b>70,0</b>	<b>(0,1%)</b>
di cui – usi civili .....	23,0	25,5	(10,9%)
- usi industriali .....	24,6	22,0	(10,6%)
- uso termoelettrico .....	22,5	22,5	0%

Fonte: AEEG (Autorità energia elettrica e gas), "Relazione annuale sullo stato dei servizi e dell'attività svolta" al 30 aprile 2002 e al 30 aprile 2003.

Nel periodo 1995-2000, il settore è stato caratterizzato da una rapida espansione dell'impiego di gas, in maniera preponderante nel comparto termoelettrico (tasso medio annuo di crescita nel quinquennio pari al 17,5%).

	1998	1999	2000	2001	2002	V.M.A. (*)
Crescita della domanda di energia elettrica in Italia	9,4%	8,4%	3,7%	0,7%	(0,1%)	4,4%

(\*\*).

(\*) V.M.A. = variazione media annua

(\*\*) Fonte: AEEG, "Relazione annuale sullo stato dei servizi e dell'attività svolta" – 30 aprile 2003; SNAM "Metano ed Energia – Dati statistici 1999".

### Posizionamento competitivo

L'attività di importazione, trasporto e stoccaggio di gas è caratterizzata dalla presenza di una quota di mercato preponderante detenuta dal Gruppo ENI, mentre sono presenti numerose imprese nell'ambito della distribuzione secondaria, caratterizzate da un'elevata frammentazione dimensionale e territoriale, e operanti in condizioni di monopolio locale.

Nel 2002, ASM si posiziona al quattordicesimo posto, per numero di clienti, fra i grandi esercenti reti di distribuzione.

	<i>Società esercente</i>	<i>Numero di clienti</i>
1	ITALGAS	4.272.551
2	CAMUZZI-GAZOMETRI	928.085
3	AEM DISTRIBUZIONE GAS E CALORE	834.005
4	HERA	656.691
5	NAPOLETANA GAS	608.332
6	ENEL DISTRIBUZIONE GAS	509.300
7	ITALCOGIM	498.940
8	AZIENDA ENERGIA E SERVIZI	451.893
9	AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA	320.138
10	FIORENTINA GAS	309.775
11	GEAD	263.273
12	SICILIANA GAS	193.373
13	AGAC	192.451
14	ASM BRESCIA	156.993
15	AGES	155.013

Fonte: Rielaborazione da AEEG "Relazione annuale sullo stato dei servizi", 30 aprile 2003

I dati si riferiscono alla singola società concessionaria del servizio, e non al relativo gruppo di riferimento.

Il processo di liberalizzazione introdotto dalla Direttiva Europea 98/30/CE recepita dall'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 164/00 prevede una totale apertura del mercato a partire dal 1° gennaio 2003. In tale mercato, oltre al Gruppo ENI, sono presenti Enel Trade S.p.A. ed Edison S.p.A.

	<i>Società esercente</i>	<i>Gas acquistato Mm3</i>
1	Eni Gas & Power	60.744
2	Enel Trade	15.075
3	Edison Gas	7.976
4	Plurigas	3.572
5	Aem Trading	1.658
6	Energia	611
7	Dalmine Energia	574
8	Altri (28 operatori)	2.792

Fonte: Rielaborazione da AEEG "Relazione annuale sullo stato dei servizi", 30 aprile 2003.

Dal lato dell'offerta, si osserva come l'insieme delle nuove disposizioni normative del settore del gas abbia stimolato numerose operazioni di aggregazione, tramite consorzi o accordi, tra distributori di piccole dimensioni, nonché operazioni di acquisizione effettuate da grandi operatori (a titolo di esempio l'acquisizione della Camuzzi Gazometri da parte del Gruppo ENEL). Dal lato della domanda si può ipotizzare, come già avvenuto nel settore elettrico, la formazione di consorzi al fine di raggiungere una massa critica che consenta un maggior potere contrattuale.

## Teleriscaldamento

Il Gruppo ASM si pone come il principale operatore italiano nel settore del teleriscaldamento, come illustrato nella seguente tabella sull'ampiezza delle principali reti di teleriscaldamento in Italia nel 2002.

Operatore	Città	Volume riscaldato 2002 (Mm <sup>3</sup> )	Quota del mercato totale (%)
ASM Brescia S.p.A.	Brescia	33,91	25,62
AEM Torino S.p.A.	Torino	28,64	21,63
AGSM	Verona	9,45	7,14
AGAC	Reggio Emilia	8,62	6,51
AEM S.p.A.	Milano	5,01	3,78
AEM S.p.A.	Cremona	3,68	2,78
TEA S.p.A.	Mantova	3,67	2,77
AGEA S.p.A.	Ferrara	3,61	2,73
EGEA S.r.l.	Alba	3,42	2,59
Seabo S.p.A.	Bologna	3,28	2,48
SIECO S.p.A.	S. Donato Milanese	3,18	2,40
AEM S.p.A.	Sesto S. Giovanni	2,73	2,06
Altri (23 operatori)		23,17	17,51
<b>Mercato totale</b>		<b>132,37</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Rielaborazione da Annuario AIRU 2003.

## Ciclo idrico integrato

### *Mercato di riferimento*

Il mercato italiano è attualmente caratterizzato da situazioni non omogenee di diffusione del servizio di distribuzione acqua potabile e del servizio di trattamento (fognatura e depurazione). La regione Lombardia, secondo i dati pubblicati da Federgasacqua nel luglio 2001, presenta una percentuale di popolazione allacciata al servizio distribuzione pari al 90% e al 59% al servizio di trattamento. I tassi di crescita sono ipotizzati come sostanzialmente allineati alla crescita del PIL.

### *Posizionamento competitivo*

L'attività di trattamento, in Italia, è caratterizzata da un'elevata frammentazione dimensionale e territoriale. I depuratori censiti in Italia presentano in gran parte dimensioni inferiori ai 2000 abitanti equivalenti per depuratore. Con il depuratore di Verzano, che impiega la tecnologia di microfiltrazione a membrana e vanta una capacità di 375.000 abitanti equivalenti, ASM si pone ai primi posti in Italia per potenzialità di impianto singolo.

## Gestione dei rifiuti

### *Mercato di riferimento*

Nel 2000, secondo i dati pubblicati da ISTAT e Ministero Ambiente, la produzione di rifiuti solidi urbani ("RSU") in Italia è stata pari a 29 milioni di tonnellate, in crescita del 7% rispetto al 1997, a fronte di un aumento, registrato in Lombardia nello stesso periodo, pari al 15%, come risulta dalla tabella seguente sulla produzione di RSU negli anni 1997-2000:

	1997	1998	1999	2000	V.M.A. (*)
Produzione RSU in Italia, Mt. (**)	26,6	26,8	28,4	29,0	3,0%
Produzione RSU in Lombardia, Mt. (**)	3,9	4,1	4,3	4,5	5,1%

(\*) V.M.A. = variazione media annua (\*\*) Fonte: Annuari 1997-2000, ISTAT.

#### *Posizionamento competitivo*

L'attività di raccolta e smaltimento di RSU e rifiuti speciali è caratterizzata da un'elevata frammentazione dimensionale e territoriale.

Nel 2002, ASM si posiziona al primo posto in Italia, per capacità di smaltimento tramite termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani (pari al 15% di quota di mercato nazionale), come risulta dalla tabella seguente.

<i>Società esercente</i>	<i>RSU (ton./anno)</i>
ASM Brescia	359.939
Hera Bologna	305.054
AMSA Milano	178.915
Tecnocasic scpa Cagliari	140.744
Meta Modena	108.708
Altri operatori	1.204.092
<b>Totale</b>	<b>2.297.452</b>

Fonte: Rielaborazione da COMIECO "Rapporto sul recupero energetico anno 2002".

## QUADRO NORMATIVO

---

Sull'attività del Gruppo ASM, in quanto società erogatrice di servizi pubblici, vigilano Autorità di settore tra cui la più importante è l'**AEEG**, Autorità per l'Energia elettrica e il gas.

### **AEEG**

Sono attribuiti all'AEEG compiti di:

- proposta al Ministero dell'Industria in merito agli schemi per la modifica o il rinnovo degli atti di concessione per il comparto energetico;
- garanzia finalizzata ad assicurare la tutela dei consumatori anche in ordine alla qualità del servizio reso;
- valutazione delle istanze, segnalazioni e reclami dei consumatori, adottando, se del caso, decisioni di condanna o costitutive, eventualmente precedute da provvedimento interdettale, nei confronti delle imprese, anche nell'ambito di procedure conciliative o di arbitrato tra imprese e consumatori;
- determinazione e aggiornamento delle tariffe per il trasporto e la distribuzione di gas ed energia elettrica per gli utenti, come pure delle tariffe di vendita di energia elettrica a clienti idonei, e
- determinazione delle condizioni tecniche ed economiche di accesso e interconnessione alle reti.

### **DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Reti**

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge 488 del 28 dicembre 2001 (la "**Legge finanziaria 2002**"), gli enti locali non possono cedere ai privati la proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni per l'erogazione dei servizi pubblici mentre possono possedere direttamente le Reti, ovvero conferirle a società di capitali in cui detengono partecipazioni di maggioranza. L'articolo summenzionato è stato modificato recentemente dalla Legge del 24 novembre 2003, n. 326 ("**Legge 326/03**") e dalla Legge del 24 dicembre 2003 n. 350 ("**Legge 350/2003**") (insieme la "**Legge finanziaria 2004**").

Le società possedute in maggioranza da enti locali che provvedano anche all'erogazione dei servizi pubblici, a cui le Reti appartengano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge devono essere scorporate e le Reti devono essere conferite a società possedute in maggioranza dagli enti locali. Non è previsto l'obbligo di scorporo delle Reti per società già quotate in borsa almeno dal dicembre 2003, fattispecie in cui si trova ASM Brescia. La Legge Finanziaria 2004 prevede tuttavia che ASM Brescia costituisca a favore del Comune un diritto di uso perpetuo delle reti a fronte del pagamento di un canone.

Nei casi previsti dalle leggi di settore, la gestione delle reti può essere separata dall'erogazione dei servizi pubblici ed affidata a società di capitali possedute in maggioranza dagli enti locali ovvero ad imprese selezionate con procedure di evidenza pubblica.

È in ogni caso garantito l'accesso alle Reti ai soggetti erogatori dei servizi pubblici. Le reti sono poste a disposizione dei soggetti cui è affidata l'erogazione del servizio a fronte del pagamento di un canone stabilito dall'Autorità di settore o dagli enti locali.

#### **Disciplina applicabile all'erogazione dei servizi pubblici**

Conformemente alla Legge Finanziaria 2002, l'erogazione dei servizi pubblici, da svolgere in regime di concorrenza, avviene con conferimento della titolarità del servizio a società selezionate dagli enti locali mediante gare.

L'articolo 113, paragrafo 15-bis, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ("**Decreto 267/2000**") come modificato dalla Legge Finanziaria 2004, prevede che le concessioni attualmente in corso non conseguite mediante gara scadano il 31 dicembre 2006. A tale regola generale fanno eccezione:

- (a) concessioni attribuite a società di capitali pubblici o privati qualora il partner privato sia stato individuato con gara;
- (b) concessioni attribuite a società interamente controllate da enti pubblici se l'oggetto esclusivo di tali

- società è l'erogazione di servizi a detti enti pubblici;
- (c) concessioni attribuite a società che, alla data del 1° ottobre 2003, erano (i) già quotate in Borsa o (ii) erano controllate totalmente o in parte da una società quotata; e
  - (d) concessioni attribuite a società originariamente partecipate da enti pubblici che, alla data del 1° ottobre 2003, abbiano ceduto parti delle loro azioni mediante evidenza pubblica.

Negli ultimi due casi, le concessioni scadranno dopo un termine corrispondente alla durata media degli affidamenti del settore, fatta salva la possibilità di determinare caso per caso la necessità di proporzionare l'eventuale proroga ai tempi necessari per il recupero degli investimenti effettuati dal gestore.

Il paragrafo 15-ter prevede la possibilità di una proroga del termine del 31 dicembre 2006 per periodi da 1 a 2 anni massimo, fatte salve specifiche condizioni, previo accordo con la Commissione UE.

Per quanto attiene all'esclusione, di cui all'Articolo 113 paragrafo 6, da future gare di appalto di società a cui la concessione è stata affidata con procedure diverse dall'evidenza pubblica, il paragrafo 15-quater prevede quanto segue: "Dal 1° gennaio 2007 entrerà in vigore l'esclusione di cui al paragrafo 6, tranne nel caso delle prime gare di appalto per l'affidamento di servizi erogati da società che sono aggiudicatrici della stessa gara di appalto. Il Governo definirà inoltre le condizioni applicabili a società estere o italiane (titolari di concessioni all'estero in affidamento diretto) partecipanti alle gare a condizione che, nel primo caso si applichi il principio di reciprocità e siano rispettati i tempi previsti per l'effettiva apertura dei mercati".

Nel caso in cui ad aggiudicarsi la gara sia un nuovo operatore, gli viene riconosciuto il diritto di utilizzo delle reti per l'erogazione dei servizi a fronte del pagamento di un indennizzo per le nuove porzioni di reti realizzate dal gestore uscente. Tale indennizzo sarà pari al valore contabile dei beni realizzati dal gestore uscente non ancora ammortizzati.

#### Vendita del controllo

Gli enti locali possono vendere in tutto o in parte la propria partecipazione, anche di controllo, nelle società che gestiscono servizi pubblici conservando l'affidamento dei servizi fino alla scadenza del periodo transitorio (art. 113, comma 12 del Testo Unico, così come modificato dalla Legge 326/2003), a condizione che – prima della vendita del controllo – siano state scorporate le reti dalle società di gestione dei servizi pubblici (Legge Finanziaria 2002). Ciò non si applica alle società quotate in Borsa almeno dal 31 dicembre 2003.

### SETTORE ENERGIA ELETTRICA

Fino alla nazionalizzazione dell'industria elettrica del 1962, le attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica erano sostanzialmente libere. La produzione era assicurata da "aziende elettrocommerciali", da autoproduttori e da aziende municipalizzate dei comuni. Con la **Legge di Nazionalizzazione** del 1962, è stato istituito l'ENEL, al quale è stato riservato, in regime di esclusiva, l'esercizio delle attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica in Italia, con alcune deroghe a favore, ad esempio, di comuni e province che sono state autorizzate a produrre energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili e cogenerazione attraverso l'incenerimento di rifiuti urbani.

Le nuove normative introdotte nel 1991 hanno riformato sia il regime della produzione di energia da fonti convenzionali sia quello della produzione da fonti rinnovabili. In forza della nuova legge, era consentito ai produttori di energia l'utilizzo di energia prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili per l'autoconsumo e la cessione a ENEL o a società del gruppo di appartenenza, mediante l'utilizzo, ove necessario, della rete di trasmissione di ENEL.

La legge demandava inoltre al MICA la predisposizione di direttive che regolassero i rapporti tra ENEL e i produttori per quanto riguardava la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento di energia. Al Comitato Interministeriale dei Prezzi ("**CIP**") veniva invece affidato il compito di definire i prezzi relativi alla cessione, allo scambio, alla produzione per conto di ENEL e al vettoriamento di energia elettrica, in base al criterio dei (i) "costi evitati" per l'energia da fonti convenzionali, e (ii) a parametri incentivanti, nel caso di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il CIP, oltre a determinare le tariffe e i contributi relativi alla produzione e cessione ad ENEL di energia da fonti convenzionali e rinnovabili, ha stabilito i prezzi di cessione della stessa energia da parte dei soggetti che producono energia utilizzata dalla propria rete di distribuzione. In particolare la Deliberazione n. 6 del 1992 ("CIP6") ha previsto che il prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti



rinnovabili o assimilate, oltre ai “costi evitati” di impianto, di esercizio e di combustione, includa, per i primi otto anni di esercizio dell’impianto, anche incentivi correlati ai maggiori costi della specifica tecnologia dell’impianto medesimo. Le componenti del prezzo di cessione sono aggiornate dalla Cassa di Conguaglio del Settore Elettrico entro il mese di aprile di ciascun anno come indicato di seguito: i costi di impianto, i costi di esercizio e manutenzione e l’incentivo sono aumentati secondo una formula basata sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo, mentre il costo del carburante viene maggiorato dell’aumento annuale del prezzo del metano per la produzione di energia in ciclo combinato con un consumo di 50 mm m3/anno. Gli impianti CIP non possono vendere i Certificati Verdi (definiti di seguito).

Anche ASM Brescia si avvale di questo regime, avendo sottoscritto contratti di cessione di energia prodotta remunerati secondo il CIP6.

Nel 1992, ENEL si è trasformata in società per azioni, passando dalla posizione di riservatario del servizio pubblico a quella di concessionario. Nel dicembre 1995 è stata attribuita a ENEL la concessione per lo svolgimento del servizio di fornitura dell’energia elettrica in Italia ed è stata approvata la relativa convenzione tra il Ministero dell’Industria ed ENEL.

## **Il mercato europeo dell’energia elettrica**

Il 19 dicembre 1996 è stata approvata una nuova direttiva del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea sul mercato interno dell’energia elettrica (la “Direttiva sull’Energia”) che è stata recepita in Italia il 16 marzo 1999.

La Direttiva sull’Energia ha imposto il rispetto di alcuni principi fondamentali, quali: (i) il divieto di attribuire diritti esclusivi per la produzione, l’importazione e l’esportazione di energia elettrica, l’uso e la costruzione di linee di trasporto; (ii) la libertà di accesso alle reti di trasmissione; (iii) la graduale apertura del mercato mediante la definizione di criteri di idoneità più ampi. Obiettivo della Direttiva sull’Energia è quello di instaurare un mercato interno dell’energia elettrica in regime di libera concorrenza, così da aumentare l’efficienza della produzione, della trasmissione e della distribuzione, rafforzando nel contempo la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività dell’economia europea, nel rispetto dell’ambiente.

## **Il “Decreto Bersani”**

Il Decreto Bersani, entrato in vigore il 1° aprile 1999, ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva sull’Energia, prevedendo una graduale liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. In particolare, il Decreto Bersani ha disposto:

- la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, a decorrere dal 1° aprile 1999;
- lo svolgimento in regime di concessione rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura delle attività di distribuzione;
- la liberalizzazione della vendita di energia elettrica a clienti con consumo superiore a determinati valori, o “clienti idonei” che hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura direttamente con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista e ha disposto che gli altri consumatori, o “Clienti vincolati” siano legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che svolge il servizio nell’area territoriale in cui è localizzata l’utenza, alle tariffe stabilite dall’AEEG;
- il divieto, a partire dal 1° gennaio 2003, a qualsiasi soggetto di produrre o importare più del 50% del totale dell’energia elettrica prodotta o importata in Italia, al fine di aumentare la concorrenza nella produzione di energia elettrica;
- la costituzione dell’Acquirente Unico, un acquirente centrale di energia elettrica per conto di tutti i Clienti vincolati;
- la creazione della *Borsa dell’Energia Elettrica*, o mercato dell’energia elettrica, a cui partecipano produttori, importatori, grossisti, distributori, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (“**GRTN**”), altri clienti idonei e l’Acquirente Unico con prezzi stabiliti mediante gara;
- la creazione del Mercato Elettrico (“**GME**” o “**Gestore del Mercato**”), cui sono affidate le attività di gestione del mercato elettrico e del dispacciamento; e
- l’obbligo per tutti gli importatori o gestori nazionali di immettere nella rete nazionale una quota pari al 2% (attualmente il 2,35%, vedere di seguito “Promozione delle Risorse rinnovabili”) di energia prodotta in impianti a fonti rinnovabili, calcolata sul totale dell’energia non rinnovabile immessa nella rete nel corso

dell'anno precedente. Il rispetto di tale obbligo viene dimostrato mediante la presentazione dei Certificati Verdi. I Certificati Verdi ("CV") sono delle garanzie emesse dal GRTN che certificano la produzione di energia da fonti rinnovabili con un valore nominale di 100 MWh e sono allocati al produttore. I CV possono essere negoziati separatamente dall'energia che rappresentano, sia sul mercato regolamentato (gestito dal GME) sia bilateralmente.

#### *Produzione*

In base al Decreto Bersani, la produzione di energia elettrica può essere svolta da qualsiasi soggetto italiano o estero, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2003, nessun soggetto può produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia.

È stato inoltre semplificato il regolamento che disciplina la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica che superano una determinata potenza e la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, e prevede il rilascio di un'autorizzazione unica per tali progetti.

Nel gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 379/2003 che si propone di garantire un adeguato livello di produzione di energia in risposta alla domanda nazionale.

#### *Emissioni*

Il Decreto Bersani impone ai gestori degli impianti degli adempimenti iniziali, da osservare, cioè, al momento dell'entrata in funzione dell'impianto e adempimenti continui, da osservare per tutta la durata del funzionamento dell'impianto. Tra gli adempimenti iniziali figurano, in particolare, l'obbligo di sottoporre gli impianti nuovi ad autorizzazione preventiva e, per gli impianti già esistenti, quello di conseguire tale autorizzazione entro 12 mesi dall'emanazione della normativa in questione. I gestori di impianti esistenti prima dell'entrata in vigore del Decreto sono tenuti a presentare all'ente competente istanza di autorizzazione corredata da un adeguato piano di risanamento, che consenta all'impianto di raggiungere i requisiti idonei a garantire il rispetto della normativa nella sua interezza.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è stata individuata, per quanto concerne le centrali termoelettriche, nello Stato, in deroga a quanto stabilito dalla normativa che indica invece, per altri impianti, la Regione.

#### *Promozione delle fonti rinnovabili*

Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il Decreto Bersani prevede che, a partire dal 2001, tutti gli importatori o gestori nazionali che immettono più di 100 GWh di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nel sistema di trasmissione nazionale nel corso di ciascun anno abbiano l'obbligo, nell'anno successivo, di immettere nella rete di trasmissione nazionale una quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili o assimilate pari ad almeno il 2% di tale eccedenza oltre 100 GWh, al netto di cogenerazione, autoconsumo ed esportazioni. L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili può essere prodotta direttamente, acquistata da altri produttori o acquistata dal GRTN. Tra le fonti rinnovabili figurano le risorse energetiche geotermiche e idroelettriche. L'elettricità prodotta da tali fonti deve essere da potenza installata dopo il 1° aprile 1999, data in cui il Decreto Bersani è entrato in vigore. L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate sarà certificata mediante "certificati verdi" negoziabili emessi dal GRTN. Inoltre, il Decreto Bersani impone al GRTN il dispacciamento di energia elettrica nella rete di trasmissione nazionale nel seguente ordine di priorità: in primo luogo, l'energia prodotta da fonti rinnovabili, quindi quella da cogenerazione e infine l'energia prodotta da risorse combustibili nazionali che il Governo cerca di favorire.

La Direttiva 2001/77/CE emanata nel settembre 2001 richiede agli stati membri di attenersi a specificati obiettivi di produzione da fonti di energia rinnovabili. In particolare, la Direttiva richiede che entro il 2010 una quota pari al 22% del totale dell'energia elettrica consumata nell'UE derivi da fonti di energia rinnovabili, obbligando di conseguenza gli stati membri a stabilire degli obiettivi nazionali coerenti con tale obiettivo. Per l'Italia è stato fissato l'obiettivo del 25%. In attuazione della Direttiva, il 29 dicembre 2003, l'Italia ha adottato il Decreto Legislativo n. 387, secondo cui l'obiettivo sopra ricordato sarà aumentato dello 0,35% per anno dal 2004 al 2006 e di una quantità che dovrà essere determinata annualmente dal Ministero dell'Industria durante i periodi di tre anni dal 2007 al 2009 e dal 2010 al 2012.

### *Importazioni*

Le importazioni di energia elettrica si effettuano attraverso linee di interconnessione che collegano l'Italia con le reti dei paesi confinanti (c.d. **frontiera elettrica**), sotto il controllo di organismi che ne sovrintendono il buon funzionamento e ne garantiscono la sicurezza.

Le importazioni di energia elettrica che alimentano il sistema italiano provengono per la maggior parte dalla Svizzera e dalla Francia (c.d. frontiera di Nord Ovest) e dall'Austria e dalla Slovenia (c.d. frontiera di Nord Est).

In applicazione del Decreto Bersani, l'AEEG stabilisce i valori per la capacità di trasporto massima complessivamente considerata e per frontiera. Conformemente a quanto disposto dal Decreto Bersani, il Ministero dell'Industria ha impartito direttive al GRTN per assicurare il coordinamento con i gestori delle reti estere interconnesse con la rete nazionale.

### *Trasmissione e istituzione del GRTN*

Ai sensi del Decreto Bersani, le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al GRTN. In data 27 aprile 1999, ENEL ha costituito in forma di società per azioni il "Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ("GRTN") a cui, con decreto del Ministero del Commercio e dell'Industria, sono state attribuite le funzioni previste dal Decreto Bersani relativamente alle attività di trasmissione e dispacciamento, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale. La proprietà del GRTN è stata quindi trasferita a titolo non oneroso dall'Enel al Ministero dell'economia e della Finanza ("**MEF**").

Il GRTN è tenuto a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti, e a deliberare gli interventi di manutenzione e sviluppo della rete, a carico delle società che dispongono delle reti di trasmissione, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del MAP.

Successivamente all'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale, i proprietari di tale rete, o coloro che ne avessero avuto la disponibilità, hanno dovuto costituire società di capitali separate a cui trasferire esclusivamente i beni, i rapporti contrattuali, le attività e le passività relativi alla trasmissione di energia elettrica. Dette società hanno poi dovuto concludere con il GRTN una convenzione per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti, secondo il modello-tipo definito con decreto MICA del 22 dicembre 2000.

ASM, in ottemperanza di tali previsioni, ha costituito RETRASM cui è stata conferita la rete identificata dal decreto ministeriale del 25 giugno 1999.

L'attività del GRTN e di RETRASM potrà essere influenzata dalla delibera che AEEG è chiamata ad emanare in tema di accesso al servizio di trasmissione e dispacciamento per fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della Rete di Trasmissione Nazionale la parità di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio medesimo.

Il Decreto Legge n. 239 del 29 agosto 2003 (il cosiddetto "**Decreto black-out**"), convertito nella legge n. 290/2003, dispone che:

- la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale siano unificate e che il soggetto risultante dall'unificazione sia successivamente privatizzato;
- a decorrere dal 1° luglio 2007, ciascuna società (i) operante nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, o (ii) comunque ciascuna società a controllo pubblico non può detenere quote superiori al 20% del capitale del soggetto derivante dalla fusione del GRTN con le società che sono proprietarie o gestiscono reti nazionali di trasporto; e
- i criteri, le modalità e le condizioni per (i) l'unificazione del GRTN e delle reti; (ii) la gestione e la proprietà del soggetto risultante dall'unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto, e (iii) la sua successiva privatizzazione, saranno definiti mediante un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ("**DPCM**"). I contenuti di tale DPCM sono attualmente all'esame del Governo.

### *Distribuzione*

Il Decreto Bersani prevede che l'attività di distribuzione sia svolta sulla base di concessioni rilasciate dal MAP. Le imprese distributrici operanti alla data del 1° aprile 1999 e che hanno fatto richiesta di divenire titolari di concessione entro il marzo 2000 continueranno a svolgere tale servizio sulla base di concessioni che il MAP ha rilasciato nel 2001, con scadenza il 31 dicembre 2030. Tali concessioni dovranno individuare i responsabili della

gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione.

Le imprese distributrici sono obbligate a connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e il rispetto delle regole tecniche e delle disposizioni emanate.

Allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, il Decreto Bersani prevede il rilascio di una sola concessione di distribuzione per ciascun ambito comunale. Al fine di agevolare tale razionalizzazione si prevede che nel caso in cui, alla data del 1° aprile 1999, nel medesimo ambito comunale siano presenti più distributori, questi dovranno adottare iniziative per la loro aggregazione, sottoponendo al MAP le relative proposte.

Il Decreto Bersani dispone inoltre che le società partecipate dagli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possano presentare al MAP domanda di aggregazione riferita ad ambiti sovracomunali.

Il 16 maggio 2001, il MICA ha emanato il decreto di concessione per la distribuzione di energia elettrica nel Comune di Brescia a favore di ASM.

#### *Clients idonei e clienti vincolati*

Il Decreto Bersani prevede la ripartizione degli utenti elettrici in due categorie: i clienti idonei ed i clienti vincolati. I clienti idonei sono coloro che possono negoziare contratti di acquisto di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, italiano o estero; in detta categoria sono compresi:

- i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
- gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
- i soggetti cui è conferita da altri stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;
- l'azienda che potrà essere costituita dalle Province di Trento e Bolzano per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- i clienti finali i cui consumi annui sono stati superiori a 100.000 kWh nell'anno precedente. Dall'aprile 2003, i criteri di idoneità sono stati ridotti a 0,1 GWh/anno. Il nuovo progetto di legge attualmente all'esame del Parlamento italiano prevede che tutti i clienti non domestici diventino clienti idonei a partire dal luglio 2004.

I clienti vincolati sono tutti i clienti finali che non rientrando nella categoria dei clienti idonei sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che svolge il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza. Ai clienti vincolati dovrà essere assicurata una parità di trattamento, anche tariffaria, su tutto il territorio nazionale.

#### *Acquirente unico*

Il 12 novembre 1999, il Gestore della Rete ha costituito una società per azioni denominata "Acquirente Unico", la quale avrà la funzione di garantire il mercato dei clienti vincolati. L'Acquirente Unico, che ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2004, deve stipulare contratti di fornitura con i produttori e di vendita con i distributori al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza, economicità ed efficienza del servizio e di parità del trattamento, anche tariffario, sulla base degli indirizzi impartiti dal MAP. L'Acquirente Unico può acquistare e rivendere energia in eccesso direttamente sul mercato dell'energia elettrica. Al fine di soddisfare la domanda dei clienti vincolati nei periodi di picco, l'Acquirente Unico potrà stipulare contratti con i produttori relativamente alla capacità in eccesso.

L'Acquirente Unico stipula inoltre contratti con distributori di energia elettrica secondo criteri di non discriminazione, al fine di garantire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati su tutto il territorio nazionale.

#### *Disciplina contrattuale*

I contratti di fornitura di energia elettrica sono contratti di somministrazione disciplinati (i) dalle norme dettate dal codice civile in materia e, relativamente ad alcuni aspetti specifici, (ii) dalle delibere emanate dall'AEEG, che prevedono istituti diversi per contratti con clienti vincolati o idonei.

In particolare, a favore dei clienti vincolati, la continuità del servizio prestatO dal distributore è garantita imponendo ai gestori specifici obblighi di registrazione relativi alle sospensioni del servizio e riconoscendo al cliente il diritto all'indennizzo in caso di sospensioni del servizio non autorizzate.

Le tariffe di trasporto e distribuzione sono stabilite dall'AEEG per periodi di 4 anni, sulla base di un meccanismo di "ritorno su RAB (Regulatory Asset Base - costo riconosciuto del capitale investito) più costo". Le tariffe sono soggette a una variazione annua limitata da un price cap, teso al miglioramento dell'efficienza e alla riduzione dei costi operativi per i clienti finali. L'attuale periodo di regolazione ha avuto inizio il 1° gennaio 2004 e si concluderà il 31 dicembre 2007.

#### *Disciplina del mercato dell'energia elettrica*

Il Decreto Bersani prevede la creazione della Borsa dell'Energia Elettrica, o mercato per lo spot trading dell'energia elettrica, la cui gestione è affidata a un soggetto indipendente che funge da Gestore del Mercato. Ai sensi del Decreto Bersani, il Gestore della Rete ha costituito nel giugno 2000 una società per azioni denominata Gestore del Mercato che ha il compito di organizzare il mercato elettrico secondo criteri di trasparenza e obiettività in modo tale da promuovere la concorrenza tra i produttori assicurando altresì un'adeguata disponibilità della riserva di potenza.

Il Decreto Bersani prevedeva che, a partire dal 1° gennaio 2001, l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari, fosse determinato secondo il criterio di dispacciamento di "merito economico", vale a dire preferendo il dispacciamento dell'energia offerta a condizioni economicamente più vantaggiose.

Nel maggio 2001, il MAP, d'intesa con l'Autorità dell'Energia, ha approvato i regolamenti che disciplinano il mercato dell'energia proposti dal Gestore del Mercato. Tali regole forniscono solo un quadro generale per l'organizzazione del mercato e devono essere integrate dalle regole adottate dal Gestore del Mercato con l'approvazione del MAP, d'intesa con l'AEEG. Nel gennaio 2002, il Gestore del Mercato ha sottoposto all'esame del MAP un corpus di regole, approvate il 1° gennaio 2004.

Ai sensi di tali regole, le transazioni tra produttori e clienti idonei saranno effettuate su mercati diversi al fine di assicurare la continuità nella fornitura di energia elettrica. In particolare, venditori e acquirenti presentano offerte di vendita e di acquisto per l'energia elettrica che verrà immessa nella rete il giorno successivo nel "mercato del giorno prima" sotto la supervisione del Gestore del Mercato, che ha il compito di associare la domanda e l'offerta di energia elettrica e, pertanto, di definire i programmi di immissione (offerta) e prelievo (domanda) di energia. Eventuali modifiche ai programmi concordati nel mercato "del giorno prima" sono negoziate mediante un "mercato di aggiustamento". La congestione della rete determinata dalle transazioni negoziate nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sarà gestita dal "mercato di risoluzione delle congestioni" in cui venditori e acquirenti potranno presentare offerte di vendita e di acquisto per aumentare o diminuire il volume dell'energia da immettere in rete o da prelevare. La riserva di potenza sarà garantita da uno speciale mercato su cui il GRTN si approvvigionerà delle risorse necessarie da determinati impianti individuati in precedenza dal GRTN come idonei al servizio di riserva di potenza. Infine, il bilanciamento della domanda e dell'offerta a seguito di deviazioni dai programmi di immissione e prelievo di energia definiti nei mercati sarà effettuato tramite un "mercato del servizio di bilanciamento".

A partire dall'8 gennaio 2004, il Gestore del Mercato ha assunto la responsabilità dell'organizzazione e della gestione del Mercato dell'Energia Elettrica che è divenuto operativo il 31 marzo 2004. Il prezzo fissato è stato di 5,5 centesimi di euro per kWh.

#### **Il "Decreto Marzano" (Legge n. 55/2002)**

Nel febbraio 2002, il Governo ha approvato un decreto che prevede una nuova disciplina di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di energia elettrica con una potenza installata superiore a 300MW. Il decreto (noto come "Decreto Marzano" o "Decreto sblocca centrali"), trasformato in legge dal Parlamento all'inizio di aprile 2002, ha stabilito quattro regole fondamentali:

- (a) la costruzione e l'esercizio degli impianti sopra specificati sono soggetti a un'autorizzazione unica (in sostituzione delle varie autorizzazioni tecniche, urbanistiche e ambientali);
- (b) l'autorizzazione deve essere rilasciata dal MAP (il Ministero delle Attività Produttive);

- (c) il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di sei mesi; e
- (d) il progetto viene dichiarato "opera di pubblica utilità" (pertanto gli strumenti urbanistici sono eventualmente variati in funzione del progetto, e al soggetto proponente sono conferiti i diritti di esproprio dei terreni necessari e di passaggio).

Tali disposizioni non sono più efficaci in quanto la data di scadenza (31 dicembre 2003) è stata superata.

## **IL SETTORE GAS**

### **Disciplina recente del mercato europeo del gas**

Nell'ambito del processo volto alla realizzazione di un mercato europeo unico del gas attraverso la liberalizzazione dei mercati nazionali, in data 22 giugno 1998 il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea hanno approvato la cosiddetta "**Direttiva del Gas**". Tale direttiva è stata recepita in Italia il 23 maggio 2000 (il "**Decreto Letta**").

La Direttiva del Gas ha imposto il rispetto di alcuni principi fondamentali, quali: (i) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori del sistema del gas, garantendo uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese; (ii) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate e, in ogni caso, tengano conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio; (iii) prevedere che le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità; (iv) garantire condizioni trasparenti e non discriminatorie per l'accesso regolato al sistema del gas. La Direttiva del Gas impone al proprietario della rete l'obbligo di consentire l'accesso alla rete stessa ad altri fornitori del servizio (c.d. "common carrier").

### **Il Decreto Letta**

Il Decreto Letta ha profondamente innovato la disciplina del settore gas, prevedendo una graduale liberalizzazione del mercato.

In particolare, il Decreto Letta ha disposto: (i) una maggiore apertura alla concorrenza nel settore del gas; (ii) la regolazione delle attività in cui non è possibile una maggiore apertura alla concorrenza; (iii) la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività del settore, nonché la separazione societaria dell'attività di distribuzione da tutte le altre attività del settore del gas, ivi inclusa in particolare la vendita.

Il Decreto Letta ha definito i diversi segmenti della filiera del gas che risulta strutturata in importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita, coltivazione e stoccaggio. Tutte queste attività, ad eccezione della coltivazione e dello stoccaggio, sono libere.

### **Importazioni**

L'importazione di gas naturale prodotto in paesi non appartenenti all'UE è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero delle Attività Produttive.

L'importazione di gas naturale prodotto in paesi appartenenti all'UE è soggetta alla comunicazione al MAP e all'AEEG entro un termine di 60 giorni dalla stipula dell'accordo. I contratti devono consentire un incremento della quantità giornaliera importata nei periodi di punta non inferiore al 10% del valore giornaliero su base annua.

Inoltre, la vendita di gas agli utenti finali è soggetta a un'autorizzazione rilasciata dal MAP. A decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2010, a nessun gestore è permesso di detenere una quota di mercato superiore al 50% delle vendite nazionali a clienti finali per ogni singolo anno. Inoltre, a nessun singolo gestore è concesso di immettere nella rete di trasmissione nazionale quantità di gas importato o nazionale superiori a una percentuale del totale fissata al 75% nel 2003 con una diminuzione del 2% per ogni anno successivo, fino al 61% nel 2010. Detta percentuale sarà calcolata al netto delle quantità di gas consumate dal gestore in questione o rivendute dallo stesso a società controllate o consociate.

### **Trasporto e dispacciamento**

Ai sensi del Decreto Letta, l'attività di trasporto e dispacciamento è considerata attività di interesse pubblico, e le imprese che svolgono tale attività sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta, purché le opere necessarie all'allaccio siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.

L'AEEG stabilisce le tariffe di trasporto e vigila affinché tale attività sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema.

Le imprese che svolgono queste attività sono responsabili (i) dello stoccaggio strategico del gas, sulla base di direttive del MAP e sono responsabili (ii) dei servizi accessori al governo dei flussi del gas. Inoltre, sono obbligate a svolgere tutte le attività che assicurino sicurezza, affidabilità, efficienza, minor costo del servizio e degli approvvigionamenti. Tali imprese devono agire secondo un codice di rete, da esse formulato sulla base delle indicazioni dell'AEEG e sottoposto all'esame della stessa.

Il Decreto Letta demanda al MAP l'emanazione di regolamenti per la fissazione dei limiti di sicurezza e la disciplina delle attività in situazioni di emergenza. La fornitura di gas mediante linee dirette (cioè non comprese nella definizione di rete nazionale di gasdotti) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalle Regioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, vige l'obbligo di separare l'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività (escluso lo stoccaggio che è comunque soggetto a separazione contabile).

Snam Rete Gas, società partecipata al 50,1% da ENI, detiene e gestisce il 95% circa della rete di trasmissione nazionale del gas.

### **Stoccaggio**

L'attività di stoccaggio di gas in giacimenti o unità geologiche profonde è esercitata dietro concessione di durata non superiore a venti anni rilasciata dal MAP. I titolari di concessione hanno l'obbligo di fornire i servizi di stoccaggio strategico, minerario e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta secondo criteri di imparzialità. Le tariffe di stoccaggio sono definite dall'AEEG.

Stoccaggi Gas Italia S.p.A., società interamente controllata da ENI, detiene e gestisce il 98% circa della capacità di stoccaggio italiana.

### **Distribuzione**

L'attività di distribuzione è definita dal Decreto Letta come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti." Il Decreto Letta prevede inoltre che tale attività, che costituisce un servizio pubblico, sia affidata esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali affidatari svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione e i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio sulla base di un contratto tipo predisposto dall'AEEG e approvato dal MAP. Alle gare di cui sopra non possono partecipare società, loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri paesi dell'UE gestiscano servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non di evidenza pubblica. Ai sensi del Decreto Letta, i soggetti titolari di affidamento diretto o concessioni ottenute senza procedura ad evidenza pubblica possono partecipare alle gare senza limitazioni per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000, salvo un'ulteriore proroga da concedersi in determinate circostanze. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente, al netto degli eventuali contributi pubblici. Alla scadenza della concessione, le reti e gli impianti tornano nella disponibilità dell'ente locale. ASM Brescia è proprietaria di queste reti e, in quanto società quotata, è soggetta al regime particolare per cui, nel caso non sia più gestore del servizio, dovrà ricevere un canone come corrispettivo del diritto d'uso delle proprietà concesso a favore del nuovo gestore.

Il Decreto Letta disciplina il regime transitorio fissando i limiti di durata dei servizi di distribuzione del gas effettuati in virtù di affidamento o concessione in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Letta prevedendo che l'attività possa continuare per un periodo di cinque anni a far data dal 31 dicembre 2000, nel caso in cui l'affidamento o la concessione non scada prima. Tale periodo può essere incrementato in determinate condizioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attività di distribuzione del gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività svolte nel settore del gas. Le imprese che svolgono unicamente attività di distribuzione e vendita e che forniscono meno di 100.000 clienti finali separano societariamente l'attività di distribuzione e vendita dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle regole dettagliate definite dall'AEEG.

Le tariffe di distribuzione del gas sono stabilite dall'AEEG per periodi di regolazione di 4 anni, sulla base di un

meccanismo di “ritorno su RAB (Regulatory Asset Base - costo riconosciuto del capitale investito) più costo”. L'attuale periodo di regolazione ha avuto inizio il 1° luglio 2000 e si concluderà mercoledì 30 giugno 2004.

## **Vendita**

Il Decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le aziende che intendano svolgere attività di vendita del gas per i clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive. È altresì previsto l'obbligo per le società in questione di fornitura di disponibilità di modulazione stagionale e punta stagionale e giornaliera per i clienti idonei.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano altre attività nel settore del gas naturale, ad eccezione dell'importazione, della coltivazione e dell'attività di cliente grossista. A tal fine il Gruppo ASM ha trasferito ad ASMEA i servizi di vendita del gas.

## **Clienti idonei**

A decorrere dal 1° gennaio 2003, tutti i clienti finali sono considerati clienti idonei in grado di stipulare contratti di acquisto con qualsiasi fornitore.

## **Disciplina contrattuale**

I contratti di fornitura di gas sono disciplinati (i) dalle norme dettate dal Codice Civile in materia e (ii) dalle delibere emanate dall'AEEG.

L'AEEG richiede a tutti i gestori di attenersi agli standard generali di servizio. Lo scopo della regolazione è quello di definire standard nazionali, minimi e obbligatori per tutti miranti a tutelare gli utenti da un lato e dall'altro a promuovere il miglioramento medio complessivo del sistema. I nuovi standard nazionali definiti dall'AEEG prevalgono sugli standard di qualità commerciali definiti dai singoli esercenti che possono ancora definire i propri standard, ma solo se migliori, o ulteriori, rispetto a quelli definiti dall'AEEG con cui non possono essere in conflitto.

L'AEEG ha stabilito condizioni inderogabili per i contratti di vendita di gas naturale a clienti del mercato vincolato e a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a terzi ed è intervenuta anche in merito ai contratti di fornitura conclusi con clienti idonei, stabilendo l'obbligo di notificare gli accordi conclusi con i clienti idonei e riconoscendo a tutti i clienti idonei la facoltà di recedere dal contratto.

## **TELERISCALDAMENTO**

Il servizio di teleriscaldamento non è disciplinato da una specifica normativa in Italia. I contratti di fornitura di teleriscaldamento sono soggetti alle regole ordinarie dettate dal Codice Civile. I prezzi del teleriscaldamento sono determinati dalle singole aziende, a propria discrezione, senza che esista una normativa esplicita che ne determini la natura tariffaria né le modalità di formazione. La maggior parte delle aziende ha tuttavia fissato un criterio per la determinazione delle tariffe riferito al costo del gas metano per uso equivalente.

Tale soluzione ha mantenuto equiparati i costi dei due vettori energetici (gas e teleriscaldamento) in modo da non avvantaggiare i clienti serviti da una rete rispetto agli altri.

## **LA DISCIPLINA DEI SERVIZI IDRICI**

### **La “Legge Galli”**

La disciplina dei servizi idrici è stata innovata dalla legge del 5 gennaio 1994 nota come “**Legge Galli**” che prevede:

- l'unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione mediante l'istituzione del Servizio Idrico Integrato (“SII”), inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua a usi civili, di fognature e depurazione delle acque reflue, al fine di ridurre la frammentazione gestionale;
- l'individuazione di “Ambiti Territoriali Ottimali” (“**ATO**”), tali da consentire adeguate dimensioni gestionali, superare la frammentazione delle gestioni locali e realizzare economie di scala con un bacino di utenza in



grado di generare introiti tali da coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari;

- l'istituzione di un'Autorità di Ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, individuare il soggetto gestore del servizio idrico integrato, vigilando sull'attività di quest'ultimo, e determinare le tariffe per i servizi idrici;
- l'organizzazione imprenditoriale della gestione del settore idrico, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza, efficacia e imprenditorialità; e
- la definizione di un sistema tariffario basato sul principio della tariffa unica per ciascun ATO, comprensiva dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'organizzazione del SII si fonda su una netta distinzione nella attribuzione dei diversi livelli di funzione: a) le attività di indirizzo generale e programmazione competono agli organi dello Stato e alle Regioni; b) le funzioni di governo, organizzazione e controllo del SII competono agli enti locali riuniti in Autorità d'Ambito; e c) l'attività di gestione ai soggetti gestori, sia pubblici che privati.

La Legge Galli prevede che le regioni possano adottare un contratto di esercizio tipo per regolare i rapporti tra gli enti locali dell'ATO e i gestori del servizio idrico.

Per quanto attiene agli impianti del gestore del servizio idrico, la Legge Galli stabilisce che gli acquedotti e gli impianti appartenenti agli enti locali o ad essi affidati o gestiti da imprese o consorzi, salvo se diversamente disposto nel contratto di gestione, siano affidati in concessione al gestore del servizio idrico, che subentrerà nelle obbligazioni relative.

### **Gli effetti della Legge Finanziaria 2002**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2002, il servizio idrico integrato, al pari degli altri servizi pubblici a rilevanza industriale, dovrà essere di regola svolto in regime di concorrenza, ovvero con conferimento di concessioni ad aziende individuate mediante evidenza pubblica.

Si veda a questo proposito "Disciplina relativa all'erogazione di servizi pubblici" per maggiori informazioni sulla scadenza delle concessioni.

### **Lo stato di attuazione della Legge Galli in Lombardia**

Ad oggi, in Lombardia, in attuazione della Legge Galli, è stata applicata la seguente normativa:

La Regione è stata suddivisa in 12 ATO, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province Lombarde e uno alla Città di Milano. È peraltro previsto che (i) gli enti locali possano proporre alla Regione la formazione di sub ambiti all'interno di ciascun ATO, con un numero di abitanti non inferiore a 100.000; e (ii) che ciascun ambito debba destinare una quota della tariffa, non inferiore al 4%, agli interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico.

Inoltre, la Legge Regionale del 26 dicembre 2003 ha istituito l'Autorità di Ambito, le cui funzioni, all'interno di ogni ATO, comprendono: individuazione della forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito; redazione dei contratti che regolano i rapporti tra gli enti locali all'interno dell'ATO sulla base di un contratto tipo approvato dalla Regione; ricognizione delle opere e individuazione delle gestioni esistenti da salvaguardare; stesura del programma degli interventi e del piano tecnico, economico e finanziario; e definizione di listini prezzi per i servizi idrici integrati.

### **Problematiche ambientali**

La tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento e il settore idrico sono regolate da leggi di recente emanazione.

Tali leggi impongono la tutela della protezione delle acque superficiali, sotterranee e marine e fissano "obiettivi di qualità ambientale", in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione. Dispongono inoltre che le Regioni effettuino ispezioni delle acque superficiali, sotterranee e marine all'interno di ciascun bacino idrico e stabiliscono una distinzione tra "acque reflue domestiche" provenienti da insediamenti di tipo residenziale e "acque reflue urbane" provenienti da insediamenti industriali e commerciali. Per quanto attiene all'acqua destinata al consumo umano, viene imposto alle Regioni l'obbligo di classificare le aree di salvaguardia in zone di "tutela assoluta" (zone adibite esclusivamente a opere di captazione e presa) e quelle di "rispetto" (lasciate all'individuazione da parte delle Regioni) al fine di poter mantenere e migliorare le

caratteristiche delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Il titolare della concessione del servizio idrico deve garantire il minor deflusso costante del corpo idrico e, pertanto, tutte le concessioni devono essere sottoposte a revisione per garantire il bilancio idrico e l'obiettivo di qualità ambientale. Viene sancito il divieto di utilizzare acqua senza un preventivo titolo autorizzativo e viene stabilita in 30 anni la durata massima delle concessioni (40 anni per usi irrigui; 15 per le utenze industriali).

Le nuove leggi dettano inoltre una disciplina generale in tema di realizzazione degli impianti di scarico e misurazione degli scarichi stessi. Le autorizzazioni agli scarichi devono essere rilasciate dalla Provincia, le autorizzazioni agli scarichi in fognatura devono, invece, essere rilasciate dal Comune, salvo diversa disciplina regionale. Le autorizzazioni sono valide per quattro anni e possono essere rinnovate.

## **SERVIZI AMBIENTALI**

### **Il Decreto Ronchi**

I servizi ambientali sono regolati dalla legge del 5 febbraio 1997 (il "Decreto Ronchi") che recepisce le Direttive emanate dall'Unione Europea sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti.

Il Decreto Ronchi si propone di prevenire la produzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo. In particolare, in base a tale decreto, le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani devono essere organizzate sulla base di ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori delle province. Gli enti locali di ciascun ATO devono organizzarsi secondo le modalità indicate dalla Regione e provvedere alla gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, al fine di attuare il Decreto Ronchi e conformemente alla Legge Costituzionale 3/2001, la Legge Regionale 26 del 12 dicembre 2003 ha specificato le funzioni trasferite rispettivamente ai comuni, alle province e alla regione stessa in merito ai servizi di gestione dei rifiuti. In particolare, è competenza delle province predisporre e approvare piani di intervento conformemente ai contenuti del piano regionale.

### **La classificazione dei rifiuti**

Il Decreto Ronchi classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e non pericolosi ed è stato attuato in Italia mediante la nuova legge del 21 dicembre 2001 ("**Legge Lunardi**"). La disposizione semplifica le procedure per lo smaltimento dei rifiuti mediante la realizzazione di opere pubbliche.

### **Competenze in materia ambientale**

Il Decreto Ronchi prevede in dettaglio le competenze spettanti rispettivamente allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni. Lo Stato deve provvedere a determinare i requisiti soggettivi e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Le Regioni predispongono, adottano e aggiornano i c.d. Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, strumenti finalizzati a promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti. Inoltre, approvano i progetti di nuovi impianti e autorizzano modifiche a quelli esistenti, nonché operazioni di recupero e smaltimento. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privata.

## CAPITALIZZAZIONE E INDEBITAMENTO DELL'EMITTENTE

La tabella a seguire illustra la capitalizzazione consolidata e l'indebitamento, sottoposti a revisione, dell'Emittente al 31 dicembre 2003 e la capitalizzazione consolidata e l'indebitamento, non sottoposti a revisione, dell'Emittente al 31 marzo 2004.

	Al 31 marzo 2004 <i>(non sottoposto a revisione)</i>	Al 31 dicembre 2003 <i>(sottoposto a revisione)</i>
	(migliaia di euro)	
<b>Indebitamento a breve termine</b>		
Debiti verso banche. . . . .	334.264	407.115
Debiti verso controllanti. . . . .	1.675	1.675
Debiti verso altri finanziatori. . . . .	824	795
<b>Totale indebitamento a breve termine . . . . .</b>	<b>336.763</b>	<b>409.585</b>
...		
<b>Indebitamento a medio e lungo termine</b>		
Debiti verso banche. . . . .	123.912	124.136
Obbligazioni . . . . .	—	—
Debiti verso controllanti. . . . .	6.099	6.099
Debiti verso altri finanziatori. . . . .	12.846	13.051
<b>Totale Indebitamento a medio e lungo termine. . . . .</b>	<b>142.857</b>	<b>143.286</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
<b>Partecipazione del Gruppo in capitale sociale e riserve</b>		
Capitale sociale (735.570.858 azioni di valore nominale pari a 1 euro ciascuna, tutte autorizzate, emesse e interamente versate). . . . .	735.571	735.571
Capitale aggiuntivo versato. . . . .	160.736	160.736
Riserva legale . . . . .	7.926	7.922
Altre riserve . . . . .	109.265	114.101
Utili non distribuiti. . . . .	100.961	—
Utile netto di esercizio . . . . .	57.962	96.463
<b>Patrimonio netto del Gruppo. . . . .</b>	<b>1.172.421</b>	<b>1.114.793</b>
<b>Partecipazione di minoranza nel capitale netto. . . . .</b>	<b>7.574</b>	<b>7.236</b>
Totale patrimonio netto. . . . .	1.179.995	1.122.029
Totale capitalizzazione . . . . .	1.659.615	1.674.900

Nella capitalizzazione e nell'indebitamento consolidati dell'Emittente non si sono registrate variazioni sostanziali dal 31 marzo 2004. L'Emittente emetterà un *prestito obbligazionario 2014 del valore nominale di € 500.000.000 con tasso fisso del 4,875%* in data 28 maggio 2004.

## **INFORMAZIONI FINANZIARIE SINTETICHE RELATIVE ALL'EMITTENTE**

---

Riportiamo di seguito un riepilogo delle informazioni finanziarie relative all'Emittente, ricavate dai bilanci consolidati e non consolidati dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e 2003 rispettivamente e dal bilancio semestrale consolidato, non sottoposto a revisione, dell'Emittente al 31 marzo 2004.

I bilanci consolidati e non consolidati dell'Emittente per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2002 e 31 dicembre 2003 sono stati sottoposti a revisione contabile da Deloitte & Touche Italia S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A., rispettivamente (società di revisione contabile indipendenti rispetto all'Emittente).

I bilanci annuali consolidati e non consolidati dell'Emittente, indicati in precedenza, sono stati redatti in conformità con i principi contabili dettati dalla legislazione italiana, così come completati dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e integrati dai principi contabili emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB).

## Bilancio non consolidato

La tabella a seguire costituisce una sintesi delle informazioni finanziarie non consolidate relative all'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 31 dicembre 2003.

### ASM Brescia – Stato patrimoniale annuale non consolidato

Al 31 dicembre

2003                      2002  
(Sottoposto a revisione)

(milioni di euro)

	2003	2002
<b>Crediti v/soci</b>		
Immobilizzazioni . . . . .	0,0	0,0
Immobilizzazioni immateriali. . . . .	73,6	36,9
Proprietà, impianti e macchinari. . . . .	962,7	894,6
Immobilizzazioni finanziarie. . . . .	575,9	463,3
<b>Totale immobilizzazioni . . . . .</b>	<b>1.612,2</b>	<b>1.394,8</b>
<b>Attivo circolante</b>		
Rimanenze . . . . .	12,1	13,1
Crediti . . . . .	247,1	315,7
Attività finanziarie (che non costituiscono immobilizzazioni). . . . .	0,0	0,0
Disponibilità liquide. . . . .	26,3	34,3
<b>Totale attivo circolante. . . . .</b>	<b>285,5</b>	<b>363,1</b>
<b>Ratei e risconti attivi. . . . .</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>
<b>Totale attivo. . . . .</b>	<b>1.899,5</b>	<b>1.759,2</b>
<b>Passività e patrimonio netto. . . . .</b>		
<b>Patrimonio netto. . . . .</b>		
Capitale sociale. . . . .	735,6	732,6
Capitale aggiuntivo versato . . . . .	160,7	160,7
Riserva per rettifiche su inflazione. . . . .	0,0	0,0
Riserva legale. . . . .	7,9	4,6
Riserva per azioni proprie in portafoglio. . . . .	0,0	0,0
Riserve statutarie. . . . .	0,0	0,0
Altre riserve. . . . .	59,0	43,2
Utile non distribuito (perdite portate a nuovo). . . . .	0,0	0,0
Utile (perdita) netto di esercizio . . . . .	75,1	66,2
<b>Totale patrimonio netto. . . . .</b>	<b>1.038,3</b>	<b>1.007,3</b>
<b>Fondi rischi e oneri . . . . .</b>	<b>31,2</b>	<b>28,8</b>
<b>Trattamento di fine rapporto subordinato. . . . .</b>	<b>21,7</b>	<b>21,6</b>
<b>Debiti (*). . . . .</b>	<b>783,4</b>	<b>679,4</b>
<b>Ratei e risconti passivi. . . . .</b>	<b>24,9</b>	<b>22,1</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto. . . . .</b>	<b>1.899,5</b>	<b>1.759,2</b>
<b>Totale conti d'ordine . . . . .</b>	<b>51,1</b>	<b>53,5</b>

(\*) I debiti includono quanto segue:

	Al 31 dicembre	
	2003	2002
	(Sottoposto a revisione)	
	<i>(milioni di euro)</i>	
Obbligazioni .....	0,0	0,0
Debiti verso banche .....	506,9	277,4
Debiti verso altri finanziatori .....	2,1	2,0
Acconti .....	1,0	2,8
Debiti verso fornitori .....	68,9	204,6
Debiti verso imprese controllate .....	31,2	42,6
Debiti verso imprese collegate .....	0,3	0,3
Debiti verso controllanti .....	14,0	21,6
Debiti tributari .....	7,6	1,8
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale .....	8,5	7,3
Altri debiti .....	142,9	119,0
<b>Totale .....</b>	<b>783,4</b>	<b>679,4</b>

**ASM Brescia – Conto economico annuale non consolidato**

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre

	2003 (Sottoposto a revisione)	2002
	<i>(milioni di euro)</i>	
<b>Valore della produzione</b>		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni. ....	468,2	443,3
..		
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni .....	10,5	12,4
Altri ricavi e proventi. ....	75,6	72,1
<b>Totale valore della produzione. ....</b>	<b>554,3</b>	<b>527,8</b>
<b>Costi della produzione</b>		
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. ....	195,9	206,0
Costi per servizi. ....	74,8	71,7
Costo per godimento beni di terzi. ....	6,8	9,2
Costi per il personale. ....	64,0	62,0
Ammortamenti e svalutazioni. ....	100,9	98,8
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci .....	1,5	(1,4)
Accantonamenti per rischi. ....	1,6	0,2
Altri accantonamenti. ....	1,8	1,6
Oneri diversi di gestione. ....	24,4	32,6
<b>Totale costi della produzione. ....</b>	<b>471,7</b>	<b>480,7</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione. ....</b>	<b>82,6</b>	<b>47,1</b>
<b>Proventi e oneri finanziari. ....</b>		
Proventi da partecipazioni. ....	27,1	30,9
Altri proventi finanziari. ....	1,4	5,2
Interessi e altri oneri finanziari. ....	(11,5)	(23,1)
<b>Totale proventi e oneri finanziari. ....</b>	<b>17,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie. ....</b>		
Rivalutazioni. ....	14,9	0,0
Svalutazioni. ....	(3,5)	(0,3)
<b>Totale rettifiche di valore. ....</b>	<b>11,4</b>	<b>(0,3)</b>
<b>Proventi e oneri straordinari. ....</b>		
Proventi straordinari. ....	16,1	21,3
Oneri straordinari. ....	(20,4)	(7,8)
<b>Totale proventi e oneri straordinari. ....</b>	<b>(4,3)</b>	<b>13,5</b>
<b>Risultato prima delle imposte. ....</b>	<b>106,7</b>	<b>73,3</b>
Imposte sul reddito. ....	(31,6)	(7,1)
<b>Utile (perdita) netto. ....</b>	<b>75,1</b>	<b>66,2</b>

## BILANCIO CONSOLIDATO

La tabella a seguire costituisce una sintesi delle informazioni finanziarie consolidate relative al Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 31 dicembre 2003.

### ASM Brescia – Stato patrimoniale annuale consolidato

Al 31 dicembre  
2003                      2002  
(sottoposto a revisione)

(milioni di euro)

<b>Crediti v/soci</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali .....	128,1	49,0
Proprietà, impianti e macchinari .....	1.226,1	1.053,4
Immobilizzazioni finanziarie .....	416,0	395,2
<b>Totale immobilizzazioni</b> .....	<b>1.770,2</b>	<b>1.497,6</b>
<b>Attivo circolante</b>		
Rimanenze .....	32,8	36,6
Crediti .....	353,3	412,2
Attività finanziarie (che non costituiscono immobilizzazioni) .....	0,0	0,4
Disponibilità liquide .....	45,6	61,8
<b>Totale attivo circolante</b> .....	<b>431,7</b>	<b>511,0</b>
Ratei e risconti attivi .....	2,2	1,6
<b>Totale attivo</b> .....	<b>2.204,1</b>	<b>2.010,2</b>
<b>Passività e patrimonio netto</b>		
<b>Patrimonio netto</b>		
Partecipazione del Gruppo in capitale sociale e riserve		
Capitale sociale .....	735,6	732,6
Capitale aggiuntivo versato .....	160,7	160,7
Riserve di rivalutazione .....	0,0	0,0
Riserva legale .....	7,9	4,6
Riserva per azioni proprie in portafoglio .....	0,0	0,0
Riserve statutarie .....	0,0	0,0
Altre riserve .....	114,1	101,5
Utile non distribuito (perdite portate a nuovo) .....	0,0	0,0
Partecipazione del Gruppo all'utile (perdita) netto .....	96,5	63,0
Totale partecipazione del Gruppo in patrimonio netto totale .....	1.114,8	1.062,4
Partecipazione di minoranza del Gruppo in capitale e riserve .....	7,2	6,8
<b>Totale patrimonio netto</b> .....	<b>1.122,0</b>	<b>1.069,2</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b> .....	<b>97,7</b>	<b>65,4</b>
<b>Trattamento di fine rapporto subordinato</b> .....	<b>25,9</b>	<b>24,4</b>
<b>Debiti (*)</b> .....	<b>916,0</b>	<b>812,5</b>
<b>Ratei e risconti passivi</b> .....	<b>42,5</b>	<b>38,7</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b> .....	<b>2.204,1</b>	<b>2.010,2</b>
<b>Totale conti d'ordine</b> .....	<b>76,4</b>	<b>76,0</b>

(\*) I debiti includono quanto segue:



	<i>Al 31 dicembre</i>	
	<i>2003</i>	<i>2002</i>
	<i>(sottoposto a revisione)</i>	
	<i>(milioni di euro)</i>	
Obbligazioni .....	0,0	0,0
Debiti verso banche .....	531,3	307,4
Debiti verso altri finanziatori .....	13,8	14,7
Acconti .....	24,4	37,2
Debiti verso fornitori .....	125,0	263,5
Debiti verso imprese controllate .....	0,0	1,0
Debiti verso imprese collegate .....	0,1	0,1
Debiti verso controllanti .....	14,2	21,6
Debiti tributari .....	27,0	12,8
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale .....	9,4	8,2
Altri debiti .....	170,8	146,0
<b>Totale .....</b>	<b>916,0</b>	<b>812,5</b>

## ASM Brescia – Conto economico annuale consolidato

	<i>Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre</i>	
	<i>2003</i>	<i>2002</i>
	<i>(sottoposto a revisione)</i>	
	<i>(milioni di euro)</i>	
<b>Valore della produzione</b>		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni . . . . .	766,1	704,7
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni . . . . .	11,4	13,5
Altri ricavi e proventi . . . . .	76,7	67,0
<b>Totale valore della produzione . . . . .</b>	<b>854,2</b>	<b>785,2</b>
<b>Costi della produzione</b>		
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci . . . . .	353,7	342,0
Costi per servizi . . . . .	130,9	135,7
Costo per godimento beni di terzi . . . . .	7,5	9,2
Costi per il personale . . . . .	79,5	75,5
Ammortamenti e svalutazioni . . . . .	90,1	87,0
Variatione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci . . . . .	4,2	(8,8)
Accantonamenti per rischi . . . . .	3,3	0,6
Altri accantonamenti . . . . .	1,8	1,6
Oneri diversi di gestione . . . . .	28,4	37,1
<b>Totale costi della produzione . . . . .</b>	<b>699,4</b>	<b>679,9</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione . . . . .</b>	<b>154,8</b>	<b>105,3</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>		
Proventi da partecipazioni . . . . .	0,2	0,0
Altri proventi finanziari . . . . .	2,3	6,3
Interessi e altri oneri finanziari . . . . .	(12,7)	(23,0)
<b>Totale proventi e oneri finanziari . . . . .</b>	<b>(10,2)</b>	<b>(16,7)</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
Rivalutazioni . . . . .	14,9	0,0
Svalutazioni . . . . .	(4,0)	(1,8)
<b>Totale rettifiche di valore . . . . .</b>	<b>10,9</b>	<b>(1,8)</b>
<b>Proventi e oneri straordinari</b>		
Proventi straordinari . . . . .	14,9	5,1
Oneri straordinari . . . . .	(21,0)	(8,4)
<b>Totale proventi e oneri straordinari . . . . .</b>	<b>(6,1)</b>	<b>(3,3)</b>
<b>Risultato prima delle imposte . . . . .</b>	<b>149,4</b>	<b>83,5</b>
Imposte sul reddito . . . . .	(52,4)	(20,0)
<b>Utile (perdita) netto . . . . .</b>	<b>97,0</b>	<b>63,5</b>
Partecipazione di minoranza del Gruppo all'utile (perdita) netto . . . . .	(0,5)	(0,5)
<b>Partecipazione del Gruppo all'utile (perdita) netto . . . . .</b>	<b>96,5</b>	<b>63,0</b>

## **ASM Brescia – Riepilogo delle informazioni finanziarie per il trimestre chiuso al 31 marzo 2004**

Nel primo trimestre del 2004:

- il valore della produzione è aumentato del 30,0%, raggiungendo i 349,0 milioni di euro rispetto ai 268,5 milioni di euro del primo trimestre 2003;
- l'EBITDA ha registrato un incremento del 25,6% attestandosi a quota 107,3 milioni di euro rispetto agli 85,5 milioni di euro del primo trimestre del 2003;
- i proventi e gli oneri finanziari si sono spostati in territorio negativo per 3,6 milioni di euro contro il risultato sempre negativo di 2,9 milioni di euro del primo trimestre del 2003;
- l'indebitamento finanziario netto è stato pari a 420,3 milioni di euro contro i 506,3 milioni del primo trimestre del 2003.

## TASSAZIONE

---

*Riportiamo a seguire una sintesi generale di taluni effetti fiscali che si pongono in essere ai sensi del diritto italiano a seguito dell'acquisizione, del mantenimento in portafoglio e della cessione delle Obbligazioni. Detta sintesi non aspira a essere esaustiva né a costituire un'analisi completa di tutte le considerazioni in materia fiscale che possono risultare sostanziali per la decisione di acquisire, detenere in portafoglio o cedere le Obbligazioni, né si propone di illustrare tutte le conseguenze fiscali applicabili a qualsivoglia categoria di potenziali proprietari effettivi delle Obbligazioni, giacché taluni di essi potrebbero essere soggetti a norme specifiche. La sintesi si basa sulla legislazione fiscale italiana e/o sulla prassi in vigore alla data del presente Prospetto informativo ed è, di conseguenza, soggetta a eventuali modifiche della legislazione e/o della prassi successive a tale data, anche con eventuale effetto retroattivo. L'Emittente non aggiornerà tale sintesi al fine di riflettere le modifiche della legislazione e laddove dette modifiche si ponessero effettivamente in atto, la presente sintesi potrebbe essere sostituita.*

*I potenziali acquirenti delle Obbligazioni sono invitati a consultare il proprio consulente fiscale in relazione alle conseguenze fiscali complessive derivanti dall'acquisizione, dal mantenimento in portafoglio e dalla cessione delle Obbligazioni, nonché dal percepire il pagamento di interessi, somme in conto capitale e/o qualsiasi altro importo ai sensi delle Obbligazioni, ivi compreso, nello specifico, l'effetto dell'applicazione di qualunque disposizione normativa statale, regionale o locale.*

### ITALIA

Ai sensi della Legge n. 80 del 7 aprile 2003 (la "**Legge n. 80**"), al Governo italiano sono stati conferiti il mandato e i poteri di implementare una politica di riforme fiscali di ampio respiro mediante l'emanazione, nel corso dei due anni successivi all'entrata in vigore della Legge n. 80, di decreti legislativi in cui si dispone, tra l'altro, una riforma generale del trattamento fiscale dei redditi finanziari e dell'imposizione fiscale a carico delle persone fisiche e giuridiche che potrebbe influenzare l'attuale regime fiscale a cui sono sottoposte le Obbligazioni e che viene riportato di seguito.

In data 12 dicembre 2003, il Governo italiano ha approvato il Decreto legislativo n. 344, con entrata in vigore il 1° gennaio 2004, in cui si dispone una riforma generale dell'imposta sulle società e su taluni redditi finanziari, in emendamento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ("**Testo Unico delle Imposte sui Redditi**"). Si prevede che la riforma fiscale dei redditi finanziari trovi implementazione entro due anni (2005).

### Treatmento fiscale delle Obbligazioni

#### *Obbligazionisti residenti in Italia*

Il Decreto legislativo n. 239 disciplina il trattamento fiscale di interessi, premi e altri redditi (ivi compresa la differenza tra l'importo di rimborso e il prezzo di emissione) (qui di seguito collettivamente denominati "**Interessi**") derivanti dalle Obbligazioni emesse, tra l'altro, da società italiane quotate in borsa e da emittenti non residenti in Italia, con una scadenza pari o superiore ai diciotto mesi.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 239, laddove il titolare delle Obbligazioni residente in Italia sia:

- (a) una persona fisica che detiene Obbligazioni per finalità diverse da quelle relative a un'attività imprenditoriale (salvo laddove abbia affidato la gestione delle proprie attività finanziarie, incluse le Obbligazioni, a un intermediario autorizzato e abbia optato per il cosiddetto regime di risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs n. 461 del 21 novembre 1997 e successivi emendamenti ("**Decreto legislativo n. 461**") – "**Opzione risparmio gestito**"); o
- (b) una società di persone (diversa da una società in nome collettivo o da una società in accomandita semplice o società di persone analoghe), una società di fatto che non svolge attività commerciali o un'associazione professionale; o
- (c) un'istituzione pubblica o privata che non svolge attività commerciali; oppure
- (d) un investitore non soggetto all'imposta sui redditi delle società vigente in Italia.

I pagamenti degli interessi relativi alle Obbligazioni sono soggetti a un'imposta, denominata imposta sostitutiva, a un tasso del 12,5% (sia laddove un Interesse sia effettivamente versato o qualora il pagamento dello stesso sia ottenuto da un titolare a seguito della cessione delle Obbligazioni). Tutte le categorie summenzionate si qualificano come "percipienti netti".

Nel caso in cui i titolari delle Obbligazioni di cui ai punti (a) e (c) supra fossero impegnati in attività imprenditoriali in relazione alle Obbligazioni, viene applicata l'imposta sostitutiva quale imposta sui redditi provvisoria, deducibile dall'imposta sul reddito dovuta.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 239, l'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% è applicata da banche, società di intermediazione mobiliare (**SIM**), società fiduciarie, società di gestione del risparmio (**SGR**), operatori di borsa e altre entità qualificate residenti in Italia (denominati collettivamente "**Intermediari**" e singolarmente "**Intermediario**"), o da sedi costituite in Italia a titolo permanente di banche o intermediari non residenti in Italia.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 239, gli Intermediari sono tenuti a intervenire nella raccolta dell'Interesse oppure, in qualità di cessionari, nei trasferimenti o nelle cessioni delle Obbligazioni.

Laddove le Obbligazioni e le relative cedole non siano depositate presso un Intermediario autorizzato (o presso una sede permanente in Italia di un intermediario estero), l'imposta sostitutiva viene applicata e trattenuta:

- da una banca italiana o da un intermediario italiano che versa l'Interesse ai titolari delle Obbligazioni; oppure
- dall'Emittente.

I pagamenti dell'Interesse in relazione alle Obbligazioni emesse dall'Emittente che si qualificano come obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni e hanno una scadenza pari o superiore ai diciotto mesi, non sono soggette all'imposta sostitutiva al 12,5% laddove effettuati in favore di proprietari effettivi che siano: (i) persone giuridiche residenti in Italia o sedi permanenti in Italia di persone giuridiche estere a cui le Obbligazioni sono effettivamente correlate; (ii) fondi di investimento collettivo residenti in Italia, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 (il "Decreto legislativo n. 124"), fondi di investimento immobiliare residenti in Italia; e (iii) persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni per finalità diverse da quelle connesse con un'attività imprenditoriale e che abbiano affidato la gestione delle proprie attività finanziarie, ivi comprese le Obbligazioni, a un intermediario finanziario autorizzato e abbiano optato per l'Opzione risparmio gestito. Le suddette categorie sono qualificate come "percipienti lordi". Al fine di garantire il pagamento dell'Interesse in relazione alle Obbligazioni senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 12,5%, i percipienti lordi di cui ai punti da (i) a (iii) supra, devono (a) essere gli effettivi beneficiari dei pagamenti dell'Interesse sulle Obbligazioni e (b) depositare nei termini stabiliti le Obbligazioni unitamente alle relative cedole direttamente o indirettamente presso un Intermediario finanziario italiano autorizzato (o presso una sede permanente in Italia di un intermediario estero). Laddove le Obbligazioni e le relative cedole non siano depositate presso un Intermediario autorizzato (o presso una sede permanente in Italia di un intermediario estero), l'imposta sostitutiva viene applicata e trattenuta:

- da qualsiasi banca italiana o da qualsiasi intermediario italiano che versa l'Interesse al titolare delle Obbligazioni; oppure
- dall'Emittente e i percipienti lordi che sono persone giuridiche residenti in Italia o sedi permanenti in Italia di persone giuridiche estere a cui le Obbligazioni sono effettivamente correlate hanno diritto a dedurre l'imposta sostitutiva versata dall'imposta sul reddito dovuta.

Gli interessi maturati sulle Obbligazioni sono inclusi nel reddito imponibile (e, in talune circostanze, sulla base dello status del titolare delle Obbligazioni, anche nel valore netto della produzione ai fini del calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP) del proprietario effettivo laddove questi sia una persona giuridica residente in Italia o una sede permanente in Italia di una persona giuridica estera a cui le Obbligazioni sono effettivamente correlate e soggetta all'imposizione fiscale italiana ai sensi della normativa fiscale in vigore.

Le persone fisiche residenti in Italia e gli Obbligazionisti con finalità diverse da quelle relative a un'attività imprenditoriale e che abbiano optato per l'Opzione risparmio gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva al 12,5% annuo ("**Imposta sul risultato di gestione**") sull'apprezzamento delle attività gestite maturato alla fine di ciascun esercizio fiscale (apprezzamento che include qualsivoglia Interesse maturato sulle Obbligazioni). L'Imposta sul risultato di gestione viene applicata per conto del contribuente dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione.

I fondi di investimento collettivo e le SICAV di diritto italiano sono soggetti a un'imposta sostitutiva annua al 12,5% o, in taluni casi, ai sensi dell'Articolo 12 del Decreto legislativo n. 269 del 30 settembre 2003, così come

risultante dalla conversione in legge in data 19 novembre 2003 (il "**Decreto legislativo n. 269**"), al 5% annuo ("**Imposta sui fondi di investimento collettivo**") sull'apprezzamento delle attività gestite maturato alla fine di ciascun esercizio fiscale (apprezzamento che include qualsivoglia Interesse maturato sulle Obbligazioni).

I fondi pensione residenti in Italia e soggetti al regime di cui agli articoli 14, 14-ter e 14-quater, paragrafo 1, del Decreto legislativo n. 124, sono soggetti a un'imposta sostitutiva al 11% annuo ("**Imposta sui fondi pensione**") sull'apprezzamento delle attività gestite maturato alla fine di ciascun esercizio fiscale (apprezzamento che include qualsivoglia Interesse maturato sulle Obbligazioni).

Ai sensi del Decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito in legge con i relativi emendamenti dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ("**Decreto legge n. 351**"), i proprietari effettivi delle Obbligazioni che sono fondi di investimento immobiliare residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'Articolo 14-bis della Legge del 25 gennaio 1994 n. 86, a decorrere dal 26 settembre 2001 o prima di detta data, a condizione che nella seconda ipotesi la società di gestione abbia optato per l'applicazione del regime di cui al Decreto legge n. 351, non sono soggetti ad alcuna imposta sui redditi.

In aggiunta, come recentemente chiarito dalla Circolare n. 47E emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 8 agosto 2003 (la "**Circolare n. 47/E**"), l'imposta sostitutiva al 12,5% di cui al Decreto legislativo n. 239 di norma non deve applicarsi in relazione all'Interesse sulle Obbligazioni a beneficio di tutti i fondi di investimento immobiliare italiani, ivi compresi eventuali fondi di investimento immobiliare non soggetti al trattamento fiscale di cui al Decreto legge n. 351, sempre a condizione che le Obbligazioni, unitamente alle rispettive cedole, siano depositate nei termini stabiliti, direttamente o indirettamente, presso un Intermediario finanziario autorizzato italiano (o presso la sede permanente in Italia di un intermediario estero).

#### *Obbligazionisti non residenti in Italia*

Ai sensi del Decreto 239, così come emendato (i) dal Decreto legislativo n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge dalla Legge del 23 novembre 2001 n. 409 (il "**Decreto legislativo n. 350**") e (ii) dal Decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, i pagamenti dell'Interesse in relazione alle Obbligazioni emesse dall'Emittente non sono soggetti a imposta sul reddito a condizione che:

- (a) i pagamenti vengano effettuati in favore di proprietari effettivi delle Obbligazioni non residenti in Italia e senza sede permanente in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente correlate;
- (b) tali proprietari effettivi siano residenti, a fini fiscali, in un paese che riconosce il diritto delle autorità fiscali italiane a un adeguato scambio di informazioni; e
- (c) tutti i requisiti e le procedure indicati nel Decreto legislativo n. 239 e nelle relative norme attuative, così come successivamente emendate, siano adempiuti o rispettati nei termini stabiliti, al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva al 12,5% può essere ridotta (di norma al 10%) o ancora azzerata in ottemperanza ad alcuni trattati sulla doppia imposizione fiscale sottoscritti dall'Italia, laddove questi si rivelassero più favorevoli, fatta salva la debita presentazione della documentazione richiesta.

Il Decreto legislativo n. 239 dispone altresì alcune esenzioni aggiuntive dall'imposta sostitutiva per i pagamenti di Interesse in relazione alle Obbligazioni effettuati in favore di (i) entità internazionali ed enti costituiti in conformità con accordi internazionali ratificati in Italia; (ii) taluni investitori istituzionali esteri residenti in paesi con cui vige un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, e (iii) Banche centrali o entità che gestiscono, tra l'altro, le riserve ufficiali di uno stato estero.

Al fine di garantire il pagamento dell'Interesse relativo alle Obbligazioni senza che sia applicata l'imposta sostitutiva al 12,5%, gli investitori che non risiedono in Italia devono:

- (a) essere gli effettivi beneficiari dei pagamenti dell'Interesse sulle Obbligazioni;
- (b) depositare nei termini stabiliti le Obbligazioni, unitamente alle relative cedole, direttamente o indirettamente, presso un Intermediario o presso la sede permanente in Italia di una banca non italiana o di un intermediario finanziario non italiano o ancora presso un operatore non residente in Italia ma che è membro di un sistema centralizzato di gestione dei titoli dotato di un contatto telematico con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
- (c) depositare nei termini stabiliti presso il relativo depositario un'autocertificazione indicante, tra l'altro, che il firmatario è residente, a fini fiscali, in un paese che riconosce il diritto delle autorità fiscali italiane a un

adeguato cambio di informazioni. Detta autocertificazione, che deve essere conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero del Tesoro del 12 dicembre 2001 (e successive modifiche e integrazioni), è valida fintantoché non viene ritirata o revocata e non deve essere depositata laddove un certificato, una dichiarazione o un simile documento inteso per un uso analogo sia già stato presentato presso il medesimo depositario. L'autocertificazione non è richiesta per gli investitori non residenti in Italia configurabili come entità internazionali o enti costituiti in conformità agli accordi internazionali ratificati in Italia, così come nel caso di Banche centrali o entità che gestiscono, tra l'altro, le riserve ufficiali di uno stato estero.

Il mancato adempimento nei termini stabiliti, da parte di un titolare di Obbligazioni non residente, alle procedure di cui nel Decreto legislativo n. 239 e nelle relative norme attuative, ingenera l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui pagamenti dell'Interesse al titolare di Obbligazioni non residente in Italia.

#### *Rimborso anticipato*

Fermo restando quanto sopra, qualora il rimborso delle Obbligazioni emesse dall'Emittente con scadenza originaria pari o superiore ai diciotto mesi avesse luogo prima di tale data, l'Emittente è tenuto a versare un importo aggiuntivo pari al 20% sull'Interesse e gli eventuali altri premi maturati sulle Obbligazioni fino alla data del rimborso anticipato, ai sensi dell'Articolo 26, paragrafo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 e successivi emendamenti ("**Decreto del Presidente della Repubblica n. 600**"). Secondo un'interpretazione della legislazione fiscale italiana, il suddetto importo addizionale nella misura del 20% potrebbe altresì essere dovuto su qualsivoglia acquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente con successiva cancellazione delle stesse prima che siano decorsi diciotto mesi dalla data di emissione delle medesime.

#### Redditi di capitale (capital gain)

##### *Obbligazionisti residenti in Italia*

Ai sensi del Decreto legislativo n. 461, viene applicata un'imposta sul capital gain al 12,5% (qui di seguito denominata "imposta sostitutiva") sui redditi di capitale realizzati da persone fisiche residenti in Italia e non impegnate in attività imprenditoriali correlate alle Obbligazioni emesse dall'Emittente, così come su qualsivoglia cessione o trasferimento a titolo oneroso delle Obbligazioni o rimborso delle stesse.

Ai sensi del cosiddetto "regime di dichiarazione fiscale", ossia il regime standard per la tassazione del capital gain realizzato da persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività imprenditoriali, l'imposta sostitutiva al 12,5% sul capital gain viene applicata, su base cumulativa, sull'intero capital gain al netto di eventuali perdite di capitale sostenute e realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia e non impegnate in attività imprenditoriali a seguito di tutte le operazioni di investimento svolte durante ciascun esercizio fiscale. Il capital gain realizzato in un anno al netto di qualsiasi minusvalenza sostenuta e realizzata deve essere indicato in dettaglio nella dichiarazione dei redditi annuale da presentare alle autorità fiscali italiane e l'imposta sostitutiva deve essere versata sul suddetto capital gain dalle persone fisiche residenti in Italia unitamente all'eventuale saldo dell'imposta sui redditi dovuto per il relativo esercizio fiscale. Le perdite di capitale superiori al capital gain possono essere portate a nuovo rispetto al capital gain della medesima natura per un periodo massimo di quattro esercizi fiscali successivi. In alternativa al regime di dichiarazione fiscale, i titolari delle Obbligazioni residenti in Italia e non impegnati in attività imprenditoriali a cui sono connesse le Obbligazioni possono scegliere di versare l'imposta sostitutiva separatamente sul capital gain realizzato su ciascuna vendita o trasferimento o rimborso delle Obbligazioni (il regime di "risparmio amministrato"). Tale tassazione separata del capital gain è consentita a patto che (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche, SIM o qualsiasi altro intermediario italiano qualificato (o sede permanente in Italia di un intermediario estero) e (ii) che sia stato espressamente scelto il regime del cosiddetto risparmio amministrato e che ne sia stata data debita comunicazione scritta da parte del titolare delle Obbligazioni. L'Intermediario è responsabile della contabilizzazione dell'imposta sostitutiva in relazione al capital gain realizzato su ciascuna vendita o trasferimento o rimborso delle Obbligazioni, oltre che sul capital gain realizzato alla data di revoca del suo mandato, al netto di qualsivoglia minusvalenza sostenuta, ed è tenuto a versare il relativo importo alle autorità fiscali italiane per conto del titolare delle Obbligazioni, previa detrazione dell'importo corrispondente dai ricavi da accreditare a detto titolare delle Obbligazioni.

Laddove una vendita o un trasferimento o un rimborso delle Obbligazioni produca una minusvalenza, l'intermediario ha diritto a detrarre detta perdita dagli utili della medesima natura successivamente realizzati su attività detenute dal titolare delle Obbligazioni nell'ambito del medesimo rapporto di deposito e nel medesimo

esercizio fiscale oppure in un periodo successivo di massimo quattro esercizi fiscali. Come previsto dal regime di risparmio amministrato, il capital gain realizzato non deve essere incluso nella dichiarazione dei redditi annuale del titolare delle Obbligazioni e detto titolare delle Obbligazioni rimane anonimo.

Si applicano, invece, norme specifiche nel caso in cui le Obbligazioni rientrano (i) in un portafoglio amministrato in regime di risparmio gestito da una società italiana di gestione patrimoniale o da un intermediario autorizzato oppure (ii) in un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio italiano (che include un Fondo Comune di Investimento o SICAV). In entrambi i casi, il capital gain realizzato all'atto della vendita, trasferimento o rimborso delle Obbligazioni non è soggetto all'imposta sostitutiva al 12,5% sul capital gain, ma contribuirà alla determinazione della base imponibile dell'Imposta sul risultato di gestione e dell'Imposta sui fondi di investimento collettivo.

Nello specifico, per chi opta per l'Opzione risparmio gestito, qualsiasi apprezzamento delle Obbligazioni, anche se non realizzato, contribuisce alla determinazione dell'apprezzamento annuale maturato del portafoglio gestito, fatta salva l'Imposta sul risultato di gestione. Qualsiasi deprezzamento del portafoglio gestito maturato a fine anno può essere portato a nuovo rispetto all'apprezzamento maturato in ciascun esercizio successivo per un periodo massimo di quattro anni. Come previsto dal regime di risparmio gestito, il capital gain realizzato non deve essere incluso nella dichiarazione dei redditi annuale del titolare delle Obbligazioni e detto titolare delle Obbligazioni rimane anonimo.

In caso di Obbligazioni detenute da fondi di investimento e SICAV, il capital gain sulle Obbligazioni contribuisce a determinare la plusvalenza delle attività gestite dei fondi o delle SICAV, maturata alla fine di ciascun esercizio fiscale, fatta salva l'Imposta sui fondi di investimento collettivo al tasso vigente. L'imposta sostitutiva al 12,5% sul capital gain, in talune circostanze, può essere esigibile su qualsiasi capital gain realizzato all'atto della vendita, trasferimento o rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche non residenti in Italia e di persone giuridiche senza una sede permanente in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente correlate, laddove dette Obbligazioni fossero detenute in Italia.

#### *Obbligazionisti non residenti in Italia*

Ai sensi del Decreto legislativo n. 259, qualsiasi capital gain realizzato da persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e sprovviste di una sede permanente in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente correlate per il tramite di una vendita a titolo oneroso o di un rimborso delle Obbligazioni è esente dalla tassazione in Italia nella misura in cui le Obbligazioni siano quotate su un mercato regolamentato in Italia o all'estero e, in taluni casi, alla debita presentazione della documentazione richiesta (sotto forma di un'autocertificazione attestante la non residenza in Italia) presso un intermediario italiano qualificato (o presso la sede permanente in Italia di intermediari stranieri) che è anche il depositario delle Obbligazioni, anche laddove le Obbligazioni siano detenute in Italia e indipendentemente da qualsiasi disposizione in materia stabilita da un eventuale trattato sulla doppia tassazione vigente.

Laddove le Obbligazioni non siano quotate su un mercato regolamentato in Italia o all'estero:

- (a) Ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 461 e del Decreto legislativo n. 350, i proprietari effettivi delle Obbligazioni non residenti in Italia e privi di una sede in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente correlate sono esenti dall'imposta sostitutiva nella Repubblica italiana su qualsiasi capital gain realizzato all'atto della vendita a titolo oneroso o del rimborso delle Obbligazioni laddove questi siano residenti, a fini fiscali, in un paese che riconosce alle autorità fiscali italiane il diritto a uno scambio di informazioni adeguato.

Nelle suddette circostanze, se i titolari non residenti in Italia e privi di una sede permanente in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente correlate optano per il regime di risparmio amministrato o per l'Opzione risparmio gestito, usufruiscono dell'esenzione dell'imposta sul capital gain a condizione di presentare, nei termini stabiliti, all'intermediario finanziario autorizzato un'autocertificazione in forma appropriata indicante il godimento dei requisiti indicati in precedenza.

- (b) In qualsiasi caso, le persone fisiche non residenti in Italia o le persone giuridiche senza una sede permanente in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente correlate che possono beneficiare di un trattato sulla doppia imposizione fiscale sottoscritto con la Repubblica italiana, a condizione che il capital gain realizzato dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni sia tassato solo nel paese in cui il percipiente ha eletto la propria residenza a fini fiscali, non sono soggette all'imposta sostitutiva nella Repubblica italiana sugli eventuali capital gain realizzati all'atto di una vendita a titolo oneroso o del rimborso delle Obbligazioni.



Nelle suddette circostanze, se i titolari non residenti in Italia e privi di una sede permanente in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente correlate optano per il regime di risparmio amministrato o per l'Opzione risparmio gestito, usufruiscono dell'esenzione dell'imposta sul capital gain a condizione di presentare, nei termini stabiliti, all'intermediario finanziario autorizzato la documentazione richiesta, che include, tra l'altro, una dichiarazione rilasciata dalle autorità fiscali competenti del paese di residenza dei non residenti in Italia.

Qualsiasi capital gain realizzato da società residenti in Italia o altre entità commerciali analoghe o sedi permanenti in Italia di società non residenti in Italia e a cui le Obbligazioni sono correlate sarà incluso nel rispettivo reddito da attività (e, in taluni casi, anche nel valore netto imponibile della produzione ai fini IRAP) e sarà oggetto di tassazione in Italia ai sensi della normativa fiscale applicabile.

### **Imposta sulle successioni e sulle donazioni**

Ai sensi della Legge del 18 ottobre 2001 n. 383 (la "**Legge n. 383**"), l'imposta sulle successioni e sulle donazioni in Italia, di norma dovuta sui trasferimenti di titoli mortis causa o a seguito di donazione, è stata abolita.

Tuttavia, ai sensi della Legge n. 383, per i legatari diversi dal coniuge, dai discendenti o ascendenti diretti e da altre persone legate da rapporti di parentela entro il quarto grado, laddove e nella misura in cui il valore della donazione attribuibile a ciascun legatario superasse gli € 180.759,91, la donazione delle Obbligazioni potrà essere soggetta all'imposta ordinaria sui trasferimenti di titoli prevista per il trasferimento degli stessi a titolo oneroso.

In aggiunta, la Legge n. 383 contiene una norma antielusione applicabile a qualsiasi donazione di attività (quali le Obbligazioni) che, laddove fossero vendute a titolo oneroso, genererebbero un capital gain soggetto all'imposta sostitutiva di cui al Decreto legislativo n. 461. Nello specifico, laddove il legatario venda le Obbligazioni a titolo oneroso entro 5 anni dal ricevimento delle stesse sotto forma di donazione, il legatario sarà tenuto a versare la relativa imposta sostitutiva sul capital gain come se la donazione non avesse mai avuto luogo.

### **Imposta sul trasferimento di titoli**

#### *Generalità*

Ai sensi del Decreto legislativo n. 435 del 21 novembre 1997, che emenda il regime di cui al Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3278, in Italia è di norma dovuta un'imposta sui trasferimenti di Obbligazioni. Tale imposta è dovuta anche sui trasferimenti tra un residente in Italia e un non residente in Italia in ottemperanza al principio generale della territorialità. L'imposta sui trasferimenti di titoli è attualmente esigibile ai tassi seguenti:

- (a) € 0,0083 per ciascun importo pari a € 51,65 (o frazione di detto importo) del corrispettivo dietro cui pagamento sono trasferite le Obbligazioni, quando il trasferimento avviene direttamente tra le parti o con l'intervento di intermediari diversi da: banche, altre società di investimento disciplinate dal Decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996, così come emendato dal Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, o da operatori di borsa (collettivamente gli "Operatori qualificati");
- (b) € 0,00465 per ciascun importo pari a € 51,65 (o frazione di detto importo) del corrispettivo dietro cui pagamento sono trasferite le Obbligazioni, quando il trasferimento avviene:
  - (i) tra privati da un lato e Operatori qualificati dall'altro oppure tra parti private da entrambi i lati con l'intervento di Operatori qualificati o ancora
  - (ii) tra Operatori qualificati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'Imposta sul trasferimento di titoli di cui al paragrafo (b) supra non può superare € 929,62.

#### *Esenzioni*

In generale, l'imposta sui trasferimenti di titoli non si applica, tra l'altro, nei casi seguenti:

- (a) contratti relativi a titoli quotati sottoscritti su mercati regolamentati;
- (b) contratti relativi a titoli ammessi alla quotazione su mercati regolamentati e perfezionati al di fuori di detti

mercati e sottoscritti da e tra:

- (i) Operatori qualificati;
  - (ii) Operatori qualificati e non residenti in Italia;
  - (iii) Operatori qualificati, anche non residenti in Italia, e organismi di investimento collettivo di redditi da risparmio;
- (c) contratti relativi a offerte pubbliche di acquisto per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o relativi a strumenti finanziari già ammessi alla quotazione su detti mercati;
- (d) contratti che prevedono un corrispettivo inferiore a € 206,58;
- (e) contratti relativi a titoli non quotati su un mercato regolamentato e sottoscritti da e tra Operatori qualificati da un lato e non residenti in Italia dall'altro.

### **Monitoraggio fiscale**

Ai sensi del Decreto legge n. 167 del 28 giugno 1990, convertito con i relativi emendamenti in legge dalla Legge del 4 agosto 1990 n. 227, e successivi emendamenti, le persone fisiche residenti in Italia che, alla fine dell'esercizio fiscale, detengono investimenti all'estero o svolgono attività all'estero devono, in taluni casi, comunicare detta situazione e le relative operazioni alle autorità fiscali. Tale obbligo non esiste nei casi in cui il valore complessivo degli investimenti esteri o delle attività finanziarie alla fine dell'esercizio fiscale e il valore complessivo delle operazioni svolte nel corso di detto esercizio fiscale non superi l'importo di € 12.500,00.

### **Direttiva europea sulla ritenuta d'imposta**

In data 3 giugno 2003, il Consiglio della UE dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ("**ECOFIN**") ha adottato una nuova direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio. Tale direttiva dovrebbe essere applicata dagli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2005 a condizione che taluni stati extra UE adottino misure simili a decorrere dalla medesima data. Ai sensi di questa direttiva, ciascuno Stato membro dell'Unione Europea (singolarmente uno "**Stato membro**" e collettivamente gli "**Stati membri**") sarà tenuto a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato membro i dettagli dei pagamenti di interessi o altro reddito simile versati da una persona soggetta alla sua giurisdizione a favore di una persona fisica residente in un altro Stato membro; tuttavia, Austria, Belgio e Lussemburgo potrebbero adottare un sistema di ritenuta d'imposta per un periodo di transizione in relazione a tali pagamenti.

## SOTTOSCRIZIONE E VENDITA

---

Banca Caboto s.p.a., Barclays Bank PLC e Merrill Lynch International (i “**Joint Lead Manager**”) hanno, insieme agli altri gestori nominati successivamente (con i Joint Lead Manager e tali altri gestori denominati “**Gestori**”), mediante un contratto di sottoscrizione datato 27 maggio 2004 (il “**Contratto di sottoscrizione**”) stipulato da e tra l’Emittente e i Gestori ai termini e alle condizioni contenuti nello stesso, in solido, accettato di sottoscrivere e pagare le Obbligazioni al prezzo di emissione fissato nel 99,304% dell’importo di capitale diminuito di una commissione combinata di gestione e sottoscrizione e di una commissione di vendita dello 0,22% dell’importo in conto capitale. I Gestori hanno diritto, in talune circostanze, a essere esentati e ottenere la liberatoria dai propri obblighi ai sensi del Contratto di sottoscrizione prima dell’emissione delle Obbligazioni.

### Stati Uniti d’America

Le Obbligazioni non sono e non saranno registrate ai sensi del Securities Act e non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o ancora a o per conto di soggetti statunitensi, ad eccezione che nell’ambito di alcune operazioni in deroga ai requisiti di registrazione di cui al Securities Act. I termini utilizzati in questo paragrafo hanno il significato loro attribuito dalla Regulation S ai sensi del Securities Act.

Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti di imposizione fiscale vigenti negli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ancora a soggetti statunitensi salvo che nell’ambito di talune operazioni consentite dalla normativa fiscale statunitense. I termini utilizzati nel presente paragrafo hanno il significato loro attribuito nel Codice delle entrate statunitense (US Internal Revenue Code) e nelle relative norme.

Ciascun Gestore ha accettato, salvo nella misura consentita dal Contratto di sottoscrizione, di non offrire, vendere o consegnare le Obbligazioni, (a) nell’ambito della propria distribuzione, in qualsiasi momento oppure (b) altrimenti, fintantoché non siano decorsi 40 giorni dalla data ultima tra la data di avvio dell’offerta e la data di emissione delle Obbligazioni, negli Stati Uniti o a o ancora per conto di o a favore di soggetti statunitensi e si è altresì impegnato a inviare a ciascun rivenditore a cui vende le Obbligazioni durante il periodo di compliance per la distribuzione una conferma o altra comunicazione indicante le limitazioni all’offerta e alla vendita delle Obbligazioni negli Stati Uniti oppure a o per conto di o ancora a beneficio di soggetti statunitensi.

Inoltre, fintantoché non siano trascorsi 40 giorni dalla data di inizio dell’offerta iniziale, le operazioni di offerta o acquisto di Obbligazioni negli Stati Uniti da parte di un rivenditore (sia che partecipi o meno all’offerta iniziale) potrebbero porsi in violazione dei requisiti di registrazione ai sensi del Securities Act.

### Regno Unito

Ciascun Gestore ha inoltre dichiarato, garantito e si è impegnato in relazione a quanto segue:

- 1 *Nessuna offerta al pubblico*: di non aver offerto o venduto e, prima che siano trascorsi sei mesi dalla data dell’emissione, di non offrire o vendere alcuna delle Obbligazioni a persone nel Regno Unito ad eccezione di persone le cui attività ordinarie li portino ad acquistare, detenere, gestire o alienare investimenti (in qualità di mandanti o mandatori) ai fini delle rispettive attività o altrimenti in circostanze che non ingenerino un’offerta al pubblico nel Regno Unito nell’accezione attribuita a tale espressione nelle norme sull’offerta al pubblico di titoli, Public Offers of Securities Regulations, del 1995;
- 2 *Promozione finanziaria*: di aver comunicato o richiesto la comunicazione e di comunicare o richiedere la comunicazione in futuro limitatamente a eventuali inviti o sollecitazioni a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi della sezione 21 del Financial Services and Markets Act del 2000 (il “**FSMA**”), la legge sui servizi e mercati finanziari) ricevuti in relazione all’emissione o alla vendita di Obbligazioni in circostanze in cui la sezione 21(1) del FSMA non si applica all’Emittente; e
- 3 *Conformità generale*: di essersi conformato e di conformarsi a tutte le disposizioni applicabili di cui nel FSMA in relazione a qualsiasi azione o atto riguardante le Obbligazioni avente avuto luogo nel, generato dal o che altrimenti coinvolge il Regno Unito.

### Germania

Le Obbligazioni non sono state e non saranno offerte al pubblico in Germania e, pertanto, nessun prospetto informativo (Verkaufsprospekt) per un’offerta al pubblico delle Obbligazioni in Germania in conformità con la

legge sui prospetti informativi per il collocamento di titoli del 9 settembre 1998 (Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz, la "**Legge sui prospetti**") è stato o sarà pubblicato o ancora fatto circolare nella Repubblica federale tedesca. Ciascun Gestore ha dichiarato e accettato di avere offerto e venduto e di vendere e offrire in futuro le Obbligazioni nella Repubblica federale tedesca esclusivamente in conformità con la Legge sui prospetti e con tutte le altre leggi vigenti nella Repubblica federale tedesca in materia di emissione, vendita e offerta di titoli. La rivendita delle Obbligazioni nella Repubblica federale tedesca può avere luogo soltanto in conformità con le disposizioni di cui alla Legge sui prospetti e qualsiasi altra legge vigente nella Repubblica federale tedesca in materia di vendita e offerta di titoli.

### **Paesi Bassi**

Ciascun Gestore ha dichiarato e accettato di non aver, direttamente o indirettamente, offerto o venduto e di non offrire o vendere in futuro, direttamente o indirettamente, nei Paesi Bassi alcuna delle Obbligazioni a soggetti diversi da persone fisiche e/o giuridiche che operano o investono in titoli nell'ambito della propria professione o attività in conformità con l'articolo 2 della Normativa in deroga alla legge sulla supervisione degli scambi in titoli del 1995 (Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995) (che includono banche, operatori di borsa, compagnie assicurative, organismi di investimento, fondi pensione, altri investitori istituzionali e società finanziarie e uffici amministrativi di grandi imprese).

### **Francia**

Ciascun Gestore ha dichiarato e accettato (i) di non aver, direttamente o indirettamente, offerto o venduto e di non offrire o vendere in futuro, direttamente o indirettamente, alcuna Obbligazione al pubblico nella Repubblica di Francia e (ii) che le offerte e le vendite di Obbligazioni nella Repubblica di Francia saranno rivolte esclusivamente a investitori qualificati come da definizione in conformità con gli Articoli L.411-1 e L.411-2 del Codice francese monetario e finanziario e con il Decreto n. 98-880 del 1° ottobre 1998 relativo agli investitori qualificati.

In aggiunta, ciascun Gestore ha dichiarato e accettato di non aver distribuito o richiesto la distribuzione e di non distribuire o richiedere la distribuzione in futuro, nella Repubblica di Francia, del Prospetto informativo o di qualsiasi materiale di offerta in relazione alle Obbligazioni a soggetti diversi dagli investitori qualificati a cui l'offerta e la vendita di Obbligazioni nella Repubblica di Francia è consentita come descritto in precedenza.

### **Repubblica italiana**

L'offerta delle Obbligazioni non è stata registrata ai sensi della legislazione italiana in materia di titoli e, pertanto, ciascun Gestore ha dichiarato e accettato di non aver offerto o venduto e di non offrire o vendere in futuro alcuna delle Obbligazioni in Italia nell'ambito di una sollecitazione rivolta al pubblico risparmio e che la vendita delle Obbligazioni in Italia avrà luogo in conformità con tutte le norme e normative italiane in materia di titoli, controllo fiscale e dei cambi e qualsiasi altra legge o normativa applicabile.

Ciascuno dei Gestori ha dichiarato e accettato di non offrire, vendere o consegnare alcuna delle Obbligazioni o di distribuire copie del presente Prospetto informativo o di qualsiasi altro documento relativo alle Obbligazioni in Italia ad eccezione che (i) a Operatori qualificati come da definizione all'Articolo 31.2 del regolamento 11522 della CONSOB datato 1° luglio 1998 e successivi emendamenti (il "**Regolamento n. 11522**") ai sensi degli Articoli 30.2 e 100.1 (a) del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successivi emendamenti ("**Decreto n. 58**") oppure (ii) in altre circostanze in cui si applica l'espressa deroga ai requisiti di conformità alle limitazioni alla sollecitazione al pubblico risparmio di cui al Decreto n. 58 o al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 marzo 1999 e successivi emendamenti o (iii) a residenti in Italia che presentano ai gestori offerte di acquisto non sollecitate in relazione alle Obbligazioni. Qualsiasi offerta, vendita o consegna delle Obbligazioni o distribuzione di copie del Prospetto informativo o di qualsivoglia altro documento relativo alle Obbligazioni in Italia deve:

(a) essere svolta da società di investimento, banche o intermediari finanziari a cui è consentito svolgere tali attività in Italia in conformità con il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e successivi emendamenti (il "**Decreto n. 385**"), con il Decreto n. 58, con il Regolamento CONSOB n. 11522 e con qualsiasi altra legge o normativa applicabile;

(b) essere conforme al disposto dell'Articolo 129 del Decreto n. 385 e alle indicazioni attuative della banca d'Italia, ai sensi di cui l'emissione, l'offerta o il collocamento dei titoli in Italia è soggetto alla preventiva notifica

alla Banca d'Italia, salvo laddove si applichi una deroga che dipende, tra l'altro, dall'importo complessivo e dalle caratteristiche delle Obbligazioni emesse o offerte in Italia; e

(c) essere conforme a qualsiasi altro requisito di informazione o limitazione applicabile imposto dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia.

### **Generalità**

Nessuna azione è stata o sarà intrapresa in qualsivoglia giurisdizione ad opera dell'Emittente o di qualsiasi Gestore (al meglio delle sue conoscenze e convinzioni) che possa o sia intesa a consentire un'offerta al pubblico delle Obbligazioni o ancora il possesso o la distribuzione del presente Prospetto informativo o di qualsivoglia altro materiale di offerta, in alcun paese o giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrano in possesso del presente Prospetto informativo sono tenute, così come richiesto dall'Emittente e dai Gestori, a rispettare tutte le leggi e normative applicabili in ogni paese o giurisdizione in cui acquistano, offrono, vendono o consegnano le Obbligazioni o in cui detengono, distribuiscono o pubblicano il presente Prospetto informativo o qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni, in qualsiasi caso a proprie spese.

## INFORMAZIONI GENERALI

---

- 1 La creazione e l'emissione delle Obbligazioni sono state autorizzate con delibera straordinaria degli azionisti dell'Emittente del 30 aprile 2004 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 5 maggio 2004.
- 2 Fatto salvo quanto riportato nel Prospetto informativo, né l'Emittente né alcuna delle sue Controllate è coinvolta in alcuna controversia o procedura arbitrale, né l'Emittente è a conoscenza di alcuna controversia o procedura arbitrale, in essere o minacciata, che abbia rilevanza sostanziale nell'ambito dell'emissione delle Obbligazioni.
- 3 Fatto salvo quanto riportato nel Prospetto informativo, non vi sono state variazioni con effetto sostanzialmente avverso né alcuno sviluppo passibile di ingenerare con una qualche probabilità un effetto sostanzialmente avverso, sulle condizioni (finanziarie o di altra natura), sul prospetto, sul risultato operativo o sulle attività generali dell'Emittente e delle sue Controllate (considerate nel loro complesso) a decorrere dal 31 dicembre 2003.
- 4 Fintantoché una sola delle Obbligazioni rimarrà in circolazione, sarà possibile visionare una copia dei documenti elencati di seguito, durante il normale orario di lavoro, presso l'ufficio indicato dell'Agente per i pagamenti:
  - (a) i documenti inclusi per riferimento nel presente Prospetto informativo;
  - (b) il Contratto di agenzia;
  - (c) il Trust Deed con cui sono state costituite le Obbligazioni che include la forma dell'Obbligazione Globale Temporanea, dell'Obbligazione Globale Permanente, delle Obbligazioni definitive e delle Cedole;
  - (d) il Contratto di sottoscrizione; e
  - (e) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Emittente.
- 5 Fintantoché una sola delle Obbligazioni rimarrà in circolazione, sarà possibile ottenere una copia della più recente relazione annuale dell'Emittente, nel normale orario lavorativo e a titolo gratuito, presso l'ufficio indicato dell'Agente per i pagamenti o presso l'ufficio indicato dell'Agente per la quotazione in Lussemburgo.
- 6 In relazione alla richiesta di quotazione delle Obbligazioni alla Borsa del Lussemburgo, una copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Emittente (unitamente alla traduzione in lingua inglese degli stessi) e una comunicazione legale in merito all'emissione delle Obbligazioni saranno depositate prima della quotazione presso il Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg (Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo) dove sarà altresì possibile prenderne visione e richiederne copia.
- 7 Le Obbligazioni e qualsivoglia Cedola correlata recheranno la dicitura seguente: "Qualsiasi soggetto statunitense che detiene questa obbligazione è soggetta alle limitazioni imposte dalle leggi statunitensi in materia di tassazione dei redditi, ivi comprese le limitazioni di cui alla Sezione 165(j) e 1287(a) del Codice delle entrate". Le sezioni menzionate in detta dicitura dispongono che un soggetto statunitense che detiene un'Obbligazione o una Cedola non possa di norma dedurre alcuna perdita realizzata sulla vendita, lo scambio o il rimborso di detta Obbligazione o cedola e che gli eventuali utili (altrimenti configurabili come capital gain) riconosciuti su detta vendita, scambio o rimborso vengano trattati come reddito ordinario.
- 8 Alcuni dei Gestori e delle loro imprese collegate sono impegnati o possono impegnarsi in svariate operazioni di finanziamento o bancarie di carattere generale con ASM Brescia S.p.A. e le sue Controllate e offrire alle stesse servizi di consulenza finanziaria.
- 9 Le Obbligazioni sono state accettate per la compensazione da Euroclear e Clearstream, Lussemburgo. Il codice ISIN è XS0193337796, mentre il common code è 019333779.

**SEDE LEGALE DELL'EMITTENTE**

**ASM Brescia S.p.A.**  
Via Lamarmora, 230 25124 Brescia,  
Italia

**AGENTE PRINCIPALE PER I PAGAMENTI**

**JPMorgan Chase Bank**  
Trinity Tower  
9 Thomas More Street  
Londra E1W 1YT  
Regno Unito

**AGENTE PER LA QUOTAZIONE E AGENTE PER I**

**PAGAMENTI IN  
LUSSEMBURGO**  
**Dexia Banque Internationale à Luxembourg**  
69 Route d'Esch  
L-2953  
Lussemburgo

**TRUSTEE**

**The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.**  
Fifth Floor  
100 Wood Street  
Londra EC2V 7EX  
Regno Unito

**CONSULENTI LEGALI**

*Per l'Emittente in materia di diritto britannico:*

**Latham & Watkins**  
99 Bishopsgate  
Londra  
EC2M 3XF  
Regno Unito

*Per l'Emittente in materia di diritto italiano:*

**Studio Gitti e Pavesi**  
Via Borgonuovo, 27  
20121 Milano  
Italia

*Per i Gestori e il Trustee in materia di diritto britannico e diritto italiano:*

**Norton Rose**  
Kempson House  
Camomile Street  
Londra EC3A 7AN  
Regno Unito

**Norton Rose**  
Piazza Diaz 1  
20121 Milano  
Italia

**SOCIETÀ DI REVISIONE DELL'EMITTENTE**

**Deloitte & Touche S.p.A.**  
Via Olona, 2  
20123 Milano  
Italia

imprima de bussy — C89636